SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 luglio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017, n. **109**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/52/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006;

Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici che, agli articoli 10 e 11, prevede che ciascuno Stato membro designi o istituisca un Organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito S.E.T., che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;

Visto l'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 9 giugno 2016;

Visto il parere reso dal Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016;

ADOTTANO
il seguente regolamento

Art. 1.

Organismo di conciliazione

1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne è il responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, che non costituisce articolazione organizzativa di livello dirigenziale.

2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni:

a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;

b) facilita la mediazione, in caso di controversia, tra gli esattori di pedaggi, con un settore sottoposto a pedaggio, e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;

c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nel territorio italiano, nei casi oggetto di controversia;

d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, scambiando informazioni sul lavoro svolto, nonché sui principi guida e sulle prassi seguite, fermo restando il principio di riservatezza a tutela dei diritti delle parti.

Art. 2.

Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria si compone di tre unità, una delle quali con funzioni di responsabile, che sono designate dal Capo Dipartimento, nell'ambito del personale in servizio presso il Dipartimento stesso e operano secondo imparzialità, in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'ufficio di segreteria, con qualifica di funzionario, coordina le attività dell'ufficio di segreteria.
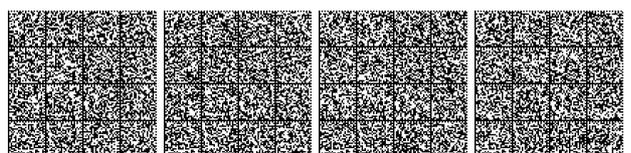
2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:

a) cura il registro degli affari di mediazione, contenente l'elenco dei procedimenti di conciliazione;

b) tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione, con annotato il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito;

c) riceve la domanda di conciliazione e ne cura la comunicazione alla parte invitata;

d) rilascia copia del verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dandone comunicazione all'Autorità di regolazione dei trasporti;

e) comunica per iscritto l'avvenuta chiusura del procedimento a seguito della redazione del verbale di esito negativo della conciliazione, dandone comunicazione all'Autorità di regolazione dei trasporti;

f) cura la tenuta dell'archivio dei procedimenti;

g) effettua il monitoraggio della casistica europea di settore.

Art. 3.

Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione

1. In caso di controversie gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione all'Organismo di conciliazione.

2. La domanda di conciliazione è presentata mediante deposito, ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita istanza all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione. L'istanza deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini della determinazione del termine di presentazione della domanda, si ha riguardo alla data del deposito presso l'ufficio di segreteria ovvero della ricezione da parte dell'ufficio di segreteria, se effettuata in altre forme.

3. L'ufficio di segreteria comunica per iscritto all'altra parte, entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di conciliazione, l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando la parte stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di quindici giorni dalla avvenuta ricezione.

4. Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla conciliazione e comunichi la propria adesione, ne viene data informativa al proponente l'istanza, a cura dell'ufficio di segreteria, ed è conseguentemente attivato il procedimento di nomina del conciliatore secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta di conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di formale comunicazione dell'altra parte, sia in mancanza di risposta nel termine previsto al comma 3.

5. Al momento della sottoscrizione della domanda o della adesione alla conciliazione le parti comunicano se hanno adito l'Autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della domanda giudiziale.

6. Gli atti del procedimento di conciliazione non sono soggetti a formalità e ne è garantita la riservatezza.

7. Il procedimento di conciliazione si svolge presso la sede dell'Organismo di conciliazione, senza formalità, salvo che le parti non chiedano lo svolgimento in altra sede concordata anche con il responsabile dell'organismo di conciliazione.

8. Il procedimento di conciliazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche, sempreché siano garantiti la sicurezza dei dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi.

9. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 4.

Designazione del conciliatore e del consulente tecnico

1. Il Capo Dipartimento, istauratosi il procedimento di conciliazione con la ricezione dell'adesione della controparte, invita le parti a designare concordemente, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito, il conciliatore, individuato tra i soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito contiene l'avviso che in caso di mancata designazione concorde nel termine suddetto il conciliatore è individuato a cura del Capo Dipartimento seguendo il criterio della rotazione.

2. Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria.

3. Le parti, ove ravvisino motivi di incompatibilità, adeguatamente comprovati, possono, entro cinque giorni dalla conoscenza della causa di incompatibilità, rivolgere istanza di sostituzione del conciliatore, per il tramite dell'ufficio di segreteria, al Capo del Dipartimento. L'ufficio di segreteria sottopone immediatamente la richiesta al Capo Dipartimento, che decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni. Il Capo Dipartimento può comunque disporre, per comprovata incompatibilità, autonoma e motivata sostituzione del conciliatore.

4. Al conciliatore è fatto obbligo di sottoscrivere, prima dell'inizio del procedimento per il quale è designato, una dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico.

5. Il Capo Dipartimento può concordare con il conciliatore l'individuazione di un consulente tecnico esperto nella materia oggetto della controversia, che possa supportare il conciliatore nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri. Il consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti di idoneità del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed è tenuto al rispetto degli stessi obblighi. In caso di disaccordo sulla nomina del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute a corrispondere le spese relative fino a quella data, calcolate proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli importi di cui alle tabelle A, B e C.
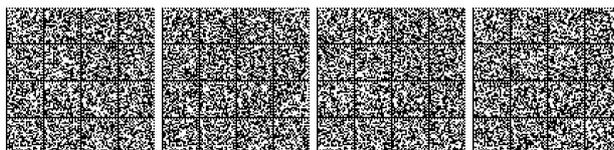
6. Al conciliatore ed al consulente tecnico è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla funzione espletata ed è loro fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. I conciliatori non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.

Art. 5.

Elenco dei conciliatori

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco dei soggetti esperti, tra i quali viene individuato il conciliatore da designarsi nel procedimento di conciliazione. Dell'elenco e delle relative modalità è data pubblicità sul sito istituzionale del Ministero.

2. Ad istanza dell'interessato, possono essere inseriti nell'elenco dei soggetti esperti ai fini del procedimento di conciliazione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti agli albi ordinari, inclusa la sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, da almeno cinque anni;

b) dottori commercialisti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;

c) soggetti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;

d) dirigenti della pubblica amministrazione, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, inseriti nei ruoli dell'amministrazione da almeno un triennio;

e) soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale, esperti nell'esercizio dei sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi nonché nella relativa progettazione e realizzazione, di comprovata esperienza almeno decennale, da documentare alla presentazione dell'istanza.

3. Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 4, comma 1, si segue l'ordine cronologico di invio della domanda di iscrizione.

4. I conciliatori devono possedere i requisiti di professionalità, indipendenza, imparzialità, neutralità e onorabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando per i dipendenti pubblici quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, i conciliatori devono dimostrare di:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) non versare nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, negli ultimi dieci anni;

d) non aver riportato, negli ultimi otto anni, sanzioni disciplinari superiori a quella minima prevista per la categoria di appartenenza.

5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e al comma 4 può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto di quanto prescritto, nel caso di rilascio di falsa dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto.

6. Il responsabile dell'ufficio di segreteria comunica all'interessato la mancata iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti, previa verifica della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a cura del responsabile dell'Organismo di conciliazione.

7. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti, a pena di decadenza, durante l'intero periodo di iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti. A tal fine, è effettuata una verifica a campione del possesso dei requisiti medesimi, con cadenza periodica.

Art. 6.

Procedimento di conciliazione

1. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di intervento, il conciliatore comunica alle parti se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione e chiede ad esse se necessario, per il tramite dell'ufficio di segreteria, eventuali elementi integrativi.

2. Il procedimento di conciliazione si svolge in sessioni congiunte con l'ascolto congiunto delle parti o in sessioni separate con l'ascolto delle parti separatamente.

3. Il conciliatore deve concludere il procedimento di conciliazione entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della domanda di conciliazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. Qualora sia raggiunto un accordo, il conciliatore redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore medesimo. L'accordo è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volontà contrattuale alla transazione della controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni diritto e azione, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

5. Qualora la proposta del conciliatore non venga accolta, per scelta di una o entrambe le parti, il conciliatore stesso redige un verbale di esito negativo della conciliazione.

6. Il processo verbale è depositato presso l'ufficio di segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
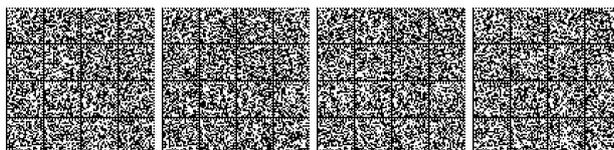
Art. 7.

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria, o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate di cui all'articolo 6, comma 2, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il conciliatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 8.

Spese di conciliazione

1. Le spese di conciliazione prevedono le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'ufficio di segreteria, l'onorario del conciliatore, nonché eventuali onorari aggiuntivi per consulenza tecnica.

2. Per le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'ufficio di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni a titolo di lavoro straordinario effettuate dal personale, parametrati secondo quanto riportato nella tabella A allegata al presente decreto, da considerarsi comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione, nonché l'importo fisso per ciascuna procedura per l'utilizzo di beni strumentali e di cancelleria previsto nella medesima tabella A.

3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sulla base degli scaglioni di valore della controversia e delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a seconda della complessità del procedimento.

4. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o sussista notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi è previsto un deposito in acconto, quantificato sul valore della controversia, al cui versamento è condizionato l'avvio del procedimento. Detto deposito dovrà essere versato dalle parti, prima dell'inizio del primo incontro di conciliazione, in misura non superiore alla metà della media tra il minimo e il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento, indicati nella tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla tabella B possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di adeguamento ai livelli eventualmente stabiliti in sede europea.

7. Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovrà essere versato prima della consegna del verbale. Se una parte non aderisce non è tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui che ha attivato il procedimento, il quale però a causa della mancata adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le spese da corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300.

8. Ove una delle parti intenda rinunciare al procedimento di conciliazione, l'ufficio di segreteria provvede a restituire alla controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento per le spese di segreteria.

9. L'onorario per i consulenti tecnici, dovuto dalle parti, è liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002, e come riportato nella tabella C allegata al presente decreto, ove sono inseriti i vari scaglioni di valore della perizia ai quali corrispondono le percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo ad un massimo, da attribuirsi a seconda della complessità della prestazione fornita.

10. Le spese di conciliazione sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ALFANO

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1567

TABELLA A
(articolo 8, comma 2)

Spese per la copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'ufficio di segreteria (da porsi a carico delle parti in solido).

1. Per ogni procedura attivata, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e seguenti del presente decreto, è autorizzato lavoro straordinario da parte di ciascuno dei tre componenti dell'ufficio di segreteria per n. 60 ore a euro 22,40 lorde l'ora, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per una spesa complessiva pari a euro 4.032,00.

2. È previsto, altresì, un costo di euro 50 a procedura per l'utilizzo di beni strumentali e spese di cancelleria sostenute dall'amministrazione.

TABELLA B
(articolo 8, comma 3)

Valore della lite - Onorario del conciliatore (da porsi a carico delle parti in solido)

						Minimo euro	Massimo euro
fino a euro 103.286,05						2.582,15	6.455,38
da	€	103.286,06	a	€	258.215,11	5.164,30	10.328,60
da	€	258.215,12	a	€	516.430,23	9.037,53	18.075,06
da	€	516.430,24	a	€	2.582.151,14	15.492,90	25.821,51
da	€	2.582.151,15	a	€	5.164.302,28	23.239,31	38.732,26
da	€	5.164.302,29	a	€	25.821.511,38	30.985,81	51.643,02
da	€	25.821.511,39	a	€	51.643.022,77	45.978,72	77.464,53
da	€	51.643.022,78	ed oltre			77.464,53	129.107,55

TABELLA C
(articolo 8, comma 9)

Valore della consulenza - Onorario (da porsi a carico delle parti in solido)

						Percentuale minima	Percentuale massima
fino a euro 5 .164,57						6,5686%	13,1531%
da	€	5.164,58	a	€	10.329,14	4,6896%	9,3951%
da	€	10.329,15	a	€	25.822,84	3,7580%	7,5160%
da	€	25.822,85	a	€	51.645,69	2,8106%	5,6370%
da	€	51.645,70	a	€	103.291,38	1,8790%	3,7580%
da	€	103.291,39	a	€	258.228,45	0,9316%	1,8790%
da	€	258.228,46	a e non oltre	€	516.456,90	0,2353%	0,4705%

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).
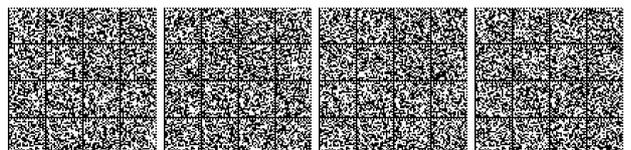
Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Il testo della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/52/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 166, è stato successivamente sostituito in base alla rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 7 giugno 2004, n. L 200.

— La decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici [notificata con il numero C(2009) 7547] (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 13 ottobre 2009, n. L 268.

— Si riportano gli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici:

«Art. 10 *(Istituzione e funzioni)*. — 1. Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori. L'organo di conciliazione è incaricato in particolare di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che il proprio organo di conciliazione sia indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

«Art. 11 *(Procedura di mediazione)*. — 1. In caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. dovrebbero richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione competente.

2. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di intervento, l'organismo di conciliazione dichiara se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione.

3. L'organismo di conciliazione esprime un parere su una controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di intervento.

4. Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri abilitano l'organo di conciliazione a richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato.

5. Gli organismi di conciliazione nazionali si scambiano informazioni sul lavoro che svolgono, nonché sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.».

— Si riporta l'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013):

«Art. 31 *(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)*. — 1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE.

4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79, S.O. n. 72/L.

—Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 13 *(Esponenti aziendali)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera *c)*, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata
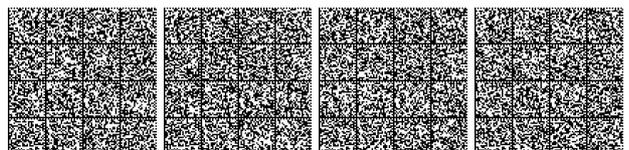
dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».

— Si riporta l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)* (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998):

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-*bis*. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

— Si riporta l'art. 2382 del codice civile:

«Art. 2382 *(Cause di ineleggibilità e di decadenza)*. — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.».

— Si riportano gli articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*:

«Art. 46 (R) *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47 (R) *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
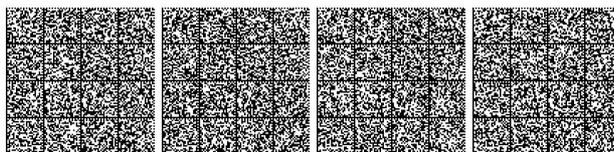
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

«Art. 75 (R) *(Decadenza dai benefici)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.»

«Art. 76 (L) *(Norme penali)*. — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

Note all'art. 6:

— Gli articoli 1965 e seguenti del codice civile, sono inseriti nel Libro Quarto «Delle obbligazioni», Titolo III «Dei singoli contratti», Capo XXV «Della transazione» del medesimo codice.

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.

Note all'art. 8:

— Si riportano gli articoli da 49 a 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo *A)*:

«Art. 49 (L) *(Elenco delle spettanze)*. — 1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.»

«Art. 50 (L) *(Misura degli onorari)*. — 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.»

«Art. 51 (L) *(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)*. — 1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.»

«Art. 52 (L) *(Aumento e riduzione degli onorari)*. — 1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.»

«Art. 53 (L) *(Incarichi collegiali)*. — 1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.»

«Art. 54 (L) *(Adeguamento periodico degli onorari)*. — 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

« Art. 55 (L) *(Indennità e spese di viaggio)*. — 1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.»

«Art. 56 (L) *(Spese per l'adempimento dell'incarico)*. — 1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50.

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.»

«Art. 57 (R) *(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)*. — 1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.»

«Art. 58 (L) *(Indennità di custodia)*. — 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.».

— Si riporta l'art. 11 della tabella di cui all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 2002, n. 182:

«Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.».

17G00121

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Cannara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cannara (Perugia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2017, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cannara (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Pina Maria Biele è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cannara (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Perugia, con provvedimento dell'8 maggio 2017, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Perugia, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 31 maggio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cannara (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Pina Maria Biele, in servizio presso la Prefettura di Perugia.

Roma, 23 giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Ussita e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ussita (Macerata);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 maggio 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ussita (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Passerotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ussita (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Rinaldi.

Il citato amministratore, in data 12 maggio 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Macerata ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 giugno 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ussita (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mauro Passerotti, in posizione di disponibilità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 12, comma 2-*bis*.

Roma, 23 giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04861

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2017.

Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. (Direttiva n. 3/2017).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il comma 3, secondo cui «Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti»;

Vista il capo II del disegno di legge A.S. 2233-B, nel testo definitivamente approvato dal Senato il 10 maggio 2017, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Vista, la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», in materia di bilancio di genere;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante «Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

Visto l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale e alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche;

Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta del 25 maggio 2017, ha espresso il proprio parere favorevole;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», all'art. 14, introduce nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a:

fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro;

sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.

Le finalità sottese sono quelle dell'introduzione, di nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A questo riguardo assumono rilievo le politiche di ciascuna amministrazione in merito a: valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili nell'ottica di una maggiore produttività ed efficienza; responsabilizzazione del personale dirigente e non; riprogettazione dello spazio di lavoro; promozione e più ampia diffusione dell'utilizzo delle tecnologie digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance; agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le misure da adottare devono permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni dovranno verificare l'impatto delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.

Nel contesto della promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

La presente direttiva, emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge n. 124/2015, nonché dell'art. 18, comma 3, dell'A.S. 2233-B citato nelle premesse, fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione. Le linee guida, che ne costituiscono parte integrante, contengono indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale.

Ai fini dell'attuazione delle misure e degli obiettivi fissati dalla norma, con particolare riferimento alla sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, proseguirà la collaborazione già avviata con le amministrazioni attraverso le attività di monitoraggio definite nelle linee guida.

Roma, 1° giugno 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2017
n. 1517

ALLEGATO
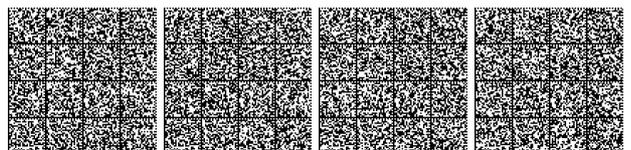
Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

1. *INTRODUZIONE*

A. Contesto normativo

L'articolo 14 della legge 124/2015 prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L'adozione delle predette misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi indicati costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, anche alla luce della riorganizzazione della pubblica amministrazione e delle esigenze di contenimento dei costi delle strutture pubbliche, le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare possono incrementare la produttività individuale e organizzativa.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per verificare l'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Inoltre, secondo il comma 2, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

Il contesto normativo si completa con la disciplina del lavoro agile recata dal Capo II del DDL A.S. 2233-B, nel testo definitivamente approvato dal Senato il 10 Maggio 2017 (di seguito A.S. 2233-B), recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*" che, tra l'altro, all'articolo 18, comma 3, prevede che le disposizioni del predetto capo II "*si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti*".

Rileva anche la previsione dell'articolo 18, comma 5, del medesimo A.S. 2233-B, secondo cui agli adempimenti in materia di lavoro agile "*si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*".

Si ricorda, altresì, la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale. In particolare al punto 48 si evidenzia che il Parlamento "*sostiene il <<lavoro agile>>, un approccio*

all'organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi; sottolinea pertanto il potenziale offerto dal lavoro agile ai fini di un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale, in particolare per i genitori che si reinseriscono o si immettono nel mercato del lavoro dopo il congedo di maternità o parentale; si oppone tuttavia alla transizione da una cultura della presenza fisica a una cultura della disponibilità permanente; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali, in sede di elaborazione delle politiche in materia di lavoro agile, a garantire che esse non impongano un onere supplementare ai lavoratori, bensì rafforzino un sano equilibrio tra vita privata e vita professionale e aumentino il benessere dei lavoratori; sottolinea la necessità di concentrarsi sul conseguimento di obiettivi occupazionali al fine di scongiurare l'abuso di queste nuove forme di lavoro; invita gli Stati membri a promuovere il potenziale offerto da tecnologie quali i dati digitali, internet ad alta velocità, la tecnologia audio e video per l'organizzazione del (tele)lavoro agile".

B. Ambito di applicazione e destinatari

A fronte di quanto disposto dall'articolo 14 della legge 124/2015, la presente direttiva è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si evidenzia che il comma 4 del predetto articolo 14 della legge 124/2015 prevede che gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3 della stessa previsione normativa.

Relativamente all'individuazione dei dipendenti destinatari delle predette misure, nessuna tipologia o categoria di lavoratore è aprioristicamente esclusa. Le amministrazioni possono definire le attività compatibili con il lavoro agile e tenerne conto ai fini dell'accesso a tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti che ne fanno richiesta.

Si richiama, altresì, l'attenzione delle amministrazioni sul rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori subordinati a tempo indeterminato e lavoratori subordinati a tempo determinato previsto dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

C. Comitati unici di garanzia

Un ruolo determinante nell'attuazione delle misure prescritte dovrà essere svolto dai Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli Organismi indipendenti di valutazione, costituiti ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Nell'ambito dei loro compiti propositivi, consultivi e di verifica, i Comitati unici di garanzia, infatti, contribuiscono attivamente all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

D. Misure organizzative

Nell'ambito degli obiettivi specificamente previsti dall'art. 14 della Legge n. 124/2015, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono chiamate ad adottare le seguenti misure:

a) Misure organizzative per l'attuazione del telelavoro

Il telelavoro rappresenta una forma di lavoro a distanza per cui le amministrazioni, con l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa (art. 4 legge 191/1998).

Si rinvia alla disciplina prevista dal dPR 70/1999 e all'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000.

Si ricorda che già il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 221/2012) prevede, all'articolo 9, comma 7, che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "*piano per l'utilizzo del telelavoro*" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

b) Misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile o smart-working)

In base all'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali.

La disposizione consente a ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di individuare le modalità innovative, alternative al telelavoro, più adeguate rispetto alla propria organizzazione, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e al miglioramento della qualità dei servizi erogati, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
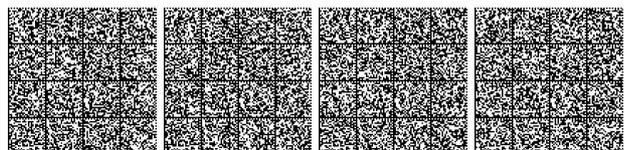
L'adesione a modalità organizzative flessibili non deve comportare rischi di discriminazione in termini di sviluppo della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti; a tal fine, l'articolo 14 precisa, tra l'altro, che ai dipendenti che si avvalgono di tali modalità debba essere garantito che "*non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera*". La previsione è in linea con quanto previsto dall'articolo 20 dell' A.S. 2233-B.

Un ruolo fondamentale è svolto dai dirigenti quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi di gestione delle risorse umane e al contempo garanti contro le discriminazioni.

I dirigenti, infatti, oltre ad essere potenziali fruitori al pari degli altri dipendenti delle misure innovative di svolgimento della prestazione lavorativa recate dall'articolo 14 della legge 124/2015, sono tenuti a salvaguardare le legittime aspettative di chi utilizza le nuove modalità in termini di formazione e crescita professionale, promuovendo percorsi informativi e formativi che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo, dai processi d'innovazione in atto e dalle opportunità professionali.

Ciascuna pubblica amministrazione, per agevolare l'adesione alle nuove modalità di organizzazione del lavoro, è chiamata, in particolare, a:

- adottare misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, attraverso un'organizzazione del lavoro non più necessariamente incentrata sulla presenza fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla *performance*, nei termini ed entro i limiti di cui all'articolo 14 della legge 124/2015;
- attuare la disciplina in materia di telelavoro, lavoro agile e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attribuendo criteri di priorità per la fruizione delle relative misure, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei/delle dipendenti impegnati/e in attività di volontariato;
- individuare, ove necessario, tramite apposito atto di ricognizione interna, le attività che non sono compatibili con le innovative modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo sempre presente l'obiettivo di garantire, al termine del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge 124/2015 e, a regime, ad almeno il 10 per cento del proprio personale, ove lo richieda, la possibilità di avvalersi di tali modalità;
- individuare obiettivi prestazionali specifici, misurabili, coerenti e compatibili con il contesto organizzativo, che permettano da un lato di responsabilizzare il personale rispetto alla *mission* istituzionale dell'amministrazione, dall'altro di valutare e valorizzare la prestazione lavorativa in termini di *performance* e di risultati effettivamente raggiunti;
- promuovere, anche attraverso la Scuola Nazionale di Amministrazione, percorsi di formazione mirati rivolti ai dipendenti pubblici e, in particolare, ai dirigenti per una maggior diffusione del ricorso a modalità di lavoro agile non solo per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro ma anche per incrementare la produttività e modelli organizzativi più competitivi;
- riprogettare lo spazio fisico e virtuale di lavoro, attraverso la riorganizzazione e razionalizzazione dei luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di spazi condivisi;
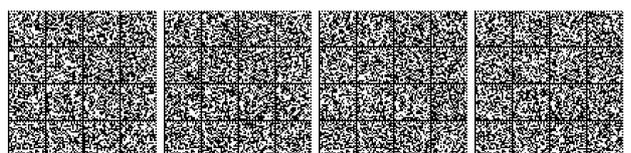
- promuovere e diffondere l'uso delle tecnologie digitali a supporto della prestazione lavorativa, anche al fine di colmare il c.d. *digital divide*, per il consolidamento di una struttura amministrativa basata sulle reti informatiche tecnologicamente avanzate, anche attraverso applicazioni gestionali e di *project management* accessibili da remoto.

L'articolo 18, comma 1, dell'A.S. 2233-B definisce il lavoro agile come "*modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa*". Secondo lo stesso comma la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali dell'amministrazione e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non varia la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, la posizione della lavoratrice o del lavoratore all'interno dell'amministrazione e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione.

La prestazione di lavoro subordinato si svolge, pertanto, previo accordo scritto tra le parti[1], con le seguenti modalità:

i. esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno dei locali dell'amministrazione e in parte all'esterno (flessibilità spaziale della prestazione) ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (flessibilità dell'orario di lavoro). In merito ai luoghi possibili di lavoro il Capo II dell'A.S. 2233-B non prevede necessariamente una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali dell'amministrazione. Ferma restando l'alternanza tra locali dell'ente e locali esterni e la non necessità di una postazione fissa, sarebbe opportuna l'individuazione dei locali esterni, d'intesa tra amministrazione e lavoratori. Per l'orario di lavoro si pone il tema di un possibile controllo del rispetto dello stesso orario, ferma restando la necessità di promuovere una cultura dell'organizzazione del lavoro per obiettivi e risultati con forte responsabilizzazione del lavoratore rispetto al suo apporto lavorativo.
   Occorre: definire il numero di giorni, di ore, di mesi, di anni di durata dello *smart working* con prevalenza della modalità di prestazione in sede; valutare la frazionabilità nella giornata oppure stabilire lo *smart working* per la giornata intera; ragionare in termini di giorni fissi o giorni variabili;
ii. individuazione della correlazione temporale dello *smart working* rispetto all'orario di lavoro e di servizio dell'amministrazione anche mediante fasce di reperibilità;
iii. possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Qui si pone un tema collegato alle mansioni ed al ruolo del lavoratore rispetto allo svolgimento della prestazione e all'organizzazione, e quello delle strumentazioni necessarie per l'adempimento.

[1] L'articolo 19 dell'A.S. 2233-B prevede che: "*1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.*
2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato".
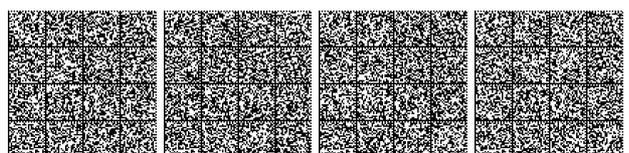
In particolare non dovrebbe sussistere l'obbligo dell'amministrazione di fornire la strumentazione necessaria. Tuttavia nel caso in cui la fornisce si pongono i noti temi, analoghi al telelavoro, sulla sicurezza e buon funzionamento della strumentazione fornita e sui relativi costi.

c) Misure organizzative per l'adozione di servizi di supporto alla genitorialità
L'articolo 14, comma 2, della legge 124/2015, prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, e servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
Si sottolinea l'importanza della diffusione e condivisione delle iniziative riguardanti l'attivazione di servizi di supporto alla genitorialità da parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano già avviato esperienze in tal senso.
Attraverso tali convenzioni e accordi interministeriali, infatti, le amministrazioni pubbliche potranno garantire, anche a risorse economiche invariate, una migliore accessibilità dei servizi di cura e assistenza che risulti compatibile con gli orari di lavoro sia delle lavoratrici, sia dei lavoratori.

L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'articolo 14 della legge 124/2015 costituiscono oggetto di valutazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Per valutare gli effetti dell'introduzione del nuovo modello organizzativo del lavoro è, infatti, indispensabile un'accurata valutazione della *performance* e un'analisi dei risultati del lavoro.

I dirigenti sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante, *in itinere* ed *ex-post*, riconoscendo maggiore fiducia alle proprie risorse umane ma, allo stesso tempo, ponendo maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa.

A tal fine, ciascuna amministrazione individua nell'ambito dei propri sistemi di misurazione e valutazione della performance idonei indicatori per la verifica dell'impatto delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, in termini di efficacia e efficienza dell'azione amministrativa, anche coinvolgendo i cittadini fruitori, sia individualmente sia nelle forme associative, come previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015.

E. Bilancio di genere

Le misure adottate in applicazione dell'articolo 14 della legge 124/2015 sono da considerare utili anche al fine del monitoraggio delle politiche di genere da evidenziare nell'ambito del bilancio di genere dello Stato di cui all'articolo 38-septies alla legge 31 dicembre 2009, n. 196:

"*Art. 38-septies. (Bilancio di genere). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.*
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009».

F. Obiettivi

L'obiettivo qualitativo fissato dall'articolo 14 della legge 124/2015 è quello di favorire l'adozione da parte delle PA di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (modalità concettualmente riconducibili al lavoro agile o *smart working*).

L'obiettivo quantitativo è quello di permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità.

Si tratta, in sintesi, di promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro volta a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei lavoratori e a realizzare una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Questo non vuol dire che si possa individuare un *template* unico di approccio. Ogni amministrazione può individuare autonomamente, nell'ambito della cornice normativa e nel concreto perseguimento degli obiettivi sottesi, il modello rispondente alle proprie esigenze e caratteristiche. Inoltre, le misure di conciliazione non postulano una soluzione unica valida per tutte le organizzazioni, ma possono richiedere l'elaborazione di strumenti su misura, da utilizzare per contemperare e soddisfare gli interessi e le esigenze di tutti gli attori coinvolti.

Tanto per il telelavoro quanto per un progetto di lavoro agile occorre considerare che ogni amministrazione ha proprie caratteristiche e dinamiche organizzative di cui tener conto. Non esistono, dunque, modelli statici di *smart working*. Tuttavia, nel voler immaginare un percorso, quantomeno metodologico, può aiutare definire pilastri di partenza e aspetti rilevanti, nonché fasi concrete di attuazione.

Di seguito si individuano alcuni pilastri fondamentali per il raggiungimento dei risultati attesi, pilastri che costituiranno oggetto di approfondimento nelle sezioni specifiche di cui alle presenti linee di indirizzo:

1. Rafforzare l'organizzazione del lavoro secondo modelli incentrati sul conseguimento dei risultati adeguando i propri sistemi di misurazione e valutazione della *performance* per verificare l'impatto, sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
2. Prevedere sia nel Piano della *performance*, sia nel Sistema di misurazione e valutazione della *Performance* le modalità applicative del telelavoro e del lavoro agile tenendo anche conto di quanto previsto dal punto 1.
3. Valutare, nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche, le capacità innovative dei dirigenti in materia organizzativa.
4. Valorizzare le competenze dei singoli e dei gruppi.
5. Responsabilizzare i propri lavoratori e favorire relazioni fondate sulla fiducia.
6. Realizzare gli interventi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione dei documenti previsti dalla normativa vigente, predisponendo le infrastrutture tecnologiche adeguate, da tenere in considerazione anche ai fini dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore.
7. Operare nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventualmente attraverso modalità di compensazione nell'ambito del bilancio triennale, previa verifica della praticabilità di questa possibilità.
8. Individuare possibili risparmi conseguenti.
9. Garantire e verificare l'adempimento della prestazione lavorativa. Svolgere il potere di controllo come proiezione del potere direttivo del datore di lavoro finalizzato alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa.
10. Definire le modalità applicative alle lavoratrici o ai lavoratori agili degli istituti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale e le forme di partecipazione delle OO.SS..
11. Definire gli elementi essenziali dell'accordo individuale tra amministrazione e lavoratrice o lavoratore agile o dell'adesione al programma dell'amministrazione al fine di regolare le modalità applicative e gli adempimenti a carico delle parti.
12. Verificare l'integrità del patrimonio dell'amministrazione e la protezione dei dati utilizzati;
13. Adeguare le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla prestazione lavorativa svolta con le modalità dello *smart working*.

G. Attuazione e monitoraggio della direttiva

Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione della direttiva, anche avvalendosi della collaborazione dei CUG e degli OIV.

Per supportare operativamente le amministrazioni nell'attuazione della direttiva, i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono a predisporre i seguenti strumenti:

- ✓ un'area web dedicata alla direttiva e accessibile dalle home page delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'area conterrà il materiale di riferimento (normativa, studi, ricerche e strumenti) sui temi affrontati dalla direttiva;
- ✓ strumenti di monitoraggio, format e moduli di adesione alle modalità di lavoro agile utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni.

Entro trenta giorni dall'adozione della presente direttiva, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di monitoraggio di durata biennale al fine di:

- o fornire supporto alle pubbliche amministrazioni destinatarie della Direttiva nella fase di sperimentazione delle misure previste dall'articolo 14 della legge 124/2015;
- o monitorare e verificare l'attuazione della Direttiva;
- o formulare eventuali proposte per la modifica o integrazione della Direttiva.

2. *PROPOSTE METODOLOGICHE*

A. Indicazioni operative per l'attivazione del lavoro agile

La presente sezione fornisce indicazioni operative di massima e non vincolanti. Resta ferma, infatti, l'autonomia delle amministrazioni a definire il percorso di attuazione più consono in relazione al proprio ordinamento.

Fase 1: Analisi del contesto

1) Creazione di un gruppo di lavoro interno, senza oneri aggiuntivi, composto da membri dell'amministrazione con esperienza in materia che supportino l'amministrazione nell'avvio della sperimentazione e nella fase di valutazione e monitoraggio.

2) Analisi dell'amministrazione, in termini di caratteristiche di macrostruttura organizzativa (Dipartimenti, Settori, Uffici ecc.) e mappatura delle attività e dei processi, inizialmente riferiti alle strutture presso le quali si intende avviare la sperimentazione. Quello che va osservato oltre all'organigramma formale è anche l'organizzazione reale, le modalità di lavoro che si stabiliscono all'interno dei gruppi, le subculture (ad esempio le consuetudini agli orari e ai ritmi di lavoro, la presenza di gruppi informali, ecc.).

3) Analisi e mappatura del personale e rilevazione dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori; si tratta di realizzare una vera e propria analisi quantitativa del personale con la quale si tracci una fotografia dell'amministrazione, integrata di aspetti qualitativi, legati ai carichi di cura familiare e ai ritmi di vita e di lavoro dei lavoratori congeniali (o meno) all'attivazione di un percorso di flessibilità. Tutti sono potenzialmente destinatari dell'intervento, con possibilità di privilegiare alcune categorie e di differenziare in ragione della tipologia del rapporto di lavoro (indeterminato, determinato, part-time)

Fase 2: definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile

1) Definizione delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile attraverso un Piano o atto interno (che contenga a titolo esemplificativo indicazioni in merito alla durata, rientri settimanali, fasce di contattabilità, utilizzo degli strumenti tecnologici, criteri di scelta in caso di richieste superiori al numero disponibile; sicurezza sul lavoro ecc.)

- Eventuale individuazione delle attività che non possono essere svolte secondo le nuove modalità di lavoro agile e delle attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. Le attività dovrebbero essere messe in relazione con le unità organizzative a cui fanno capo.
- Identificazione delle modalità di realizzazione per il lavoro agile. Analogamente a quanto previsto per il telelavoro è auspicabile che ciascuna amministrazione adotti un Piano per la realizzazione delle nuove modalità spazio temporali della prestazione lavorativa, eventualmente in forma congiunta con il Piano per il telelavoro. Sarebbe ancora più opportuno predisporre a monte un apposito atto interno previo passaggio con le organizzazioni sindacali e trasmissione al Comitato Unico di Garanzia (CUG);
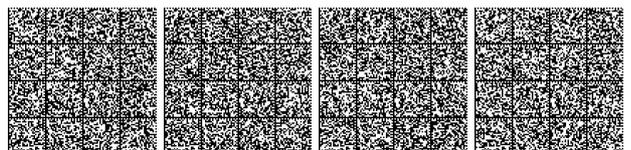
- Alla richiesta su base volontaria dovrebbe seguire un'autorizzazione, un accordo individuale o un'adesione al programma. Il documento dovrebbe disciplinare anche i casi di recesso sia da parte del datore di lavoro che della lavoratrice o del lavoratore.

2) Definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere nel rispetto di quelli prefissati *ex* art. 14 L.124/2015

Al fine di raggiungere l'obiettivo minimo del coinvolgimento del 10 per cento dei dipendenti di ciascuna amministrazione previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 a titolo esemplificativo le amministrazioni pubbliche potrebbero:

- programmare obiettivi annuali per il telelavoro e per le modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, in prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo imposto dalla legge;
- selezionare (CRITERI DI SCELTA) il personale che su base volontaria chiede di avvalersi del telelavoro o di lavoro agile, compatibilmente con i criteri di selezione predefiniti (che tengano conto ad esempio delle condizioni di salute o gestione dei tempi, esigenze di conciliazione e di tutela delle cure parentali, in generale della sostenibilità del lavoro) (AMBITO SOGGETTIVO)

3) Verifica degli spazi e della dotazione tecnologica: valorizzazione e razionalizzazione

Per il lavoro agile la lavoratrice o il lavoratore possono utilizzare strumenti tecnologici propri ovvero eventualmente messi a disposizione dall'amministrazione.

Il lavoro agile consentendo al dipendente di lavorare al di fuori dell'ufficio, secondo le condizioni concordate con l'amministrazione di appartenenza, indirettamente incentiva la diffusione del cosiddetto *"desk sharing"*, cioè la possibilità di condividere una postazione di lavoro e più in generale la creazione di spazi di lavoro condivisi.

A titolo esemplificativo per creare aree di *co-working*[2] utilizzando le risorse esistenti si potrebbe:

Step.1. mappare le postazioni o gli uffici che non sono occupati per lunghi periodi (ad esempio per lunghe malattie o maternità)

Step 2. creare un sistema interno di prenotazione che permetta al personale dipendente di prenotare la postazione anche al di fuori della propria sede di lavoro.

4) Sicurezza e assicurazione obbligatoria

Per garantire la tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice o del lavoratore, che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ciascuna amministrazione consegna al personale coinvolto, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta (si rinvia alla sezione specifica) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione all'esterno della sede di lavoro.

<u>*Fase 3: avvio della sperimentazione*</u>

La sperimentazione potrebbe svolgersi attraverso l'avvio di un progetto pilota che coinvolga preliminarmente ad esempio un'unità organizzativa che per caratteristiche si presta maggiormente alla prima fase di sperimentazione.

---

[2] Il *co-working* si definisce come una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali basata sulla condivisione dell'ambiente di lavoro ed eventualmente delle postazioni informatiche da parte di lavoratori e lavoratrici dipendenti da diversi datori di lavoro, ovvero dipendenti dallo stesso datore di lavoro ma assegnati a diverse articolazioni territoriali. La condivisione del luogo di lavoro, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione, da un lato realizza l'obiettivo della razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi, con evidenti risparmi di spesa, dall'altro permette di garantire esigenze di conciliazione. Lo sviluppo del *co-working* permette la creazione e lo sviluppo di centri polifunzionali per l'erogazione di servizi pubblici. Si pensi ad una pluralità di amministrazioni che condividono spazi e nell'ambito di questi erogano servizi pubblici diversi, o al caso di amministrazioni con una pluralità di sedi territoriali che permettano ai dipendenti per alcuni giorni a settimana di svolgere la propria prestazione lavorativa in una sede della propria amministrazione diversa da quella di assegnazione.
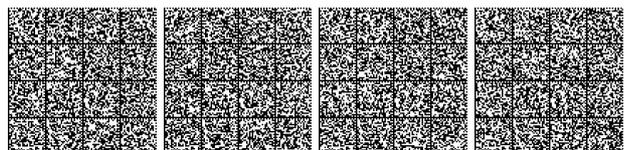
- Individuazione del personale da adibire a progetti di lavoro agile, eventualmente secondo criteri di scelta predefiniti;
- Definizione del progetto individuale di lavoro agile, in conformità con quanto indicato nel progetto generale e sua confluenza nell'accordo individuale;
- Avvio della sperimentazione.

Fase 4: monitoraggio e valutazione
L'Amministrazione predispone un sistema di monitoraggio che consente di ottenere una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti, anche sulla base delle informazioni fornite ai dirigenti responsabili dei progetti individuali di lavoro agile, ciò anche la fine di proseguire la sperimentazione.
Ciascuna amministrazione per valutare i singoli progetti individuali definirà un insieme specifico di indicatori rilevanti, significativi e misurabili rispetto alle proprie caratteristiche strutturali e finalità istituzionali.

B. Azioni trasversali: formazione e sensibilizzazione

- Promozione, anche attraverso la Scuola Nazionale di Amministrazione, di percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti ai dipendenti pubblici e in particolare ai dirigenti, sui temi delle nuove modalità organizzative del lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro in tema di *smart working*.
- Diffusione di buone pratiche in materia di telelavoro e lavoro agile;
- Facoltà di ricorrere a convenzioni tra amministrazioni con caratteristiche omogenee per l'attuazione, anche in forma associata, dell'articolo 14 della legge 124/2015;
- Al fine di favorire la diffusione di un nuovo modello culturale della prestazione lavorativa improntato alla flessibilità organizzativa nell'ottica dei risultati e di una maggiore produttività, le amministrazioni potrebbero creare apposite aree *web,* sui propri siti istituzionali, ove pubblicare gli atti interni di regolazione, eventuali *faq*, format, esperienze positive anche di altre amministrazioni eventualmente replicabili.

C. Partecipazione sindacale

- Predisposizione di un documento programmatico sul lavoro agile da trasmettere ai sindacati recante la definizione di alcuni degli aspetti più importanti che andranno a connotare il lavoro agile, quali, ad esempio: le attività ammesse a lavoro agile; i criteri di preferenza da utilizzare in caso di un numero di richieste superiore alla percentuale di dipendenti che, sulla base della normativa vigente, possano avere accesso a forme di lavoro agile; la disciplina sulle fasce di contattabilità; la definizione dei criteri per verificare l'attività resa a distanza.

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI, GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI

A. Organizzazione del lavoro

Una delle principali sfide dell'introduzione dello *smart working* nelle pubbliche amministrazioni è il cambiamento della cultura organizzativa. A ben vedere, le nuove tecnologie di produzione di tipo digitale consentono di superare il concetto della "*timbratura del cartellino*" e della "*presenza fisica*" in ufficio e quindi di una prestazione lavorativa svolta in una sede e in un orario di lavoro definiti. Molte attività lavorative possono essere svolte al di fuori della propria sede lavorativa e in orari non necessariamente prestabiliti.

Ciò a fronte di:
a) una cultura manageriale e modelli organizzativi fondati sulla definizione di processi e indicatori, ovvero sulla programmazione e sul perseguimento di obiettivi e quindi sulla misurazione dei risultati, piuttosto che sul numero di ore lavorate;
b) una maggiore autonomia e capacità decisionale unite a flessibilità riconosciuta ai lavoratori, sviluppando negli stessi una responsabilità di risultato piuttosto che di mera prestazione, nonché una maggiore motivazione tenuto conto anche degli effetti sul "*work-life balance*";
c) relazioni professionali fondate sulla fiducia e sulla gestione intelligente del lavoro, stimolando comportamenti virtuosi e favorendo uno spirito di collaborazione e valorizzazione dei talenti;
d) massima comunicazione e condivisione delle informazioni e sistemi tecnologici ed organizzativi che privilegiano, secondo la logica della *Sharing Economy*, l'accesso agli strumenti piuttosto che la titolarità della postazione di lavoro o l'assegnazione della scrivania fissa, arrivando a superare l'identificazione della sede di lavoro con gli spazi messi a disposizione dal datore di lavoro;
e) miglioramento dei servizi, incremento della produttività, maggiore benessere organizzativo e riduzione dei costi.
Partendo dai presupposti sopra individuati ciascuna amministrazione potrà definire progetti di *smart working* partendo da una mappatura dei processi e dalla focalizzazione delle attività connesse, distinguendo tali attività in ragione delle loro caratteristiche e del grado di mobilità.
Le attività potranno essere distinte in ragione del tipo di prestazione e di interazione richieste (es. attività intellettuali fondate sulla concentrazione o sull'elaborazione di proposte, di tipo comunicativo o collaborativo), nonché in ragione dello spazio fisico più idoneo a svolgerle, con conseguente pesatura del grado di mobilità delle stesse ai fini di un corretto svolgimento, attraverso un'analisi combinata dei fattori rilevanti.
Occorre altresì tenere conto delle caratteristiche comportamentali dei lavoratori, valutando il loro grado di affidabilità, la capacità di organizzazione e di decisione, di propensione all'assunzione di responsabilità.
Potenzialmente a nessuna categoria di lavoratrice o lavoratore è preclusa la possibilità di organizzare la prestazione in modo agile, laddove il tipo di attività svolta risulti compatibile.
Le Direzioni del personale sono normalmente quelle più coinvolte nella progettazione e nell'implementazione dello *smart working*, avendo un ruolo cardine sia sul fronte del cambiamento organizzativo, della responsabilizzazione e autonomia dei lavoratori, sia su quello del ripensamento delle modalità di prestazione lavorativa in termini di spazi e orari di lavoro riducendo i tradizionali vincoli con forme di elasticità e flessibilità. In particolare occorre tenere conto della differenza tra **lavoro agile** e **telelavoro** ed evitare di ridurre la flessibilità ad una mera prestazione lavorativa da casa, mantenendo ferme rigidità che non sono richieste atteso che l'attenzione si sposta dal rispetto di un orario di lavoro al raggiungimento di un risultato.
Ricade sempre negli interventi organizzativi anche la realizzazione di ambienti di lavoro *smart*, superando il concetto di postazione fissa o di stanza.
Ovviamente rilevano, in tema di organizzazione, anche le questioni connesse con la digitalizzazione, il ciclo della performance, la valutazione, la sicurezza della lavoratrice o del lavoratore e del patrimonio di dati dell'amministrazione meglio sviluppate nelle successive apposite sezioni.
In ultimo, non per ordine di importanza, è necessario favorire lo *smart working* attraverso interventi formativi sui comportamenti e sugli stili manageriali e un accompagnamento dei lavoratori che ne usufruiscono alla piena comprensione del nuovo strumento. Senza trascurare che l'attività di formazione potrebbe essa stessa svolgersi in modo agile sia dal lato del docente che da quello del discente.
Resta fermo il rispetto del vincolo di invarianza di spesa e, semmai, di riduzione complessiva dei costi attraverso l'adozione di soluzioni di condivisione degli spazi e dei mezzi.
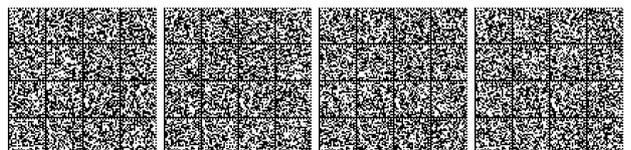
B. Gestione del rapporto di lavoro

Lo *smart working*, si innesta nel vigente assetto di regole legali e contrattuali del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Parlando di lavoro agile ci troviamo di fronte alla necessità di individuare modalità agili di svolgimento della prestazione lavorativa che superino, come più volte detto, le rigidità tradizionali del lavoro subordinato svolto in uno spazio ed in un orario definiti.
Il posto di lavoro, quindi, non deve più necessariamente coincidere con la sede abituale di lavoro e con un predefinito orario di servizio.
Va ribadita la differenza con il telelavoro meglio identificabile come prestazione lavorativa a distanza (ad esempio presso l'abitazione della lavoratrice o del lavoratore). Nel lavoro agile c'è una diversa concezione del tempo e quindi dell'orario, nonché del potere di controllo esercitato dal datore di lavoro nei termini e con le modalità definite nell'apposito accordo individuale nel rispetto dell'articolo 21 dell'A.S. 2233-B. Occorre, pertanto, dare piena attuazione al concetto di autonomia e responsabilizzazione ferme restando le regole della subordinazione.
L'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015 prevede espressamente che le amministrazioni, nell'adottare misure organizzative volte all'attuazione del telelavoro e alla sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantiscano che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
In generale, al di là degli aspetti specificamente indicati dalla norma, il principio di non discriminazione deve essere garantito con riferimento al trattamento giuridico ed economico della lavoratrice o del lavoratore agile (articolo 20 dell'A.S. 2233-B).
Andremmo a tradire la stessa essenza del lavoro agile laddove vi fosse una penalizzazione connessa con il superamento dell'idea di spazio e di tempo, superamento che è alla base dello *smart working*.
Resta fermo che, ai fini dell'applicazione degli istituti normativi e contrattuali relativi al trattamento giuridico ed economico della lavoratrice o del lavoratore, le amministrazioni tengono conto della modalità di articolazione dell'orario di lavoro durante le giornate di *smart working*.
Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione e di non vanificare gli altri istituti con la finalità della conciliazione vita-lavoro già riconosciuti al dipendente (come nel caso del *part- time* e dei permessi previsti dalla legge 104/1992 ecc.), è necessario che l'atto interno sul lavoro agile dell'amministrazione, adottato in base a quanto indicato in seguito, non determini esclusioni rispetto al personale destinatario dello stesso. Tutt'al più, la circostanza che al dipendente siano già riconosciute misure di flessibilità può essere considerata ai fini della definizione dei criteri di priorità nell'accesso al lavoro agile, qualora le richieste avanzate dai dipendenti siano numericamente superiori alle posizioni rese disponibili dall'amministrazione.

C. Relazioni sindacali

Il ricorso al lavoro agile richiama il tema delle relazioni sindacali che la pubblica amministrazione, in qualità di datore di lavoro, è chiamata a garantire.
Sul punto va detto che in materia di *smart working*, in assenza di specifiche disposizioni normative e contrattuali, soccorrono le disposizioni normative di carattere generale in materia di poteri datoriali e di riparto di competenza tra fonte legislativa e fonte contrattuale.
Dunque, si rinvia all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che a normativa vigente prevede che, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
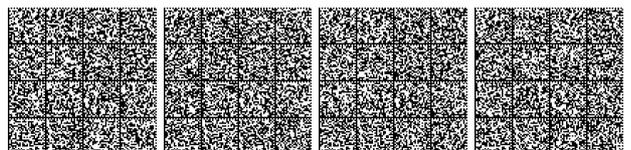
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
Si aggiunge che il vigente articolo 40, comma 1, dello stesso d.lgs. 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Pertanto, nel ricorso al lavoro agile, per gli aspetti connessi alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici è richiesta la sola informativa sindacale, mentre per i profili concernenti i rapporti di lavoro non potrà prescindersi dalle altre forme di partecipazione sindacale previste o dalla contrattazione laddove si rientri nelle materie di competenza della stessa.
In assenza di una disciplina contrattuale in materia che preveda le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale, si ritiene che, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, sia comunque opportuno un confronto preventivo con i sindacati.
Resta fermo che, anche rispetto alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici per cui i contratti collettivi possono prevedere l'informativa, le singole amministrazioni possono avviare percorsi di condivisione e confronto con le organizzazioni sindacali che, in un'ottica di collaborazione, possano essere utili per l'applicazione di un istituto innovativo come il lavoro agile.

D. Disciplina interna

E' necessario che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adottino un atto interno, secondo i rispettivi ordinamenti, in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro.
Nel dettaglio, l'atto interno può riguardare i seguenti aspetti enucleati in maniera non esaustiva:

1. definizione di lavoro agile anche attraverso l'indicazione delle differenze rispetto al telelavoro;
2. individuazione della platea dei destinatari, ferma restando la necessità di garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nonché tra personale in regime di tempo pieno e personale in regime di tempo parziale; resta altresì fermo quanto chiarito nel punto 3;
3. richiamo al principio di non discriminazione anche al fine di garantire che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;
4. individuazione della modalità di realizzazione dell'obiettivo minimo fissato dall'articolo 14 della legge 124/2015 (ossia permettere che, entro tre anni, almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, possa avvalersi del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa), con il coinvolgimento degli uffici;
5. indicazione della procedura di accesso al lavoro agile e delle modalità di gestione della stessa (gestione accentrata con un unico ufficio competente o gestione decentrata con competenza dei diversi uffici coinvolti);

6. definizione delle modalità di attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni con articolazione territoriale;
7. eventuale individuazione delle attività compatibili con il lavoro agile, fermo restando il coinvolgimento dei dirigenti nella mappatura delle attività, e la possibilità di riconoscere l'autonomia del dirigente nell'individuare attività che, all'occorrenza, possono essere svolte con la modalità del lavoro agile;
8. definizione della postazione e degli strumenti di lavoro;
9. eventuale individuazione della sede di lavoro e delle modalità di comunicazione al datore di lavoro;
10. individuazione del ruolo dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) nell'attuazione del lavoro agile;
11. indicazione dei criteri di accesso al lavoro agile con l'indicazione delle categorie di personale a cui è attribuito un titolo di precedenza nel ricorso a tale modalità di lavoro;
12. fissazione delle modalità di esercizio della prestazione lavorativa con indicazione dei giorni/periodi in cui è possibile ricorrere allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
13. richiamo al trattamento giuridico ed economico del dipendente, fatto salvo il principio di non discriminazione;
14. fermo restando il divieto di discriminazione, previsione dell'eventuale esclusione, per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, di prestazioni eccedenti l'orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro;
15. eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto;
16. rinvio alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
17. individuazione della disciplina in materia di sicurezza delle comunicazioni e privacy;
18. individuazione della disciplina in materia di formazione, informazione, assicurazione e diritti sindacali del dipendente;
19. richiamo ai criteri e alle procedure per l'erogazione delle risorse di cui al fondo unico di amministrazione anche in riferimento al personale che presta la propria attività con la modalità del lavoro agile;
20. richiamo al controllo di gestione e al sistema di misurazione e valutazione della performance;
21. definizione di misure volte a garantire la trasparenza e le forme di pubblicazione più idonee connesse alle iniziative e all'implementazione del lavoro agile;
22. definizione del numero di giorni, di ore, di mesi, di anni di durata dello *smart working* con prevalenza della modalità di prestazione in sede, valutando la frazionabilità in ore ovvero il ricorso al lavoro per la giornata intera e ragionando in termini di giorni fissi o giorni variabili;
23. regolamentazione di specifici obblighi riconducibili a quelli di diligenza e di fedeltà previsti per i lavoratori agili nel codice di comportamento dell'amministrazione, come in seguito evidenziato;
24. rinvio alla previsione nell'accordo con la lavoratrice o il lavoratore agile dei tempi di riposo nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione della lavoratrice o del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (c.d. "*diritto alla disconnessione*") e di ogni altro contenuto previsto dall'articolo 19 dell'A.S. 2233-B.
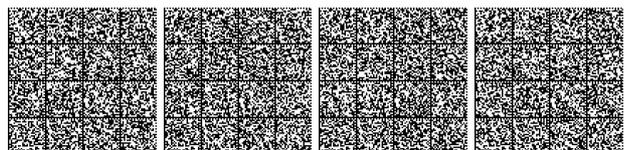
L'atto interno rinvia alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai contratti collettivi nazionali integrativi e ai contratti decentrati integrativi per la regolamentazione dei diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Rinvia, altresì, all'accordo individuale stipulato tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore al fine di definire tempi, contenuti e modalità di esercizio della prestazione lavorativa nel rispetto delle fonti di disciplina sopra richiamate. E' opportuno che l'atto interno definisca un modello di accordo da adottare nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 19 dell'A.S. 2233-B.

E. Monitoraggio

Al fine di verificare l'attuazione dell'obiettivo fissato dall'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015 e l'impatto delle misure adottate in termini di benessere organizzativo, organizzazione dell'amministrazione, produttività e risparmi le amministrazioni dovrebbero predisporre un sistema di monitoraggio che consenta di ottenere una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti, anche sulla base delle informazioni fornite ai dirigenti responsabili dei progetti individuali di lavoro agile.
Il monitoraggio è finalizzato ad individuare le eventuali misure correttive necessarie per la prosecuzione della fase di sperimentazione e per l'adozione delle misure a regime.

F. Il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro nello *smart working*

L'articolo 21 dell'A.S. 2233-B prevede che:
"*1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.*
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari."
Secondo le previsioni degli articoli 2086 e 2104 c.c., il potere di controllo del datore di lavoro consiste nel verificare l'esatto adempimento della prestazione lavorativa anche al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio dell'amministrazione e, per questo, tiene conto di due aspetti propri del rapporto di lavoro di tipo subordinato: il potere organizzativo del datore di lavoro e la diligenza del prestatore.
Di regola, uno dei principali strumenti utili per verificare l'adempimento della prestazione lavorativa è l'accertamento della presenza in termini di orario del dipendente mediante controlli di tipo automatizzato, come disposto dalle vigenti normative in materia.
E' utile riportare l'articolo 4 della l. n. 300 del 1970, come recentemente modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015 e dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 2016 secondo cui:
"1. *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*
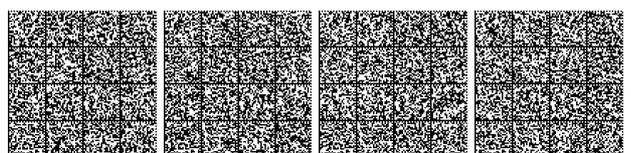
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."
Fermo restando quanto sopra, l'esercizio del potere di controllo sulla presenza in servizio della lavoratrice o del lavoratore agile potrebbe essere regolato nell'ambito dell'accordo individuale attraverso la previsione di fasce di reperibilità articolate in relazione all'orario di servizio eventualmente previsto nel regolamento interno dall'amministrazione, allo scopo di assicurare il coordinamento tra la prestazione di lavoro con modalità di *smart working* e l'organizzazione complessiva del datore di lavoro.
Peraltro, viste le finalità di conciliazione dell'attività lavorativa con le esigenze di tutela della vita familiare della lavoratrice o del lavoratore da realizzare attraverso modalità di svolgimento della prestazione in *smart working*, il potere di controllo, ferma restando la configurazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, deve essere esercitato con riguardo al risultato della prestazione, in termini sia qualitativi sia quantitativi, in relazione alle priorità definite dal dirigente.
Centrale è, pertanto, il ruolo del dirigente cui è affidata la gestione del personale che svolge la prestazione con modalità di lavoro agile, che deve individuare le attività da svolgere in lavoro agile definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità.
Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti *"d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici,…;".*
Fermo restando che i dirigenti, secondo quanto previsto dall'atto interno dell'amministrazione, concorreranno all'individuazione del personale da avviare a modalità di lavoro agile anche alla luce della condotta complessiva dei dipendenti, analogamente a quanto previsto per i controlli sulle assenze per malattia dall'articolo 55-*septies*, comma 5, del d.lgs. 165/2001, starà a loro, quali datori di lavoro che esercitano un potere di controllo diretto sui dipendenti *smart workers* ad essi assegnati, organizzare per essi una programmazione settimanale-quindicinale delle priorità e, conseguentemente, degli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo. La verifica del conseguimento degli stessi, che potrà essere realizzata mediante la stesura di una reportistica secondo una cadenza concordata tra dirigente e lavoratrice o lavoratore, ovvero attraverso momenti di confronto nei giorni di presenza in sede della lavoratrice o del lavoratore, costituirà esercizio del potere di controllo della prestazione lavorativa.

G. Potere disciplinare

Si rammenta che le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni e procedure conciliative costituiscono norme imperative e trovano applicazione anche per i lavoratori agili. Secondo quanto previsto dall'articolo 55 del d.lgs. 165/2001 anche per tali lavoratori "*Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile……si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.".*
Conseguentemente il potere disciplinare va esercitato tenuto conto delle seguenti linee direttrici:

1) obbligo di diligenza della lavoratrice o del lavoratore agile, secondo le previsioni dell'articolo 2104 c.c., dovrebbe essere regolato in modo specifico nell'ambito del codice di comportamento dell'amministrazione, dell'atto interno dell'amministrazione e dell'accordo individuale;
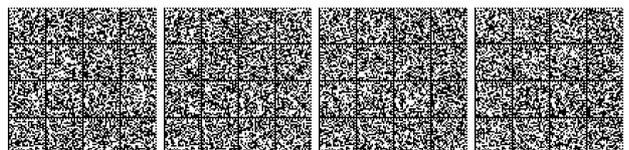
2) specifici obblighi riconducibili a quello di fedeltà di cui all'articolo 2105 c.c. dovrebbero essere previsti per i lavoratori agili in modo specifico nell'ambito del codice di comportamento dell'amministrazione, dell'atto interno dell'amministrazione e dell'accordo individuale.

Il codice di comportamento appare la sede di regolazione più opportuna per la definizione di aspetti comportamentali specifici per la lavoratrice o il lavoratore agile, anche al fine di un coordinamento con la disciplina normativa e contrattuale vigente in materia disciplinare.[3]

In adesione alle linee direttrici sopra richiamate, potrebbe pertanto essere introdotta nel codice di comportamento di ciascuna amministrazione, ai sensi del comma 2, dell'articolo 1, del d.P.R. n. 62 del 2013, una sezione che preveda misure specifiche per i lavoratori agili riguardanti:

- rispetto dell'orario di servizio ove articolato secondo una particolare modalità in base al regolamento dell'amministrazione;
- riservatezza;
- custodia degli strumenti utilizzati nel caso di apparecchi forniti dall'amministrazione;
- incompatibilità e divieto di cumulo d'impieghi.

Con riferimento ai casi di licenziamento disciplinare contemplati dall'articolo 55-*quater* del d.lgs. 165/2001, le amministrazioni potrebbero definire nell'ambito del codice di comportamento modalità specifiche di verifica rispetto alle infrazioni ivi disciplinate. Si applicano, in ogni caso, gli istituti previsti in materia dalla normativa vigente.

4. INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E PROTEZIONE DEI DATI, CUSTODIA, RISERVATEZZA

A. Infrastrutture abilitanti per il lavoro agile

In molte amministrazioni è sostanzialmente già oggi disponibile l'accesso ai dati e agli applicativi da parte dell'utente presso qualunque postazione di lavoro, anche se dislocata presso una sede diversa da quella consueta di lavoro, purché all'interno della rete organizzativa. Sono infatti certamente disponibili:

- profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e delle abilitazioni;
- tracciatura degli accessi ai sistemi e agli applicativi;
- disponibilità di documenti in formato digitale grazie a Protocollo Informatico e/o altri sistemi di gestione documentale.

Le 3 componenti sopra indicate sono necessarie per consentire di lavorare in modalità *smart* ovunque all'interno dell'amministrazione, sebbene non siano sufficienti ad abilitare forme di lavoro agile.

Laddove sia già possibile accedere ai sistemi informativi in uso anche da remoto, occorre adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e protezione di informazioni sensibili/dell'amministrazione, che potrebbero entrare in possesso di soggetti estranei all'amministrazione stessa ove si lavorasse al di fuori della sede.

In termini di infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, emergono le seguenti considerazioni:

- disponibilità di accessi sicuri dall'esterno agli applicativi e ai dati di interesse per l'esecuzione del lavoro, con l'utilizzo di opportune tecniche di criptazione dati e VPN;
- funzioni applicative di "*conservazione*" dei dati/prodotti intermedi del proprio lavoro ai dipendenti che lavorino dall'esterno;
- disponibilità di applicativi *software* che permettano alla lavoratrice o al lavoratore nell'ottica del lavoro per flussi, di lavorare su una fase del processo lasciando all'applicativo l'onere della

[3] L'articolo 21, comma 2, dell'A.S. 2233-B prevede che "*L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari*".
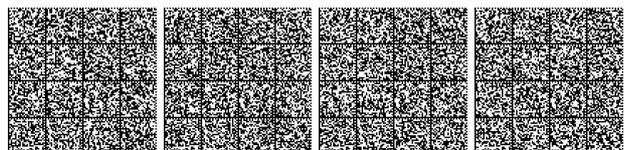
gestione dell'avanzamento del lavoro, nonché dell'eventuale sequenza di approvazione di sottoprodotti da parte di soggetti diversi, nel caso di flussi procedimentali complessi con più attori;
- disponibilità di sistemi di prenotazione delle postazioni di lavoro/aree di lavoro, per sé o per gruppi di lavoro in cui si è coinvolti;
- disponibilità di tecnologie che riescano a tracciare l'attività dei dipendenti svolta fuori dagli uffici, sia in termini di tempi (es. tempo intercorso dal primo accesso al *logout*, quindi effettiva presenza) sia in termini di lavoro effettivamente svolto.

Tanto nel paradigma BYOD ("*bring your own device*", porta con te il tuo dispositivo), ampiamente utilizzato nel mondo anglosassone, quanto nel caso in cui i *device* mobili utilizzati dallo *smart worker* per l'accesso ai dati/applicativi siano forniti dall'amministrazione, è auspicabile che gli stessi siano configurati alla lavoratrice o al lavoratore dall'amministrazione medesima, per ragioni di sicurezza e protezione della rete.

5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Ai fini della diffusione del *lavoro agile* la misurazione e valutazione della performance rileva sotto due profili. Il primo riguarda il sistema di misurazione valutazione della performance organizzativa e individuale come condizione abilitante per un efficace ricorso al lavoro agile all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Il secondo profilo attiene all'inserimento di obiettivi di diffusione dello *smart working* nei piani della performance e di conseguenza come oggetto di valutazione della performance individuale ed organizzativa.

A. Valutazione della performance come condizione abilitante lo *smart working*

Lo *smart working* è uno strumento che mira all'incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento della performance individuale ed organizzativa.
In tal senso la dimensione della *performance* organizzativa si lega con forza ai sistemi di programmazione e controllo, alla modalità di definizione degli obiettivi attesi e alla misurazione dei risultati conseguiti.
Le amministrazioni pubbliche che vogliono sperimentare con successo lo *smart working* sono chiamate a:

- rafforzare i metodi di valutazione improntati al raggiungimento dei risultati a fronte di obiettivi prefissati e concordati al fine di adattarli a un'attività lavorativa gestita per obiettivi e a valutare gli esiti nell'ambito della misurazione della *performance*;
- realizzare un'analisi/revisione preliminare dei processi e delle attività, per individuare quali contenuti e quali funzioni si prestano meglio alla flessibilità dei tempi di lavoro;
- fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di forme di *smart working*.

ed eventualmente:

- a realizzare un'indagine sulla domanda di flessibilità espressa dai lavoratori (questionari, interviste, *focus group*);
- a monitorare e valutare l'impatto del lavoro agile sulla *performance* organizzativa.

In relazione alla valutazione della *performance* organizzativa, occorre individuare appositi set di indicatori atti a misurare:
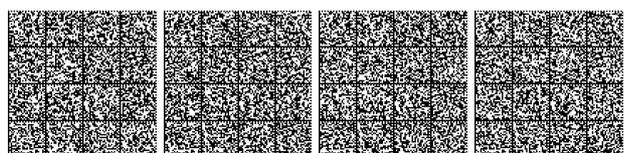
- la maggiore produttività (ad es. aumento servizi e attività realizzati dagli *smart workers*);
- la maggiore qualità dei servizi (n. utenti, clienti o committenti che dichiarano di ricevere servizi migliori);
- i minori costi (risparmio netto dei consumi);
- il miglior tasso di conciliazione vita-lavoro;
- il miglioramento del benessere organizzativo.

B. Obiettivi di performance organizzativa e valutazione degli impatti della sperimentazione

È possibile includere da subito nei Piani della performance obiettivi trasversali di performance organizzativa riconducibili alla sperimentazione dello *smart working* articolando un piano di azione che può prevedere: (i) definizione di un atto interno; (ii) individuazione responsabile per la gestione dello *smart work*; (iii) definizione cronoprogramma; (iv) approvazione disciplinare di contratto individuale, di accordo individuale o di progetto individuale di *smart work*.
Gli obiettivi organizzativi devono essere definiti sulla base di un cronoprogramma che tenga in considerazione il target del 10% previsto dalla normativa e l'effettiva realizzazione delle fasi previste nella *roadmap* che definisce i passaggi operativi necessari all'attivazione del lavoro agile presso le amministrazioni pubbliche.
Tutto ciò può comportare che le amministrazioni adeguino i propri sistemi di monitoraggio, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto dell'introduzione dello *smart working* e definendo opportuni obiettivi organizzativi, individuali e/o di gruppo. In particolare, per la dirigenza devono essere previsti specifici obiettivi coerenti con le previsioni dell'articolo 14 della legge 124/2015. Ove non fossero già previsti, ai tradizionali indicatori quantitativi di prestazione, si devono associare indicatori qualitativi legati a competenze e comportamenti.
Dal punto di vista delle metodologie, nella fase di sperimentazione è consigliabile prevedere analisi di tipo controfattuale (esempio esperienza ACEA: il primo esperimento di introduzione dello *smart working* con analisi controfattuale nella pubblica amministrazione si è realizzato con un gruppo di trattati di 200 persone e un gruppo di controllo di altre 200 persone con caratteristiche simili alle prime per consentire di valutarne gli effetti).
E' altrettanto importante stabilire un confronto con altre esperienze, anche a livello internazionale (come ad esempio la Corea che, a partire dal 2010 sta sperimentando lo *smart work* nella pubblica amministrazione e ha già iniziato a realizzare analisi di impatto per correggere e migliorare, anche in relazione al miglioramento della performance, le modalità di fruizione dell'istituto da parte dei dipendenti).

6. *SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO*

A. Quadro di riferimento

Si riportano di seguito indicazioni esemplificative per la definizione dei contenuti minimi dell'informativa che il datore di lavoro deve predisporre e consegnare alla lavoratrice o al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'amministrazione.
I contenuti dell'informativa devono essere legati alla definizione di lavoro agile inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

- stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- eseguita, in parte all'interno di locali dell'amministrazione e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

I contenuti dell'informativa dovranno essere sviluppati in funzione dei rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in ambienti diversi da quelli aziendali[4].

A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro:

- consegna al lavoratore e al RLS prima dell'avvio della prestazione di lavoro agile, con cadenza almeno annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni lavorative e di rischio connesse in particolare con il cambio di mansione) l'informativa dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla prestazione da svolgere e le misure da adottare;
- somministra adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora non ricompresa in quella prevista dal d.lgs 81/2008, circa il corretto svolgimento della prestazione di lavoro agile in ambienti *indoor* e *outdoor*;
- nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, si assicura che essi siano conformi normativamente a standard tecnici;
- nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, si assicura che esse siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;
- nel caso in cui fornisca apparecchiature elettriche/elettroniche, predilige quelle a doppio isolamento;
- nel caso in cui non fornisca gli strumenti, le attrezzature o i dispositivi di cui sopra, attua comunque le misure di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008;
- somministra adeguata formazione e informazione circa l'utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione;
- effettua idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti eventualmente forniti al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti *indoor* e *outdoor* diversi da quelli aziendali.

B. Contenuti minimi dell'informativa

A titolo esemplificativo si elencano di seguito i principali punti da sviluppare nell'informativa, a cura del datore di lavoro, con eventuali allegati, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti *indoor*:

- indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull'incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);

[4] Si richiama l'articolo 22 dell'A.S. 2233-B: "*1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.*
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali".
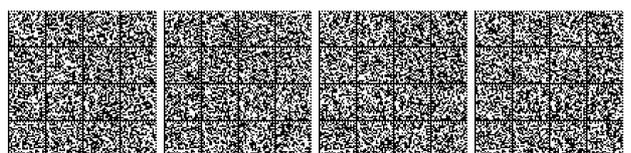
• indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità dei locali, elementi di qualità dell'aria con riferimento al ricambio d'aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.);
• efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell'uso;
• utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d'uso);
• comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
• requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;
• indicazioni sul corretto utilizzo dell'impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.);
• caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
• caratteristiche minime relative alla ergonomia nell'utilizzo di computer portatili, tablet, ecc..

Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolge in ambienti *outdoor* l'informativa deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:

• indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione diretta alla radiazione solare.
• indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità).
• limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente manutenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc..
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.

Si rinvia, infine, alle previsioni del Capo II dell'A.S. 2233-B ed in particolare all'articolo 23 in tema di "*Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali*" secondo cui: "*1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.*
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza."

17A04857

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 giugno 2017.

Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

Vista la direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ed ha previsto la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire le modalità di gestione e la facoltà della stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;

Vista la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva 2002/91/CE;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare l'art. 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Vista la Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio 108;

Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»), successivamente aggiornato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;

Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici ed integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, che dispone «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a va-

lere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della citata legge n. 296 del 2006 nel limite di euro 350.000.000,00, rinviando ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché alle caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimenti da questi presentati;

Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 è ridotto del 50 per cento;

Visto il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Visto l'*addendum* alla convenzione per le attività di gestione del fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A. il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 - Foglio 3429;

Visto il decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 14 aprile 2015, n. 66, attuativo dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto interministeriale n. 66 del 2015, che prevede la possibilità di riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015, entro il termine del 22 settembre 2015;

Visto il secondo *addendum* alla citata Convenzione, sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015, con il quale le Parti intendono definire le modalità di gestione delle fasi successive all'ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, reg. n. 1 - foglio 3365, contenente la documentazione necessaria per la stipula dei contratti di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale sono state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015, pari ad euro 247.093.955,15;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2016 che ha fissato al 18 ottobre 2016 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, n. 282, con il quale è stata disposta la proroga del citato termine del 18 ottobre 2016 al 30 giugno 2017;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all'art. 1, comma 485, assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro annui destinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica;

Considerato che la presentazione delle istanze per l'accesso ai citati finanziamenti agevolati da parte degli enti locali può essere favorita dall'assegnazione degli spazi finanziari di cui al citato comma 485, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, e che i termini per l'attribuzione di tali spazi per l'anno 2018 sono attualmente previsti per il 5 febbraio 2018;

Considerato che per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, n. 40, deve essere allegata al modulo di domanda la diagnosi energetica dell'immobile oggetto di intervento e che molte amministrazioni hanno in corso di affidamento i contratti per l'esecuzione di dette diagnosi, finanziate con le risorse del Fondo Kyoto, ai sensi del citato decreto interministeriale n. 66 del 2015;

Viste le note da parte di Anci e Legambiente, pervenute al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente in data 13 e 8 giugno, con le quali è stata richiesta la possibilità di prorogare i termini per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2016, n. 40;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dal citato decreto ministeriale n. 40 del 2016, fissando la nuova scadenza in coerenza con le considerazioni che precedono;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le citate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Finalità ed oggetto

1. La scadenza del termine per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40 è prorogata alle ore 17,00 del 30 giugno 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A04892

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2017.

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede che «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale»;

Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto in particolare l'art. 3-*bis* del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012, recante «Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012»;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»;

Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:

«In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180» (comma 5);

«I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi» (comma 6);

«Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contri-

buti, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (comma 7);
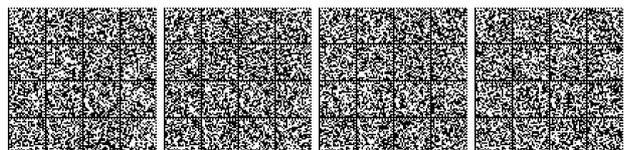
«I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione» (comma 8);

«Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'art. 3-*bis* del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché

2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013» (comma 9);

«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento» (comma 10);

«Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera *b)*, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8» (comma 11);

«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera *b)*, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori» (comma 12);

«Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente» (comma 13);

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il proprio decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2012, registro n. 9, foglio n. 394, recante la concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonché i criteri e le modalità di operatività delle garanzie stesse;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 2012, n. 287, concernente «Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse», ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che «Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente
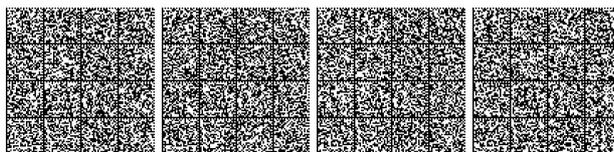
decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto del 28 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2013, n. 12, concernente «Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e dell'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)»;

Visti, in particolare, i commi da 365 a 373 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, i quali stabiliscono rispettivamente che:

«Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita» (comma 365);

«A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373» (comma 366);

«Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto art. 11, comma 7, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (comma 367);

«Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:

a) ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di finanza, nonché ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366» (comma 368);
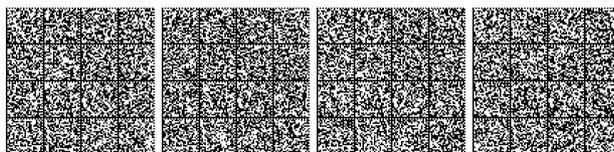
«I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione» (comma 369);

«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento» (comma 370);

«Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate è approvato il modello indicato al comma 368, lettera *b)*, n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 369» (comma 371);

«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori» (comma 372);

«L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)» (comma 373 come modificato dall'art. 1, comma 661 della legge n. 190 del 2014);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 6-*septies* del citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, i quali stabiliscono rispettivamente che:

«1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-*bis* del predetto art. 11, è rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-*bis* e 9 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'art. 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'art. 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La «Cassa depositi e prestiti S.p.a.» e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012» (art. 6);

«All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";

b) al comma 368, lettera *a)*, le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché";

c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità
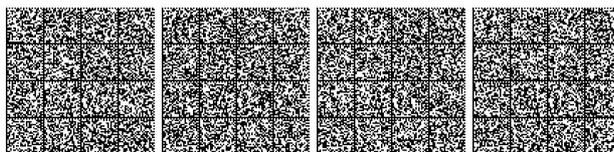
di commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.".» (art. 6-*septies*);

Visto il proprio decreto del 9 agosto 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 settembre 2013, n. 227, concernente «Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e di cui all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, il quale stabilisce che «Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»;

Visto, in particolare, l'art. 3-*bis*, commi da 1 a 3, del citato decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, il quale stabilisce che:

«Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma» (comma 1);

«La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1 (comma 2);

«Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
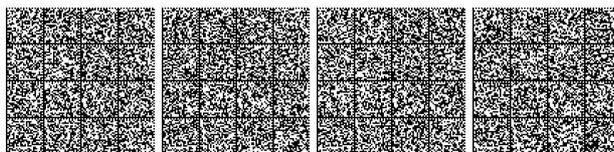
Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*» (comma 3);

Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9-*ter*, del citato decreto-legge 26 giugno 2014, n. 74, il quale stabilisce che «Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato art. 3-*bis*, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo art. 3-*bis*, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto, in particolare, l'art. 10, commi 11-*ter* e 11 quater, del citato decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il quale stabilisce che:

«La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'art. 1, comma 9-*ter*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale» (comma 11-*ter*);

«La "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-*ter* del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-*ter*, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato art. 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti» (comma 11 -*quater*);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

Visto, in particolare, l'art. 6, commi da 1 a 4, del citato decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale ha previsto che:

«Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020» (comma 1);

«I commissari delegati individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012» (comma 2);

«La "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti

contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti. (comma 3);

«Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al presidente della Regione Emilia-Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di "Cassa depositi e prestiti S.p.a." al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 4);

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del 14 novembre 2012, volta a riconoscere ai soggetti finanziatori un più ampio margine temporale per richiedere l'escussione della garanzia dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 14 novembre 2012 di cui in premessa, le parole «devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso» vengono sostituite dalle seguenti parole «devono pervenire entro diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l 'adempimento relativo al rimborso».

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 862

17A04855

DECRETO 27 giugno 2017.

Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2017 (articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visti gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 117, secondo comma, lettera *r)*, che disciplina, tra l'altro, la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;

Visto il comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;

Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Visto altresì, il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarietà «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto il comma 433 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle risorse di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 433;

Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 in misura pari al Fondo stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, emanato in attuazione del comma 439 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, con il quale sono definite, fra l'altro, le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 433 dell'art. 1, nonché gli enti beneficiari del predetto Fondo;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone che, ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il comma 469 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;

Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante disposizioni per «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;

Visto il comma 468 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 dell'art. 1, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466 da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2017-2019 è stato aggiornato, ai sensi del richiamato comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 23 novembre 2016;

Visto il comma 11 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 degli enti locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 30 marzo 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 delle città metropolitane e delle province è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017;

Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che ha introdotto il cosiddetto patto di solidarietà «nazionale verticale» disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

Visti i successivi commi da 486 a 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che dispongono l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto comma 485;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cu agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto;

Visto il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi allegati 1 e 2, sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo;

Visto il comma 508 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);

Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto disposto dai commi 463 e seguenti del medesimo art. 1;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;

Sentita la Conferenza Stato-Regioni che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;

Decreta:

Articolo unico

1. Le città metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 469 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, del richiamato art. 1, nonché le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it

2. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 1, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province. La regione o provincia autonoma fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio con i tempi, le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato excel, all'indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-Regioni, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
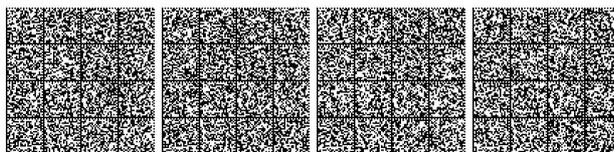
ALLEGATO

MONITORAGGIO DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Il presente allegato definisce i tempi, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti, da parte degli enti locali, relativi a quanto disposto dai commi 463 e seguenti dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti

A.1.1 Prospetto *excel* per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione *web* del pareggio di bilancio

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/17

B.1 Variazioni dell'obiettivo di saldo 2017 connesse ai patti di solidarietà 2015/2017: VAR/PATTI/17

C. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLI MONIT/17 PER LE CITTA' METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI

C.1. Sezione 1 del modello MONIT/17: saldo tra entrate finali e spese finali

C.1.1 Specifiche sulla Sezione 1del modello MONIT/17

C.2. Sezione 2 del modello MONIT/17: rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà 2017.

C.2.1 Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche (BDAP)

D. ALCUNE PRECISAZIONI

D.1 Fondo pluriennale vincolato

E. VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le città metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il modello MONIT/17, allegato al presente decreto, **riferito al 30 giugno 2017 (I° semestre 2017) e al 31 dicembre 2017 (II° semestre 2017)**, **entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento**, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

I dati richiesti devono essere espressi in **migliaia di euro e con segno positivo. Non sono ammessi, pertanto, valori in euro e/o con segno negativo**.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità".

Giova segnalare che, con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio - e per i quali si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 -, devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio nei termini e secondo le modalità del presente decreto, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi si applica l'articolo 250 del T.U.EE.LL. che prevede che, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del T.U.EE.LL., l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Si soggiunge che, per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui
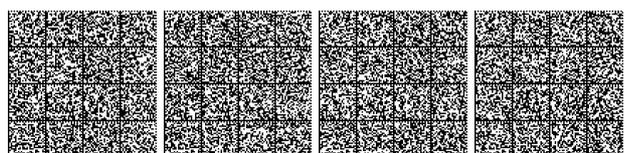
nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti.

Infine, è previsto un periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti di cui al presente decreto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (19 ottobre 2016) per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (11 novembre 2016), per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (11 aprile 2017), per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.EE.LL.), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Ne consegue, pertanto, che, i comuni di cui ai citati allegati 1, 2 e 2-bis, sono soggetti al conseguimento e al rispetto del saldo di finanza pubblica nell'esercizio 2017, ma per essi sono sospesi per dodici mesi i termini dei relativi adempimenti di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Si riporta, di seguito, un riepilogo dei termini degli adempimenti in materia di monitoraggio del pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016:

Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016:

Periodo di sospensione : dal 19 ottobre 2016 al 19 ottobre 2017.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scadenza 20 ottobre 2017.

Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scadenza 30 gennaio 2018.

Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016:

Periodo di sospensione: dal 11 novembre 2016 al 11 novembre 2017.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scadenza 12 novembre 2017.

Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scadenza 30 gennaio 2018.
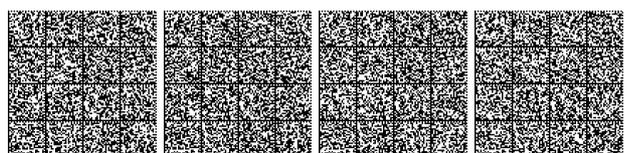
Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016:

Periodo di sospensione: dal 11 aprile 2017 al 11 aprile 2018.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scadenza 12 aprile 2018.

Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scadenza 12 aprile 2018.

Ad ogni buon conto, con particolare riferimento agli adempimenti di cui al monitoraggio semestrale, rimane inteso che il modello MONIT/17 sarà, in ogni caso, da subito compilabile, non appena disponibile per tutti gli enti sull'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

A.1.1 Prospetto *excel* per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

Per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello MONIT/17, allegato al presente decreto, per ciascun ente locale ricadente nel territorio.

A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette, a ciascuna autonomia speciale, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il file excel contenente le voci presenti nel modello MONIT/17 sopra richiamato.

La regione o provincia autonoma trasmette il richiamato file excel, debitamente compilato con le informazioni di ciascun ente locale, **riferite al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017**, **entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.**

Il file excel è trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pareggio@pec.mef.gov.it.

A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato ACCESSO WEB/17 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio, all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità".

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione *web* del pareggio di bilancio

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio, sono disponibili nell'allegato ACCESSO WEB/17 – Modalità di accreditamento e modifica anagrafica consultabile all'indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità".

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del nuovo saldo di finanza pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni possono far riferimento alla Circolare n. 17 del 2017 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità". Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

a) **pareggio.rgs@mef.gov.it** per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica;

b) **assistenza.cp@mef.gov.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/17 consultabile all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/ – Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità.). Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2894/2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

c) **igop.segr.rgs@mef.gov.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica;

d) **ediliziascolastica@pec.governo.it**, **scuole@governo.it** e **sbloccabilancio@governo.it** per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica.
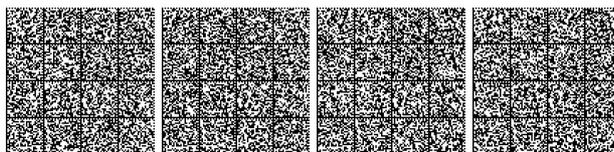
e) **Supporto BDAP** (http://www.bdap.tesoro.it/ttm/pagine/default.aspx) per chiarimenti in merito all'inserimento e alla consultazione dei dati Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/17

B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2017 connesse ai patti di solidarietà 2015/2017: VAR/PATTI/17

La legge di bilancio 2017, al comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, fa salvi gli effetti connessi all'adesione degli enti locali ai patti di solidarietà relativi agli anni 2015 e 2016 (articolo 1, commi 707 e da 728 a 732 della legge di stabilità 2016). Di conseguenza, agli enti che, nel 2015 e/o 2016, hanno ceduto spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta, in ciascun anno, una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2015 e/o 2016, per sostenere impegni di spesa in conto capitale, è determinata una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo nel biennio successivo, di un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

A tali effetti, si aggiungono quelli derivanti dalla partecipazione degli enti ai patti di solidarietà relativi all'anno 2017 (cfr. paragrafi da M.1 a M.4 della Circolare n. 17 del 2017).

Al riguardo, in attuazione delle richiamate disposizioni, è stato predisposto il prospetto VAR/PATTI/17, suddiviso nelle *Sezioni 1 e 2*, disponibile all'interno del sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, al fine di determinare le variazioni complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto sia degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti nazionali e regionali orizzontali 2015 e 2016, sia degli effetti connessi alle intese regionali e patti di solidarietà nazionale 2017.

Il prospetto VAR/PATTI/17, predisposto al fine di agevolare l'attività di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, risulta pertanto essere un utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019 nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti e relativo "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (cfr. paragrafo C.1 della Circolare n. 17 del 2017), nonché per la compilazione del prospetto MONIT/17.

In particolare, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, il prospetto, nella *Sezione 1,* contiene:
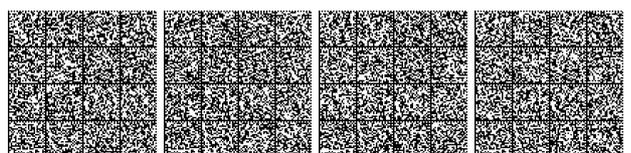
- gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2017 connessi all'applicazione della compensazione orizzontale derivante dal patto di stabilità interno 2015;
- gli effetti sul saldo di finanza pubblica del biennio 2017-2018 connessi all'applicazione della regionalizzazione e della compensazione nazionale orizzontale, relative al pareggio 2016;
- gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2017 e anni successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali nell'anno 2017.

Gli effetti complessivi di cui sopra, derivanti dalla partecipazione alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionale nell'anno in corso, nonché ai patti di solidarietà regionali e nazionali nei due anni precedenti trovano evidenza, per l'anno 2017, nella cella *"(v)"* del prospetto VAR/PATTI/17 e sono riportati automaticamente dal sistema web, sia nella colonna *(a)*, sia nella colonna *(b),* nelle voci *"G) Spazi finanziari acquisiti"* o *"M) Spazi finanziari ceduti"* del modello MONIT/17.

In particolare:

- se il valore nella cella "*(v)"* è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente voce *"G)"* del prospetto MONIT/17. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti positivi (intesa come maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2017 di ciascun ente locale, da indicare, con segno positivo, alla richiamata voce *"G)"*;
- se il valore nella cella "*(v)"* è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti saranno riportati nella corrispondente voce *"M)"* del prospetto MONIT/17. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti negativi (intesa come minore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2017 di ciascun ente locale, da indicare, con lo stesso segno algebrico, alla richiamata voce *"M)"*.

Infine, la *Sezione 2* del prospetto VAR/PATTI/17, per ciascun ente locale riporta nella cella *(ab*) il saldo obiettivo di competenza nell'anno 2017, posto pari a zero, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012 e richiamato al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Al riguardo, si segnala che il comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che ciascun ente territoriale beneficiario delle risorse del Fondo denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare", e istituito ai sensi del comma 433, consegue, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 in misura pari al Fondo stesso. A tal fine, il D.P.C.M. 10 marzo 2017,

emanato in attuazione del successivo comma 439, ha definito, fra l'altro, le modalità di riparto del richiamato Fondo, nonché gli enti beneficiari.

Pertanto, come richiamato altresì dal comma 2 dell'articolo 3 del suddetto D.P.C.M, ciascun ente beneficiario consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al medesimo D.P.C.M. Ne consegue che, per tali enti, il saldo obiettivo di competenza nell'anno 2017 di cui alla cella *(ab)* del VAR/PATTI/17 assume valore positivo pari al suddetto contributo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

L'importo di cui alla cella *(ab)* è riportato in automatico nella voce *"O)"* del modello MONIT/17, al fine della verifica del rispetto del pareggio di bilancio 2017, espresso come equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria.

Per visionare il modello VAR/PATTI/17 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Interrogazione Modello" che prospetterà, ai soli fini conoscitivi, il riepilogo degli effetti degli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti nel triennio 2015-2017 (cella *(v)*) e l'eventuale rideterminazione dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017 per effetto delle risorse attribuite dal D.P.C.M. 10 marzo 2017 (cella *(ab)*).

C. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/17 PER LE CITTÀ METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI

Per il monitoraggio degli andamenti del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo all'anno 2017, previsto dalla legge di bilancio 2017, è stato predisposto l'allegato modello MONIT/17, che risulta articolato in due sezioni.

La *Sezione 1* riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con riferimento alle previsioni di competenza 2017 (colonna (*a)* della *Sezione 1)* e ai dati gestionali relativi agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spesa, nonché agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (colonna (*b)* della *Sezione 1*), rilevati a tutto il periodo di riferimento (I° semestre e II° semestre 2017).

La *Sezione 2,* riguarda l'eventuale rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 a seguito del mancato utilizzo degli spazi acquisiti nell'anno 2017 attraverso il meccanismo dei patti di solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e il conseguente recupero degli spazi inutilizzati. A differenza degli anni precedenti, infatti, si è ritenuto opportuno consentire all'ente di calcolare, già in sede di monitoraggio semestrale, gli eventuali spazi acquisiti e

non utilizzati, inserendo gli impegni di spesa in conto capitale per gli investimenti effettuati a valere sugli stessi e di rideterminare, pertanto, il proprio saldo obiettivo finale e il conseguente eventuale sforamento rispetto al saldo conseguito (cfr. paragrafo C.2).

Non è più prevista, invece, la Sezione riguardante tutte le altre informazioni richieste nel 2016 concernenti alcune voci del bilancio di previsione nonché la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016. Tali informazioni saranno infatti desunte dal bilancio di previsione (2017) e dal rendiconto di gestione (2016) trasmessi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Si invitano, pertanto, gli enti ad adempiere agli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili sopra richiamate.

Al fine di poter accedere al modello MONIT/17 occorre utilizzare la funzione "*Acquisizione/Variazione Modello*", selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (primo semestre/secondo semestre) e cliccare sul pulsante "*CONFERMA*".

In presenza di errori materiali di inserimento, ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore richiamando dal Menu Funzionalità "*Gestione modello*", presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione di "*Acquisizione/Variazione Modello*", cliccando successivamente sul pulsante "*SALVA*" per il salvataggio delle modifiche effettuate.

C.1 Sezione 1 del modello MONIT/17: saldo tra entrate finali e spese finali

La *Sezione 1* è articolata in due colonne che accolgono, rispettivamente, i dati previsionali (colonna (*a*) - *"Previsioni di competenza 2017*") e i dati gestionali o di risultato (colonna (*b) - "Dati gestionali"*), necessari per la verifica del rispetto del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio).

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (evidenziato nelle voci *"A1)", "A2)", "H2)" e "I2)"*). Non rileva, invece, la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (evidenziato nella voce *"A3)"*).

Nella *Sezione 1* del prospetto MONIT/17, sono riportati, altresì, gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti orizzontali regionali e nazionali negli anni precedenti (2015 e 2016), nonché alle intese regionali e ai

patti di solidarietà nazionale da attivarsi nell'anno in corso. Tali effetti, desunti dal prospetto VAR/PATTI/17, disponibile a fini conoscitivi sul sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, sono riportati automaticamente dal sistema web ed evidenziati nelle voci *"G)"* e *"M)"* del modello MONIT/17. Per le modalità di consultazione del citato prospetto, accessibile agli enti esclusivamente in modalità visualizzazione, si rinvia al precedente paragrafo B.1.

In particolare, con la colonna *(a)* sono acquisite le informazioni relative alle previsioni di competenza finanziaria per le voci determinanti il suddetto saldo desunte dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 – Bilancio di previsione denominato *"Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica"*), nonché i dati previsionali assestati e definitivi per l'anno 2017 desunti dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio, alla data di riferimento del monitoraggio (cfr. paragrafo C.2 – Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 17/2017).

Con la colonna *(b)* sono acquisite le informazioni finanziarie relative ai dati gestionali (accertamenti, impegni e stanziamenti concernenti il fondo pluriennale vincolato) che rilevano ai fini della verifica del rispetto del saldo finale di competenza, **cumulate a tutto il periodo di riferimento** (ovvero al 30 giugno e al 31 dicembre 2017). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli riportati nel preconsuntivo e aggiornati, poi, con i dati del rendiconto della gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016.

Come stabilito dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il saldo finale (voce "*N)*" del prospetto) è il differenziale tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da debito, degli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti orizzontali regionali e nazionali negli anni precedenti (2015 e 2016), nonché degli effetti delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale 2017, come sopra specificato. Si soggiunge che, a partire dal 2017, il saldo non include il fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il prospetto consente di verificare, sia sulla base dei dati previsionali, sia sulla base di quelli consuntivi, il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria. Il saldo è rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce "*N)*", è pari o superiore all'obiettivo evidenziato alla voce *"O)"*, posto pari a 0, o, in caso di

assegnazione del fondo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, pari al fondo stesso assegnato con D.P.C.M. del 10 marzo 2017 e desunto automaticamente dal sistema dalla cella (ab) del modello VAR/PATTI/17 (cfr. paragrafo B.1).

Infine, qualora, a seguito della compilazione della *Sezione 2* (cfr. paragrafo C.2), l'obiettivo di cui sopra sia rideterminato, a causa del mancato utilizzo degli spazi acquisiti nell'anno 2017 attraverso il meccanismo dei patti di solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e il conseguente recupero degli spazi inutilizzati, il saldo è rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce "*N)*", è pari o superiore all'obiettivo rideterminato di cui alla voce *"Q)".* Sulla verifica dei risultati conseguiti si rinvia al paragrafo E.

A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che, il comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nel prevedere il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 da allegare al bilancio di previsione, mira a far sì che il rispetto delle regole di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare correttamente già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della trasmissione del modello MONIT/17, il rispetto del saldo di finanza pubblica deve essere garantito sia nell'inserimento dei dati previsionali nella colonna *(a)* - per il quale è previsto un controllo finale dal sistema (cfr. paragrafo C.1.1) - , sia nell'inserimento dei dati gestionali nella colonna *(b).* Ad ogni buon conto, rimane inteso che, ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, vengono presi in considerazione solo ed esclusivamente i dati desunti dalla colonna *(b)* di cui alle voci "*N)*" ed *"O)"*della *Sezione 1* o, in caso di recupero di spazi finanziari non utilizzati, i dati desunti dalla colonna *(b)* di cui alle voci "*N)*" e *"Q)"* della *Sezione 2.*

C.1.1 Specifiche sulla Sezione 1 del Modello MONIT/17

Le voci riguardanti le **previsioni**, di cui alla colonna *(a)* della *Sezione 1*, sono compilate facendo riferimento alle previsioni di competenza finanziaria del bilancio di previsione 2017 approvato, aggiornate alle eventuali variazioni di bilancio, regolarmente approvate alla data cui il monitoraggio si riferisce. Più precisamente, come già evidenziato nel paragrafo C.1, gli enti trasmettono:

- I° monitoraggio al 30 giugno 2017: le previsioni iniziali di competenza finanziaria o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate a tale data);

- II° monitoraggio al 31 dicembre 2017: le previsioni definitive (comprendenti tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio).

Per la colonna *(a)* della *Sezione 1,* il sistema prevede un controllo finale sulla voce *"R)" "Differenza tra il saldo tra Entrate e Spese finali e Obiettivo di Saldo finale di competenza rideterminato"*, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria. Il saldo è infatti rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce "*N)*", è pari o superiore all'obiettivo di cui alla voce *"O)"* o, in caso di recupero di spazi finanziari non utilizzati, all'obiettivo rideterminato di cui alla voce *"Q)"*.

Si precisa inoltre che nella colonna *(a)* gli stanziamenti devono essere riportati indicando, in particolare, nelle voci:

- *"H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato"* e *"I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato",* rispettivamente, gli stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale al netto del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa (quindi gli stanziamenti di competenza 2017 per impegni esigibili nel 2017 considerati per l'intero ammontare);
- *"H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente"* e *"I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito"* il corrispondente fondo pluriennale vincolato (al netto della quota finanziato da debito per le spese in conto capitale) relativo agli impegni esigibili negli anni successivi;

Le voci riguardanti gli **accertamenti** e gli **impegni** di cui alla colonna *(b)* della *Sezione 1*, sono compilate seguendo le seguenti regole:

Coerenza tra dati gestionali e dati previsionali di spesa - Il sistema effettua un controllo fra i dati gestionali di spesa, di cui alla colonna *(b),* ed i corrispondenti dati previsionali di cui alla colonna *(a)*, prevedendo il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati relativi agli impegni di spesa inseriti nella colonna *(b)* risultino superiori ai corrispondenti dati previsionali inseriti nella colonna *(a).*

Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2017, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2017 e,
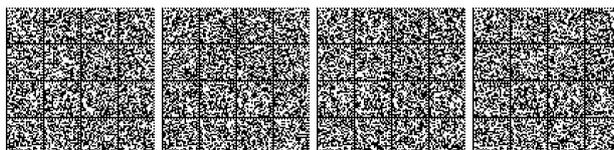
comunque, non oltre il 30 giugno 2018 (articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016). Trascorso il termine del 30 giugno 2018, l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016) e cioè:

a. in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
b. le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;
c. le nuove risultanze contabili, pur attestando, come le precedenti, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.

Al riguardo, si precisa che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, ai sensi del comma 470-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - inserito dall'articolo 19 del decreto legge n. 50 del 2017 - , ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. I predetti enti, pertanto, potranno modificare i dati del monitoraggio entro il citato termine di trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto di cui all'articolo 261 del T.U.EE.LL.

Si precisa inoltre che nella colonna *(b)* gli impegni di spesa devono essere riportati indicando nelle voci:

- *"H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato"* e *"I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato",* rispettivamente, gli impegni di spesa corrente o in conto capitale al netto del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa (quindi gli impegni di competenza 2017 ed esigibili nel 2017 presi per l'intero ammontare);
- *"H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente"* e *"I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito"* il corrispondente fondo pluriennale

vincolato (al netto della quota finanziato da debito per le spese in conto capitale) relativo agli impegni esigibili negli anni successivi.

Le voci *"H3)", "H4)", "H5)", "I3)" e "I4)"*, riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e altri fondi, di parte corrente e in conto capitale, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, devono essere compilate dall'ente solo ed esclusivamente con riferimento alla colonna "*(a) - Previsioni di competenza 2017*". Infatti, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei dati previsionali di competenza di cui alla colonna *(a)*, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, evidenziati nelle voci appena richiamate, non rilevano tra le spese finali e, pertanto, sono portati in detrazione dai dati previsionali dei titoli 1 e 2 delle spese finali. Tali voci non sono, invece, prese in considerazione nella colonna *(b)*, riferita ai dati gestionali (accertamenti e impegni), non essendo gli stanziamenti dei predetti fondi oggetto di impegno.

C.2 Sezione 2 del modello MONIT/17: rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà 2017

La *Sezione 2* del modello MONIT/17 prevede l'acquisizione, già in fase di monitoraggio periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza a seguito degli eventuali spazi acquisiti nell'ambito dei patti di solidarietà previsti per l'anno 2017 (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e non interamente utilizzati per le finalità previste dalla norma (cfr. paragrafo M della Circolare n. 17/2017).

Si rammenta, infatti, che l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate da parte di ciascun ente attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9, della citata legge n. 243 del 2012 e richiamato al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. A tal fine, in caso di spazi finanziari non sufficienti per effettuare le suddette operazioni, i commi 3 e 4 del predetto articolo 10 prevedono che tali operazioni siano effettuate attraverso apposite intese regionali, sempre nel rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, nonché attraverso la partecipazione ai patti di solidarietà nazionale.

Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'articolo 2

del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, del patto di solidarietà nazionale orizzontale di cui all'articolo 4 del medesimo D.P.C.M e del patto di solidarietà nazionale verticale, di cui ai commi 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017, sono assegnati, pertanto, agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). A tal fine, giova precisare che:

- gli spazi acquisiti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere utilizzati per impegni esigibili nel 2017, nonché per il fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
- gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono, invece, riguardare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale esigibili nel 2017.

Di conseguenza, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei suddetti patti di solidarietà devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra specificato.

Al riguardo, il comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 stabilisce che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà previsti dal richiamato D.P.C.M. non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

A tal fine, nella *Sezione 2*, sono riportati automaticamente dal sistema gli spazi finanziari acquisiti con le intese regionali (cella *4)*) e/o con i patti nazionali (celle *1)* e *7)*), desunti dal modello VAR/PATTI/17 dalle celle *(g), (l), (r) ed (s)* (cfr. paragrafo B.1). Gli enti provvedono a valorizzare le successive celle *2), 2A), 5) e 5A), 8) e 8A*), inserendo gli impegni di spesa in conto capitale per gli investimenti effettuati a valere sugli stessi, al fine di consentire al sistema di calcolare gli eventuali spazi non utilizzati e di rideterminare, pertanto, il saldo obiettivo finale, di cui alla voce *"Q)",* e il conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce *"N"*), di cui alla voce *"R)"*.

In particolare, in caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati <u>con avanzo di amministrazione</u>, l'ente deve compilare:

- le voci *2)* e/o *5)* e/o *8)* inserendo gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sui relativi spazi acquisiti (impegni di competenza dell'anno 2017 ed esigibili nell'anno 2017, sommati al Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
- le voci *2A)* e/o *5A)* e/o *8A)* inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

In caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, l'ente deve compilare:

- le voci *2)* e/o *5)* e/o *8)* inserendo esclusivamente gli impegni di spesa in conto capitale di competenza dell'anno 2017 ed esigibili nel 2017 effettuati a valere sui relativi spazi acquisiti;
- le voci *2A)* e/o *5A)* e/o *8A)* inserendo valore pari a 0.

L'acquisizione di tali informazioni già in fase di monitoraggio periodico consente agli enti di conoscere, già nel corso dell'esercizio finanziario, sia in fase previsionale che in fase gestionale, l'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti, nonché l'eventuale saldo obiettivo finale rideterminato in caso di mancato utilizzo degli spazi in parola, di cui alla voce *"Q)",* e il conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce *"N"*), di cui alla voce *"R)"*, da certificare ai sensi del comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

C.2.1 Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche (BDAP)

I richiamati impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di un controllo di congruenza e di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP - MOP) sarà integrato nella relativa sezione Anagrafica **a partire dal mese di luglio 2017**.

In tale sistema, gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono, pertanto, valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari" per ogni intervento realizzato a valere sugli spazi finanziari
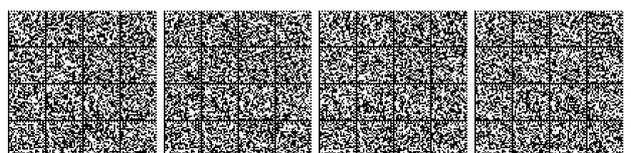
acquisiti con le intese regionali e/o i patti di solidarietà nazionale secondo la seguente classificazione:

- "Intese regionali – Avanzo", nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;
- "Intese regionali – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento;
- "Patto nazionale – Avanzo", nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;
- "Patto nazionale – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/17 è effettuato con riferimento alla scheda "Piano dei costi" (BDAP-MOP): gli spazi acquisiti devono essere minori o uguali agli importi realizzati per gli anni di interesse.

Di seguito alcuni esempi:

- L'amministrazione realizza un'opera finanziata con operazioni di indebitamento per la quale si avvale di spazi sul patto di solidarietà nazionale verticale:
  - MONIT/17 – *Sezione 2*
    a. Compila la voce *2)* inserendo l'impegno di spesa esigibile nel 2017;
  - BDAP MOP
    a. Classifica il relativo CUP con la voce "Tipologia di spazi finanziari = Patto nazionale – Debito";
    b. Compila il piano dei costi dell'opera con i relativi importi realizzati e da realizzare.

A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2017 "Piano dei costi" (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce *2)*, *Sezione 2*, modello MONIT/17.

- L'amministrazione realizza un'opera finanziata con avanzo di amministrazione per un importo di 100 mila euro, di cui 30 mila euro per impegni esigibili nel 2017 e 70 mila euro per impegni esigibili negli anni successivi (Fondo pluriennale vincolato), per la quale si avvale di spazi acquisiti con le intese regionali
  - MONIT/17 – *Sezione 2*
    a. Compila la voce *5)* inserendo il totale dell'impegno di spesa esigibile nel 2017 e il Fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi (100 mila euro);
    b. Compila la voce *5A)* inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi (70 mila euro);
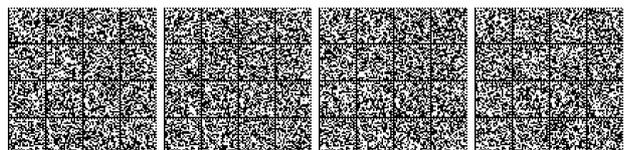
- BDAP MOP
  a. Classifica il relativo CUP con la voce “Tipologia di spazi finanziari = Intese regionali – Avanzo”;
  b. Compila il piano dei costi dell’opera con i relativi importi realizzati e da realizzare

A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l’importo realizzato nel 2017 “Piano dei costi” (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all’importo indicato nella voce *5)*, al netto della voce *5A)* della “Sezione 2”, modello MONIT/17 e che il “Piano dei costi” (BDAP-MOP), per gli esercizi successivi (2018 e seguenti), sia coerente (maggiore o uguale) con quanto indicato nella voce *5A)* della *Sezione 2,* modello MONIT/17.

Si rammenta che la mancata trasmissione delle informazioni da parte dell’ente territoriale, ai sensi del comma 508 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.

D. ALCUNE PRECISAZIONI

D.1 Fondo pluriennale vincolato

Ai fini della determinazione del saldo finale, nelle entrate finali e nelle spese finali, in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 2011), al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale per la verifica del rispetto del predetto obiettivo di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, e del fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, anch’esso al netto del quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.

Si precisa che, in sede di monitoraggio finale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa, parte corrente e conto capitale, deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto, si ricorda che:

- nel caso di modifica di esigibilità degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce “*H1*” (spese correnti), ovvero
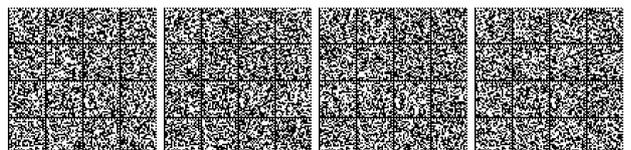
nella voce "*I1*" (spese in c/capitale) ed al contestuale incremento (di pari importo), rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente (voce "*H2*"), ovvero del fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale, al netto della quota finanziata da debito (voce "*I2*");

- nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che "*Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione*". Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce "*H1*" (spese correnti), ovvero nella voce "*I1*" (spese in c/capitale) e alla compilazione della voce A3) (Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente) per l'importo corrispondente alla riduzione degli impegni sopra richiamati.

Le voci relative al fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, trovano evidenza rispettivamente nelle voci "*A1)*" e "*A2)*" del modello MONIT/17. Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale trovano evidenza rispettivamente nelle voci "*H2)*" e "*I2)*" del modello MONIT/17.

E. VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017

Il rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria viene verificato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2017 (voce *"N)"* della colonna *b), Sezione 1),* con l'obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (voce *"Q)"* della colonna *b), Sezione 2),* che tiene conto:

- dell'eventuale contributo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e D.P.C.M 10 marzo 2017 di attuazione, evidenziato nel prospetto VAR/PATTI/17, *Sezione 2* (cfr. paragrafo B.1);
- dell'eventuale recupero degli spazi finanziari acquisiti partecipando ai patti di solidarietà regionali e nazionali 2017 e non interamente utilizzati per le finalità previste dalla norma, analiticamente evidenziati nel prospetto MONIT/17, *Sezione 2*.

La verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica è effettuata con riguardo ai dati gestionali riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2017. Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno 2017, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo è rispettato se, alla data del 31 dicembre 2017, la differenza tra le entrate finali e le spese finali - inclusi gli effetti complessivi della cessione/acquisizione spazi finanziari derivanti dalla partecipazione ai patti di solidarietà regionali e nazionali nell'anno 2017 e nei due anni precedenti -, di cui alla voce "*N)*", è pari o superiore all'obiettivo rideterminato di cui alla voce *"Q)"* della *Sezione 2* del prospetto MONIT/17.

Il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato effettua automaticamente tale differenza onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di saldo. Conseguentemente se la differenza riportata nella voce *"R)"* della *Sezione 2 "Differenza tra il saldo tra Entrate e Spese finali e Obiettivo di Saldo finale di competenza rideterminato"* risulta:

- ***positiva o pari a 0*** : il saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 **è stato rispettato**;
- ***negativa:*** il saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 **non è stato rispettato**.

Si rammenta che, qualora la colonna *b)* delle *Sezione 1 e 2* del prospetto MONIT/17, dedicata alla rilevazione dei dati gestionali, risulti redatta in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati del rendiconto della gestione, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
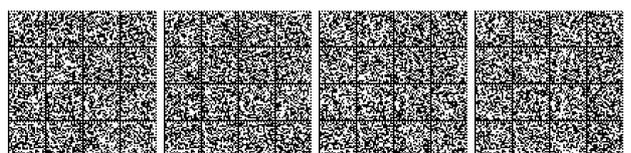
MONIT/17

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Sezione 1 **(migliaia di euro)**

		Previsioni di competenza 2017[1] (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al ..... 2017 (b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) [2]	(+)		
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) [2]	(+)		
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente [2]	(-)		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	**(+)**		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)		
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)		
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)		
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)		
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)		
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI[3]	(+)		
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) [2]	(+)		
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente[4]	(-)		
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) [5]	(-)		
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [5]	(-)		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)		
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) [2]	(+)		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale[4]	(-)		
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [5]	(-)		
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)		
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)		
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI[3]	(-)		
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M)			
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0	0
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O)[6]		0	0

MONIT/17

Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2017

(migliaia di euro)

RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI	Previsioni di competenza 2017[1] (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/impegni) al ….. 2017 (b)
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016		
2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016.		
2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito		
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2)		
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.		
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017		
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito		
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (4 - 5)		
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.		
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.		
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito		
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (7 - 8)		
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 +9)	0	0
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N-Q)[6]	0	0

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo.

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Nelle voci G ed M sono riportati gli efetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti di solidarietà degli anni precedenti, nonchè della partecipazione ai patti nazionali e alle Intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseriti automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2017 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/17. Se il valore nella cella (v) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente cella M del prospetto MONIT/17.

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

17A04854

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2017.

Ammissione alle agevolazioni FAR del progetto di ricerca DM64549 «Marea *Monitoring And Rescue Automation*», presentato ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 595/2000, da SIIT S.c.p.a. (Decreto n. 386).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 che individua le competenze dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto direttoriale 24 marzo 2016, prot n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuite la deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60/64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, prot. n. 593, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016, reg. n. 3215 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» e, in particolare, l'art. 19 (Disposizioni transitorie e finali);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'Accordo di programma quadro «Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999 - art. 13 decreto ministeriale n. 593/2000 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ricerca industriale nell'ambito del distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» pari a 25 milioni di euro;

Vista la domanda DM64549, relativa al progetto di ricerca dal titolo «Marea *Monitoring And Rescue Automation*» presentata da SIIT S.C.p.A., nell'ambito del Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Effettuate le previste attività istruttorie ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Tenuto conto che Finmeccanica S.p.A., con note prot. n. 1216 AOOUFGAB del 5 gennaio 2016 e prot. n. 2016 del 3 febbraio 2016, ha comunicato un riassetto organizzativo dell'intero gruppo con effetti su alcuni soci del Consorzio SIIT S.C.p.A.;

Vista la nota prot. MIUR n. 4536 del 9 marzo 2016 con la quale Finmeccanica S.p.A. ha fornito specifici elementi informativi in merito alle predette variazioni societarie ed ha dichiarato che le stesse non hanno impatto sulle strutture deputate allo svolgimento dei progetti, sul regolare andamento degli stessi e sulle prospettive di industrializzazione;

Effettuati i necessari supplementi istruttori in merito alle citate variazioni di Finmeccanica S.p.A.;

Vista la nota del 17 maggio 2016, prot. n. 9466, con la quale Finmeccanica S.p.A., socio di SIIT S.C.p.A., ha comunicato la modifica di denominazione sociale in Leonardo - Finmeccanica S.p.A. e che, a far data dal 1° gennaio 2017, l'impresa assumerà la denominazione di Leonardo S.p.A.;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico, il 30 maggio 2016, tramite il sistema informatico Sirio, nei quali l'esperto esprime, tra l'altro, un parere positivo relativamente agli aspetti tecnico-scientifici, riguardo alle modifiche del partenariato di progetto all'interno di SIIT S.C.p.A.;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'istituto convenzionato trasmessi il 22 novembre 2016, pervenuti in data 1° dicembre 2016, prot. n. 23689, che tengono altresì conto delle variazioni societarie di SIIT S.C.p.A. e del socio Leonardo S.p.A.;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2006 e precedenti;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM64549 dal titolo «Marea *Monitoring And Rescue Automation*» presentato da SIIT S.C.p.A., ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario, è B32C13000370001.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. La data di inizio del progetto è 1° novembre 2015 e la sua durata è di trenta mesi.

3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto. Eventuali ulteriori proroghe devono essere approvate dal MIUR, acquisito il parere dell'esperto tecnico-scientifico.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.583.386,50 nella forma di contributo nella spesa a valere sulle apposite disponibilità del F.A.R. indicate nelle premesse e saranno erogate dopo la stipula del contratto di finanziamento.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

Art. 4.

1. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse.

4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate attivando le relative procedure di iscrizione al ruolo nei confronti del soggetto beneficiario.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 844

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM64549

Generalità del Progetto

• Domanda: DM64549 del 10/07/2013

• Progetto di Ricerca

Titolo:
MAREA Monitoring And REscue Automation

Inizio Attività: 01/11/2015

Durata mesi: 30

• Beneficiari

SIIT S.C.P.A.
GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 2.932.200,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.642.026,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 1.290.174,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -877.800,00

Legge 297/1999 Art. 13 DM64549

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	914.990	513.011	-	-	1.428.001
Spese generali	-	-	436.330	194.260	-	-	630.590
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	35.000	-	-	-	35.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	40.000	-	-	-	40.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-426.334	-65.231	-	-	-491.565
Subtotale	-	-	999.986	642.040	-	-	1.642.026
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	999.986	642.040	-	-	1.642.026

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	706.206	387.438	-	-	1.093.644
Spese generali	-	-	339.474	148.691	-	-	488.165
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	65.000	19.600	-	-	84.600
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	10.000	-	-	-	10.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-334.976	-51.259	-	-	-386.235
Subtotale	-	-	785.704	504.470	-	-	1.290.174
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	785.704	504.470	-	-	1.290.174

Nessun costo di Formazione
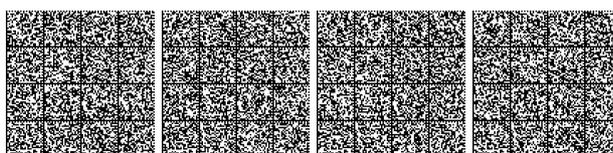
Legge 297/1999 Art. 13 DM64549

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	65%	40%	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	649.990,90	417.326,00	-	-	1.067.316,90
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	314.281,60	201.788,00	-	-	516.069,60
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.583.386,50	-	1.583.386,50
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.583.386,50	-	

17A04900

DECRETO 9 marzo 2017.

Ammissione alle agevolazioni FAR del progetto di ricerca DM64548 dal titolo «TEDIG TEcnologie per la Diagnostica ecografica, l'Interventistica e la Gestione del paziente» presentato da SIIT S.c.p.a. (Decreto n. 495).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - supplemento ordinario n. 19, che individua le competenze dell'ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto direttoriale 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuite la deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115 «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, prot. n. 593, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016 registro n. 3215 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» e, in particolare, l'art. 19 (Disposizioni transitorie e finali);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'accordo di programma quadro «Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la Regione

Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR, legge n. 297/1999 - art. 13 decreto ministeriale n. 593/2000 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ricerca industriale nell'ambito del distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» pari a 25 milioni di euro;

Vista la domanda decreto ministeriale n. 64548 del 10 luglio 2013, relativa al progetto di ricerca dal titolo «TEDIG TEcnologie per la Diagnostica ecografica, l'Interventistica e la Gestione del paziente» presentata da «SIIT S.c.p.a.», nell'ambito del distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Effettuate le previste attività istruttorie ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Tenuto conto che «Finmeccanica S.p.a.», con note prot. n. 1216 AOOUFGAB del 5 gennaio 2016 e prot. n. 2016 del 3 febbraio 2016, ha comunicato un riassetto organizzativo dell'intero gruppo con effetti su alcuni soci del consorzio «SIIT S.c.p.a.»;

Vista la nota prot. MIUR n. 4536 del 9 marzo 2016 con la quale «Finmeccanica S.p.a.» ha fornito specifici elementi informativi in merito alle predette variazioni societarie ed ha dichiarato che le stesse non hanno impatto sulle strutture deputate allo svolgimento dei progetti, sul regolare andamento degli stessi e sulle prospettive di industrializzazione;

Effettuati i necessari supplementi istruttori in merito alle citate variazioni di «Finmeccanica S.p.a.»;

Vista la nota del 17 maggio 2016, prot. n. 9466, con la quale «Finmeccanica S.p.a.», socio di «SIIT S.c.p.a.», ha comunicato la modifica di denominazione sociale in «Leonardo - Finmeccanica S.p.a.» e che, a far data dal 1° gennaio 2017, l'impresa avrebbe assunto la denominazione di «Leonardo S.p.a.»;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico trasmessi al MIUR tramite il sistema informatico Sirio il 12 dicembre 2016;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'istituto convenzionato trasmessi al MIUR tramite il sistema informatico Sirio il 26 gennaio 2017;

Vista la nota del 1° febbraio 2017, pervenuta al MIUR il 2 febbraio 2017, prot. n. 1775, con la quale il proponente «SIIT S.c.p.a.» ha comunicato una rettifica della durata del progetto prevista in 36 mesi e non in 24 come indicato, per mero errore materiale, nel capitolato presentato;

Vista la nota prot. n. 2783 del 16 febbraio 2017 con la quale il Ministero ha richiesto all'esperto scientifico di voler esprimere il proprio parere in merito alla sopra descritta precisazione sulla durata del progetto;

Acquisito in data 24 febbraio 2017, prot. n. 3301, il parere favorevole dell'esperto scientifico in ordine alla durata del progetto di ricerca;

Considerate le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2006 e precedenti;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003 (decreto Tremonti);

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM64548 dal titolo «TEDIG TEcnologie per la Diagnostica ecografica, l'Interventistica e la Gestione del paziente» presentato da «SIIT S.c.p.a.», ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario, è B32I13000410001.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. La data di inizio del progetto è 1° maggio 2014 e la sua durata è di 36 mesi.

3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto. Eventuali ulteriori proroghe devono essere approvate dal MIUR, acquisito il parere dell'esperto tecnico-scientifico.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 1.045.467,25 nella forma di contributo nella spesa a valere sulle apposite disponibilità del F.A.R. indicate nelle premesse e saranno erogate dopo la stipula del contratto di finanziamento.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

Art. 4.

1. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse.

4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate attivando le relative procedure di iscrizione al ruolo nei confronti del soggetto beneficiario.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 527

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM64548

Generalità del Progetto

• Domanda: DM64548 del 10/07/2013

• Progetto di Ricerca

Titolo:
TEDIG TEcnologie per la Diagnostica ecografica, l'Interventistica e la Gestione del paziente

Inizio Attività: 01/05/2014

Durata mesi: 36

• Beneficiari

SIIT S.C.P.A.
GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 1.930.410,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.093.213,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 837.197,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM64548

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	540.686	168.035	-	-	708.721
Spese generali	-	-	232.917	83.990	-	-	316.907
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	4.000	-	-	-	4.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	43.000	-	-	-	43.000
Altri costi di esercizio	-	-	20.585	-	-	-	20.585
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	841.188	252.025	-	-	1.093.213
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	841.188	252.025	-	-	1.093.213

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	510.688	63.208	-	-	573.896
Spese generali	-	-	216.708	31.593	-	-	248.301
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi di esercizio	-	-	15.000	-	-	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	742.396	94.801	-	-	837.197
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	742.396	94.801	-	-	837.197

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM64548

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	65%	40%	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	546.772,20	163.816,25	-	-	710.588,45
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	296.958,40	37.920,40	-	-	334.878,80
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.045.467,25	-	1.045.467,25
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.045.467,25	-	

17A04890
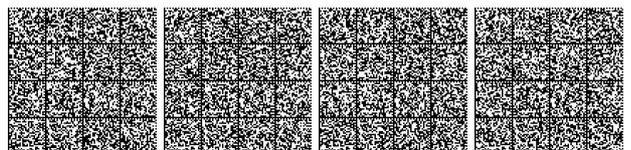
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2017.

Aggiornamento delle «Linee guida per l'applicazione della legge n. 717 del 29 luglio 1949, recante norme per l'arte negli edifici pubblici».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo 1960, n. 237 e 8 ottobre 1997, n. 352, e dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché l'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ed il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 e il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito nelle legge 4 dicembre 1993, n. 492 che hanno modificato l'ambito di applicazione della legge stessa;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e ad essi spettano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 23 marzo 2006, recante «Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 gennaio 2007, n. 23;

Vista la circolare 28 maggio 2014, n. 3728 del Dipartimento delle infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle modalità di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm. e ii. recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 giugno 2014, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», e in particolare l'art. 16, comma 2, lettera *o)*, riguardante le competenze della Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 gennaio 2015, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», art. 4, comma 1 lettera *u)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 marzo 2016, n. 59;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Considerato che il miglioramento della qualità dell'edilizia pubblica attraverso l'apporto dell'intervento artistico e la promozione di quest'ultimo costituiscono finalità preminenti della normativa in materia di arte negli edifici pubblici ed appaiono di viva attualità, pur nel contesto di una disciplina e di un sistema degli appalti di lavori pubblici profondamente mutati;

Considerato che detta normativa, inserendosi nell'alveo della cultura italiana, ha dato vigore al sodalizio fra le arti e l'architettura ed ha concretamente favorito la produzione di arte contemporanea, obiettivi e valori da preservare ed incrementare;

Considerato che, per il conseguimento di dette finalità, si rende opportuno promuovere un'applicazione più puntuale ed omogenea della normativa stessa, secondo criteri univoci e coerenti, alla luce delle esperienze acquisite e delle consapevolezze culturali nel frattempo maturate;

Considerate le competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di opere pubbliche ed al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di attività culturali e di beni culturali;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata reso nella seduta del 6 aprile 2017;

Considerata la necessità di aggiornare le citate linee guida del 23 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione linee guida

1. Sono approvate le «linee guida per l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici», allegate al presente decreto, che costituiscono atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 23 marzo 2006.

Roma, 15 maggio 2017

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

17A04869

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 luglio 2017.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia. Proroga della contabilità speciale n. 5957. (Ordinanza n. 466).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale il medesimo stato d'emergenza è prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 255 del 25 maggio 2015 e n. 353 dell'11 luglio 2016;

Viste le note n. 167985 del 29 marzo 2017, n. 17467 del 3 aprile u.s. e n. 191705 dell'11 aprile 2017 con cui la regione Toscana ha chiesto il mantenimento, fino al 23 aprile 2018, della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015, per le motivazioni ivi indicate;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico e delle relative procedure amministrativo-contabili;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 5957, intestata al dirigente del settore protezione civile e riduzione del rischio alluvioni della Regione Toscana ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 353 dell'11 luglio 2016, rimane aperta fino al 23 aprile 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2017

Il capo del Dipartimento: CURCIO

17A04889

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 13 giugno 2017.

Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 454 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017 per gli enti locali;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille proroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, concernente l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31 marzo 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 30 marzo 2017 con il quale per le città metropolitane e per le province il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2017;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

Vista la propria deliberazione n. 4/2015/INPR, con cui sono state dettate «Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali»;

Vista, la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state integrate le linee guida enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 (approvate con deliberazione n. 13/2015/INPR), in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL;

Vista la propria deliberazione n. 32/2015/INPR, recante «Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata»;

Vista la propria deliberazione n. 9/2016/INPR, recante «Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali»;

Vista l'esigenza di fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la nota n. 1234 del 7 giugno 2017, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la sezione delle autonomie per l'adunanza del 13 giugno 2017;

Uditi i relatori, consiglieri Rinieri Ferone, Adelisa Corsetti, Elena Brandolini e primo referendario Valeria Franchi;

Premesso:

Per l'esercizio 2017, nell'ottica di un progressivo e graduale avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento (art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000-TUEL), è stato differito per gli enti locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, legge n. 232/2016) e, successivamente, prorogato al 31 marzo per i comuni (art. 5, comma 11, decreto-legge n. 244/2016), ed al 30 giugno per province e città metropolitane (decreto ministeriale 30 marzo 2017).

Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'art. 4, commi 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), che prevede l'inoltro alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro trenta giorni dall'approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato. Il

mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli interventi surrogatori sugli organi previsti dal TUEL ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all'avvenuto adempimento (art. 9, comma 1-*quinquies*, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).

È da dire che lo spostamento in avanti dei termini — oltre a presentare taluni profili di non coerenza con la riforma dei sistemi contabili che ha disegnato un unico organico ciclo di bilancio che lega la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione — rende più difficoltoso l'esercizio delle funzioni di controllo interno ed esterno delle gestioni relativamente alle quali, per la fase di previsione dei bilanci, non sono agevolmente individuabili aree di riscontro dell'attività amministrativa strutturate su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione annuale e triennale.

Si dà atto che, alla base della prassi del differimento del termine di deliberazione dei bilanci, c'è la persistenza di margini di incertezza del quadro di riferimento normativo per l'impostazione dei bilanci medesimi, soprattutto delle risorse finanziarie disponibili e del loro impiego. Un'incertezza che, invero, non si riflette solo sulla fase della programmazione finanziaria, ma anche su quella di gestione dei bilanci deliberati; e ciò per effetto di disposizioni che, oramai da alcuni anni, intervengono in corso d'esercizio a modificare le regole della gestione ed i relativi assetti, come avvenuto, anche nel 2017, con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Corposo provvedimento quest'ultimo che, per quel che riguarda gli enti locali, incide su importanti aspetti della gestione finanziaria. In particolare: per le città metropolitane e per le province, oltre a reiterare disposizioni derogatorie alle ordinarie regole della programmazione finanziaria introdotte già dall'esercizio 2015 (annualità del bilancio di previsione, applicazione di quote libere e destinate del risultato di amministrazione al bilancio di previsione per il mantenimento degli equilibri, lo svincolo delle risorse trasferite dalle regioni per il mantenimento dell'equilibrio corrente ed altre), ha previsto ulteriori risorse da destinare all'esercizio delle funzioni fondamentali ed a specifiche attività delle province, come la manutenzione straordinaria della rete viaria, il tutto a ridosso del termine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione, fissato, come si è ricordato, al 30 giugno 2017. Così come sul piano degli investimenti ha stanziato risorse per il 2017 — oltre che per gli esercizi fino al 2020 — per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.

Non sfugge che l'impiego di tali risorse, di cui gli enti avranno certezza giuridica solo ad avvenuta conversione del decreto-legge, secondo i nuovi canoni della contabilità che obbliga alla registrazione degli impegni solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, presenta più che potenziali criticità per quelle spese che possono essere attivate solo all'esito di procedure di gara.

Anche per i comuni il decreto-legge n. 50/2017 incide sugli assetti già in esercizio della programmazione finanziaria e sugli equilibri costruiti in base ad essa, in particolare sulle misure introdotte in materia di spesa degli enti locali mediante deroghe ai tetti alle assunzioni a tempo determinato o con la diversa e più ampia misura del «*turn over*» (art. 22 del decreto-legge) creando, così, maggiori spazi di spesa, il tutto a metà circa dell'esercizio in corso e con impatto, come già accennato, sul mantenimento degli equilibri costruiti in sede di deliberazione del bilancio.

In sostanza molti enti si troveranno nella necessità di operare variazioni di bilancio che dovranno trovare riscontro nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466 della legge n. 232/2016 adeguando, naturalmente, le previsioni di cassa autorizzatorie e, ove necessario, anche quelle concernenti la competenza sugli esercizi successivi a quello di riferimento. Ciò rende quanto mai necessario che gli enti commisurino le reali condizioni di equilibrio con la sostenibilità per la parte residua dell'esercizio delle misure di ampliamento della spesa.

È da tener presente che le funzioni di controllo esercitate dalle sezioni regionali della Corte dei conti sulla sana gestione finanziaria di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 sono ora interessate da una revisione dell'attuale sistema di acquisizione delle informazioni contabili.

Il nuovo sistema di acquisizione dei documenti di bilancio degli enti territoriali introdotto dal già richiamato art. 4, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 118/2011, nel suo corretto funzionamento a regime, renderà disponibile la totalità delle informazioni relative alla rappresentazione contabile dei fatti di gestione di tutti gli enti tenuti all'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP.

Il corretto funzionamento dipende, innanzitutto, dalla completa costruzione della rete informativa che richiede la necessaria registrazione dei contatti istituzionali destinati ad alimentare la banca dati; non meno importante si appalesa la necessità di rafforzare gli strumenti organizzativi e stimolare i supporti operativi (aziende di software, consulenti contabili) per rendere attuabile e concreta la contabilità a «doppio binario»: finanziaria con funzione autorizzatoria ed economico-patrimoniale con funzione conoscitiva.

In tale rinnovato contesto, gli organi di revisione dei vari enti sono chiamati, in particolare, a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati ed attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (vedi banca dati partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'ente.

Considerato:

L'armonizzazione contabile costituisce senz'altro un presidio essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica ed è stata costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale, secondo un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di congruenza delle gestioni degli enti.

È stato già osservato da questa sezione nei precedenti atti di indirizzo (n. 4/2015/INPR; n. 32/2015/INPR; n. 9/2016/INPR) che si tratta di operazione complessa e che per gli operatori ha creato situazioni di criticità che ne frenano le potenzialità. Volendo tratteggiare solo per sommi capi le aree applicative nelle quali si sono colti tali segni, vale considerare che il ritorno dopo circa 20 anni della previsione di cassa finalizzata ad una migliore programmazione dei flussi, ha comportato la necessità di più frequente ricorso alle variazioni di bilancio e alle connesse relazioni informatiche con i tesorieri; non meno oneroso si è rilevato il rispetto della disciplina delle variazioni di bilancio contenuta nel novellato art. 175 del TUEL che contempla una variegata articolazione delle competenze per l'adozione di tali atti che va dagli organi consiliari ai responsabili dei servizi. Elementi di complessità si registrano anche nella tenuta della contabilità finalizzata alla determinazione, a fine esercizio, del risultato di amministrazione che, per l'aspetto relativo all'eventuale avanzo, impone un'analisi della sua composizione che ne rende difficile la lettura e complica la sua programmazione ed il suo utilizzo nonostante i correttivi dell'ultima legge di bilancio. Così come impegnativo, per la complessità gestionale, si presenta l'istituto del Fondo pluriennale vincolato, la cui importante funzione di legare temporalmente l'acquisizione delle risorse all'utilizzo delle stesse viene realizzata solo con puntuale osservanza delle specifiche regole. In proposito una certa problematicità è stata osservata nel tracciamento finanziario delle spese di investimento pluriennali per effetto, nei casi in cui si verifica, del ripetuto transito dello stesso investimento nell'avanzo vincolato, la sua successiva applicazione o l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, tematica alla quale farà da moltiplicatore il rilancio degli investimenti. Non diversamente accade per la, giustamente attenta e scrupolosa, tenuta della contabilità per l'utilizzo degli incassi vincolati e degli anticipi di tesoreria e del loro rispettivo reintegro.

Peraltro non può trascurarsi di considerare che detta riforma è approdata negli uffici degli enti interessati in concomitanza con altre impegnative riforme sia sul piano delle gestioni — si pensi al nuovo pareggio di bilancio — sia sul piano ordinamentale-organizzativo: obbligo della fatturazione elettronica, scissione contabile dell'IVA, obblighi di trasparenza ANAC, attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), riforma delle partecipate e del codice degli appalti e rispetto degli adempimenti connessi alla costruzione dei fabbisogni standard.

Il 2017 costituisce, quindi, anche essenziale momento di verifica della maggiore assimilazione e, ove necessario, «correzione» delle distorsioni che non sono mancate nel dare attuazione alla — molto complessa — «architettura» dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio. Una complessità della quale può essere considerata sintomatica anche la difficoltà registrata in una larga fascia di enti, di adeguata attuazione della nuova contabilità economico-patrimoniale.

Per le esposte ragioni, sottolineando ancora una volta l'importanza del processo di armonizzazione contabile in atto, si ritiene di accompagnare l'azione degli enti anche per l'esercizio 2017, fornendo utili indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilievo, anche al fine di migliorare l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia.

La Corte, in questa sede, ribadisce l'esigenza che si proceda nel percorso intrapreso per migliorare la qualità dei conti degli enti territoriali, che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione.

A differenza di quanto avvenuto per l'esercizio 2016, per le ragioni già precisate, questa delibera non è accompagnata dal questionario.

Delibera

di adottare le unite linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le presenti linee di indirizzo riguardano, le città metropolitane, le province ed i comuni, anche operanti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti.

Dispone:

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 13 giugno 2017.

Il Presidente: DE GIROLAMO

I relatori: FERONE - CORSETTI - BRANDOLINI - FRANCHI

Depositata in segreteria il 23 giugno 2017

Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2017-2019 PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

1. Disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio 2017.

Anche per l'esercizio 2017, sia pure per un arco di tempo più limitato rispetto agli ultimi anni, si è fatto ricorso all'esercizio provvisorio (autorizzato per il 2017 fino al 31 marzo per i comuni e fino al 30 giugno per province e città metropolitane).

In proposito appare utile ribadire i principali indirizzi diramati con le precedenti deliberazioni (n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR; n. 23/SEZAUT/2013/INPR) a presidio delle situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio provvisorio, indirizzi che qui si confermano anche nell'ottica di una verifica di coerenza dei documenti definitivi già in fase di gestione ed in funzione, ove possibile, di interventi correttivi, a maggior ragione per gli enti che ancora non hanno deliberato il bilancio. Essi riguardano:

criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell'anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa;

impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest'ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei tributi propri;

difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato;

difficoltà nell'adozione delle azioni di riequilibrio per quegli enti che hanno presentato, nell'esercizio precedente, disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale;

problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione;

difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare ai conferimenti assegnati;

mancata approvazione del piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della *performance* della dirigenza e del personale degli enti.

Per le province e le città metropolitane, che hanno predisposto il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, è stata prevista, altresì, l'applicazione dell'art. 163 del TUEL «Esercizio provvisorio e gestione provvisoria» con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (art. 1-*ter* del decreto-legge n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge n. 50/2017).

In base all'art. 18 del decreto-legge n. 50/2017, le province e le città metropolitane possono predisporre, anche per il 2017, il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

Si conferma altresì la possibilità di utilizzare, agli stessi fini, l'avanzo vincolato, tenuto conto dei rendiconti relativi all'anno 2016 e ciò in base al comma 462-*bis* dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) inserito dal terzo comma dell'art. 18 del decreto-legge n. 50/2017. Si tratta della facoltà per le regioni di svincolare i trasferimenti già attribuiti alle province e alle città metropolitane e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2016 per il loro mancato utilizzo.

Naturalmente gli spazi di spesa coperti dalle risorse in avanzo dagli esercizi precedenti devono indurre ad una particolare attenzione nella verifica della realizzazione delle stesse da considerare, in prima approssimazione, in termini di incidenza sulla cassa iniziale. Peraltro, sempre nell'ottica del mantenimento degli equilibri di cassa, occorre tenere conto che l'avanzo non forma oggetto delle previsioni di bilancio.

La situazione emergenziale delle province e delle città metropolitane e la possibilità di predisporre bilanci soltanto annuali hanno determinato un sostanziale annullamento della capacità programmatoria degli enti per cui in materia di investimenti, già limitati dalla scarsezza di risorse, la programmazione degli stanziamenti delle relative spese dovrà essere effettuata con una scrupolosità nella definizione della tempistica e della correlata esigibilità che consenta l'utile costituzione e la corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato.

Problematica questa che riguarda la totalità degli enti locali che devono misurare la politica degli investimenti con la complessità delle procedure preordinate all'affidamento degli appalti.

2. Le distorsioni nelle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui: riflessi sui bilanci di previsione.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto rappresentare un «pilastro portante nelle fondamenta» della riforma della contabilità degli enti territoriali.

In sede di audizione sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi» (atto n. 92 — commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale — 29 maggio 2014) la Corte così si espresse: «Il riaccertamento straordinario dei residui, propedeutico all'avvio della competenza "a scadenza", si pone come una "operazione verità" sull'effettiva situazione finanziaria degli enti territoriali, mediante una rappresentazione veritiera, corretta e consolidata della finanza di regioni ed enti locali».

La sezione delle autonomie ha individuato i profili irrinunciabili di tale operazione i quali devono essere considerati dagli enti anche nella impostazione del bilancio 2017-2019: concretamente occorre valutare se il ripiano del disavanzo accertato dopo l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, non solo sia garantito dalle operazioni di esercizio anno per anno, ma anche se tale ripiano, diluito nel tempo, sia sostenibile dall'ente e assicuri la governabilità dei conti per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Ancora sul piano dei profili essenziali della correttezza dell'operazione è stato, in particolare, evidenziato che una eliminazione dei residui attivi inferiore a quanto previsto dalle nuove regole avrebbe potuto attenuare gli effetti dell'attività di riaccertamento straordinario e prolungare, sostanzialmente, la stagione dei «disavanzi occulti».

È da considerare, altresì, che per i residui attivi, a differenza di quelli passivi, le regole del riaccertamento straordinario non sono così diverse da quelle del riaccertamento ordinario, sicché la valutazione circa l'esigibilità dei crediti da mantenere in bilancio resta affidata al responsabile del servizio economico-finanziario degli enti. La problematica degli avanzi fittizi, generata dall'omessa cancellazione di residui attivi inesigibili o inesistenti, è stata evidenziata dalla delibera n. 31/SEZAUT/2016/FRG - Prime analisi sugli esiti del riaccertamento straordinario dei residui nei comuni.

La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento di particolare delicatezza e importanza. La conseguente «svalutazione» deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in «sostanziale situazione di disavanzo» (deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR - Corte costituzionale sentenze n. 250/2013 e n. 213/2008).

È indefettibile la contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni autorizzatorie di spesa del bilancio di previsione, con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.

Tali principi assumono particolare rilevanza nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da iscrivere nel bilancio 2017/2019: le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate, unitamente a tutti i parametri che devono dare contenuto alla motivazione riferita alla quantificazione del Fondo da iscrivere in bilancio e che deve trovare la propria esplicitazione nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2017-2019 (Principio contabile applicato della programmazione, punto 9.11.2).

Al riguardo, è fondamentale la dichiarazione di adeguatezza del FCDE iscritto in bilancio che «assume, pertanto, una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione e alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico-finanziario dell'ente e alla necessaria verifica dell'organo di revisione» (*cfr.* deliberazione n. 32/SEZAUT/2015/INPR).

L'analisi accurata e analitica del risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 — a seguito del riaccertamento straordinario — è presupposto per un'adeguata e completa valutazione degli equilibri presenti e futuri della gestione (*cfr.* citata deliberazione n. 32/2015).

Tra le principali criticità che sono emerse dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, sintetizzate dalla deliberazione n. 31/SEZAUT/2016/FRG risultano le seguenti:

la mancata formalizzazione in specifici atti delle ragioni sottese alle determinazioni assunte dall'ente in ordine alla cancellazione, mantenimento e reimputazione dei residui;

le modalità di reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi di effettiva esigibilità sia per ciò che attiene alla corretta individuazione dell'esercizio sia per ciò che attiene al volume dei residui interessati dalla predetta operazione;

l'impropria cancellazione in occasione del riaccertamento straordinario di partite creditorie insussistenti che avrebbero dovuto essere espunte all'esito del riaccertamento ordinario relativo all'esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 e del disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex decreto ministeriale 2 aprile 2015;

l'insufficienza della motivazione della deliberazione per il ripiano del disavanzo straordinario sotto il profilo delle fonti di finanziamento individuate mediante generico riferimento al decreto ministeriale 2 aprile 2015.

Le sezioni regionali hanno operato un controllo dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, che si è conclusa in molti casi con la richiesta di reiterare in autotutela tale operazione, senza peraltro evidenziare un contrasto con il principio di unicità dell'operazione solo allorché «l'interesse specifico e concreto all'autotutela sia connesso alla rilevazione, da parte della Magistratura di controllo, di irregolarità contabili così gravi da non essere altrimenti ripianabili se non attraverso una revisione del suddetto riaccertamento straordinario — ora per allora — in modo da ricondurre gli esiti dello stesso al rispetto dei principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014 e, altresì, dei principi di veridicità, sostenibilità e conservazione nel tempo in ossequio alle finalità del coordinamento finanziario, poste dall'art. 117, comma 3, della Costituzione» (SRC Campania n. 1/2017/PRSP; *cfr.* anche SRC Campania n. 37/2016/PRSP, SRC Liguria n. 2,8,11,12,13,92,107/2016/PRSP; SRC Puglia n. 145/2015/PRSP; SRC Lombardia n. 120,415/2016; SRC Lazio n. 111/2016/PRSP - SRC Molise n. 22,23,147,148,152/2016/PRSP).

Mentre è evidente e va rimarcata l'inammissibilità di autonome iniziative dell'ente tese a ripetere l'operazione di riaccertamento straordinario anche «al fine di evitare comportamenti opportunistici» (principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.3), l'orientamento della giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo non appare in contrasto con i principi esposti nella citata delibera d'indirizzo n. 4/2015 della sezione delle autonomie che ha evidenziato come l'operazione di riaccertamento costituisca un'operazione «straordinaria, non frazionabile e ripetibile in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso».

Infatti, nell'ottica di una normalizzazione dei rimedi alle distorsioni rilevate in una operazione di riaccertamento straordinario condotta in modo non veritiero e al fine di ristabilire la veridicità della gestione finanziaria e dei risultati di esercizio e di amministrazione inficiati da rappresentazioni non corrispondenti alla reale situazione finanziaria degli enti la sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali) ha rilevato: «Il riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui. Gestione quest'ultima che deve essere ispirata, altresì, al principio di prudenza, in virtù del quale, tutti gli enti sono tenuti ad effettuare, in vista della predisposizione del rendiconto della gestione e con effetti sullo stesso, una ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, verificando adeguatamente le ragioni del loro mantenimento. La ricognizione annuale è tesa ad individuare anche le voci che non siano state correttamente appostate in bilancio e che debbano essere oggetto di riclassificazione. Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione».

Pertanto le eventuali rettifiche, opportunamente e analiticamente motivate, potranno essere effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 9.1.

3. La programmazione ed il rispetto dei principi della veridicità e dell'attendibilità delle previsioni.

Anche in questa sede va richiamata l'attenzione sulla rilevanza del processo di programmazione e dei suoi documenti principali (*cfr.*: deliberazioni di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR).

3.1. Il principio contabile applicato (allegato n. 4.1 al decreto legislativo n. 118/2011) definisce la programmazione come «processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento» per la cui attuazione si richiede il rispetto dei principi contabili generali (allegato 1, decreto legislativo n. 118/2011) ed in particolare del principio della veridicità.

Giova, in proposito, ricordare che il principio della veridicità:

fa esplicito riferimento alla regola del *true and fair view* che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;

non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.

Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio — che richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (allegato 1, punto 5) — impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle stesse.

Ciò comporta che:

le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, in applicazione del principio dell'attendibilità, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti;

la formazione dei documenti contabili, in applicazione del principio della correttezza, deve caratterizzarsi per il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione. Infatti, il principio della correttezza «si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica» (allegato 1, punto 5);

il sistema di bilancio, in ossequio al principio della chiarezza o comprensibilità, deve essere particolarmente chiaro nel classificare le voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Si ricorda in proposito che il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità.

Il processo di programmazione deve, quindi, svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. Infatti attraverso l'attività di programmazione, tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il processo si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Pertanto:

i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate/partecipate e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;

le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi;

i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Tra gli strumenti della programmazione particolare rilevanza assumono:

il Documento unico di programmazione (DUP) che rappresenta la guida strategica ed allo stesso tempo operativa della gestione degli enti, nonché il necessario presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, ed è indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 170 del TUEL). Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Si ricorda che gli enti sono tenuti a disciplinare, attraverso il proprio regolamento di contabilità, i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP (allegato 4/1, punto 8.3);

il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'art. 18-*bis*, del decreto legislativo n. 118/2011, che assume valenza di strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e che integra i documenti di programmazione;

il bilancio di previsione, che rappresenta il momento conclusivo della fase di previsione e programmazione. Da predisporsi nel rispetto di quanto stabilito dal più volte richiamato principio contabile applicato 4/1, punto 9, il bilancio deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

3.2. Il DUP, sia nella sua forma ordinaria, prevista per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, punti 8.1 - 8.3), sia nella forma semplificata per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti (punto 8.4 stesso principio contabile), si configura come atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, strettamente connesso sia al bilancio di previsione che al Piano esecutivo di gestione (PEG) — strumento obbligatorio solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 169 del TUEL) — e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il disposto normativo (art. 170 del TUEL e principio contabile applicato allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, punto 8) individua struttura e contenuti minimi essenziali di detto documento programmatorio. Giova, comunque, ricordare che mentre la sezione strategica individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, la sezione operativa costituisce lo strumento attraverso il quale, nell'ambito dell'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, si concretizzano le finalità della sezione strategica. Quest'ultima, pertanto, ha carattere generale, contiene la programmazione operativa dell'ente e costituisce, al contempo, la guida e il vincolo in relazione ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione. Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, devono essere verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Devono essere altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria.

Oltre ai contenuti minimi essenziali, già normativamente previsti, nell'ambito della Sezione operativa è auspicabile che una particolare analisi sia dedicata al «Fondo pluriennale vincolato» (FPV) sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo sotto il profilo contabile, ma soprattutto in relazione alla valutazione dei tempi e delle modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione. Sul punto si richiamano integralmente gli orientamenti già espressi dalla sezione con le deliberazioni di indirizzo n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016 nell'ambito dei quali è stato sottolineato come, in concreto, il FPV sia uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e come si renda necessario che, da un lato, lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata e, dall'altro, che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti, atteso che non è conforme al principio contabile la costituzione del FPV a copertura degli impegni che scadono in esercizi successivi a quello di registrazione e imputazione della relativa entrata, in mancanza dell'atto di accertamento di tale entrata — che ne costituisce la copertura — e della relativa classificazione di bilancio.

In sostanza, non sembra superfluo sottolineare nuovamente la necessità che l'adempimento, di tale fase programmatoria «sia curato nella piena consapevolezza della sua funzione fondativa di un nuovo criterio di impostazione della gestione; un criterio che, in particolare, esalta l'aspetto della continuità dell'azione amministrativa verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico-sociale» (deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

3.3. In conformità alle disposizioni normative, gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali sono tenuti ad adottare il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. Il piano deve essere allegato al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo.

In particolare gli enti locali devono allegare il piano degli indicatori al bilancio di previsione redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 al decreto ministeriale 22 dicembre 2015 per il bilancio di previsione e secondo l'allegato n. 2 allo stesso decreto ministeriale, con riferimento al rendiconto di gestione. In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi deve indicare gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria.

Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il piano secondo gli schemi di cui all'allegato 3, stesso decreto ministeriale, con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.

3.4. Quanto al bilancio di previsione, si rammenta che per l'esercizio 2017, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 50/2017 (art. 18) le province e le città metropolitane, in deroga alle norme di contabilità vigenti che richiedono la predisposizione di un bilancio triennale, possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017. Inoltre, come già in precedenza evidenziato (par. 2), la novella normativa estende al 2017 la possibilità per i predetti enti di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti della regione a seguito dell'intervenuto svincolo, da parte di quest'ultima, di tali risorse.

In linea generale, poi, si evidenzia che l'entrata a regime della contabilità armonizzata impone agli enti di porre maggiore attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi perseguiti alla luce anche del nuovo principio di contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo esigibilità delle sottostanti obbligazioni attive e passive, che impone adeguata ed attenta valutazione delle entrate realmente disponibili e delle spese effettivamente sostenibili (deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR), di cui si dirà più avanti (par. 3.6).

Tra i documenti da allegare al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, particolare rilievo assume la nota integrativa, da redigersi secondo le modalità di cui al successivo comma 5, i cui contenuti sono puntualmente evidenziati nel punto 9.11 del principio contabile applicato. Sostanzialmente, la prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione deve essere dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa deve illustrare i criteri di formulazione delle previsioni. La nota deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo il principio contabile applicato evidenzia che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e allo stesso modo le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Il principio contabile precisa, altresì, quali sono le entrate e le spese che, in ogni caso, sono da considerarsi non ricorrenti.

Si ricorda, poi, che tutti i documenti contabili devono essere predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata e che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (regioni, comuni, province, città metropolitane e Province autonome di Trento e di Bolzano), devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 463 a 484, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (vedi *infra*, par. 5). Al fine di garantire l'equilibrio, quale sopra indicato, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243/2012, al bilancio di previsione deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466, legge di bilancio 2017, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

Si osserva, comunque, che l'intervenuta novella legislativa sul pareggio di bilancio non esclude assolutamente la costruzione ed il mantenimento degli equilibri — complessivi e di parte corrente — previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali e delle regioni, rispettivamente ai sensi dell'art. 162, comma 6, del decreto legislativo

n. 267/2000 [come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 11), lettera *b)*, del decreto legislativo n. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126], per gli enti locali e dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011 per le regioni, sia l'equilibrio di cassa (Atti parlamentari, Senato, Analisi di impatto della regolamentazione - AIR - sez. *I)*.

3.5. Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-2019, alla luce del quadro normativo di riferimento, dovranno essere considerate e valutate con attenzione le novelle intervenute a seguito della legge n. 232/2016 (citata legge di bilancio 2017), del decreto-legge n. 113/2016, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) e del decreto-legge n. 50/2017. Sul fronte delle entrate si richiamano i commi 42, 43 e 460 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017.

La prima disposizione ha prorogato a tutto il 2017 il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali (sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche) e, nel contempo, ha confermato la possibilità per i comuni di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille dell'aliquota Tasi per gli immobili non esenti.

La seconda, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 43) l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4/2014, misura concessa al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'ultima delle richiamate norme prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente:

a) alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

c) agli interventi di riuso e di rigenerazione;

d) agli interventi di demolizione di costruzioni abusive;

e) all'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

f) agli interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

g) agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Sempre sul fronte delle entrate i comuni dovranno poi prestare particolare attenzione agli effetti delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 193/2016, per le ovvie ripercussioni che le importanti novità ivi contenute in materia di riscossione possano avere sui bilanci degli enti.

Si richiamano in particolare gli articoli 2 e 6.

L'art. 2 (oggetto di rivisitazione ad opera dell'art. 35 del decreto-legge n. 50/2017), in materia di riscossione locale, ha prorogato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate (comma 1) e, nel contempo, ha stabilito (comma 2 novellato) che i predetti enti possono deliberare dal 1° luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) — che subentra, dal 1° luglio 2017, ad Equitalia — delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

L'art. 6 dispone in materia di «definizione agevolata» per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. In relazione a tali rilevanti novità si pone la necessità di una attenta valutazione della congruità delle entrate nel triennio considerato e di un attento monitoraggio degli effetti della cosiddetta «rottamazione» dei ruoli attesi per i possibili, connessi, rischi di minori entrate derivanti dall'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata: rischi che, verosimilmente, potrebbero non trovare integrale copertura dall'accantonamento in bilancio del FCDE e del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione. Lo stesso dicasi per i casi di pagamento dilazionato oltre i 12 mesi dalla scadenza del credito originario. In tal caso, infatti, dette entrate dovranno essere reimputate nell'esercizio di esigibilità e, laddove il FCDE non copra la cancellazione, l'eventuale disavanzo dovrà essere finanziato secondo le regole ordinarie.

Ai fini di una corretta programmazione finanziaria guardata nello sviluppo triennale va anche richiamata l'attenzione sulle misure stabilite, in favore dei comuni terremotati, più di recente, con il già citato decreto-legge n. 50/2017.

Si richiamano, in particolare l'art. 43, che dispone alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari, cosa che impone una valutazione attenta in funzione degli equilibri e l'art. 45, che autorizza il commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della Tari, fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019. Con decreto ministeriale 21 marzo 2017 è stato disposto in materia di rimborso (a titolo di anticipazione) del minor gettito derivante dall'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per i comuni interessati.

Sul fronte delle spese, si richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni in materia di spesa del personale di cui al decreto-legge n. 113/2016 e, soprattutto, del recente decreto-legge n. 50/2017, che nell'introdurre elementi di flessibilità e/o di deroga in relazione alle norme vincolistiche di settore, impongono la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto delle procedure di legge. In particolare, la correlazione instaurata da quest'ultimo decreto tra allentamento dei vincoli di spesa e rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (art. 22, comma 1, decreto-legge n. 50/2017), rappresenta una notevole accentuazione della centralità del tema degli equilibri di bilancio, il che giustifica l'attenzione della Corte, anche mediante le presenti linee di indirizzo alla corretta applicazione delle regole di armonizzazione contabile e dei sottostanti principi di veridicità e attendibilità delle previsioni di bilancio.

3.6. Ai fini delle ulteriori attività connesse con il processo della programmazione si richiama l'attenzione degli enti e degli organi di revisione sui seguenti ulteriori adempimenti:

rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

completamento dell'armonizzazione contabile da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Detti enti, infatti: a decorrere dal 2017 sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale (vedi *infra* par. 8).

4. La corretta applicazione del principio della prudenza.

Nel richiamare le deliberazioni n. 9/2016 e n. 32/2015 di questa sezione, le cui argomentazioni costituiscono tutt'ora linea guida di riferimento, si ribadisce l'importanza della corretta impostazione contabile degli accantonamenti in conto competenza e della costituzione e gestione del Fondo pluriennale vincolato, di parte corrente e di parte capitale.

4.1. L'accantonamento in conto competenza riguarda innanzitutto (ma non solo) il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo del TUEL, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, decreto legislativo n. 118/2011. Inserito nella logica del principio contabile generale di prudenza, («nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste») il FCDE consente di evitare che le entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Per l'esercizio 2017 la quota dell'importo dell'accantonamento calcolato secondo la procedura di cui al punto 3.3. principio contabile allegato 4/2, non può essere inferiore al 70%; mentre nel 2018 non può essere inferiore all'85%. Dal 2019 l'accantonamento deve raggiungere l'intero importo derivante dal complemento a 100 della percentuale di incasso calcolata secondo il principio contabile.

Sono oggetto di accantonamento a FCDE tutte le entrate finali, fatta eccezione di quelle derivanti da crediti verso amministrazioni pubbliche, da crediti assistiti da fidejussioni, quelle accertate per cassa nei casi ammessi dal principio contabile di cui al punto 3.7. In caso di riscossioni da parte di ente (es. unione) per conto di altro ente (es. comune), destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, il FCDE è accantonato solo da quest'ultimo.
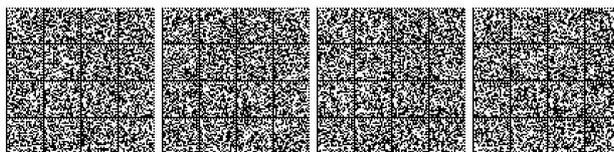
Durante l'esercizio deve essere verificata la congruità del fondo accantonato, sia in sede di assestamento generale di bilancio, sia in occasione delle variazioni apportate alle entrate. Occorre adeguare lo stanziamento di FCDE accantonato, nella misura derivante dall'applicazione della percentuale utilizzata in sede di determinazione del fondo in fase previsionale, all'importo maggiore tra lo stanziamento iniziale e l'accertamento rilevato alla data dell'adeguamento. Se il complemento a 100 del rapporto, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti dell'esercizio, risulta inferiore alla percentuale utilizzata in fase di bilancio, si utilizza tale minore percentuale per adeguare il FCDE. In caso, viceversa, di maggiore percentuale, si dovrà procedere all'adeguamento del fondo innanzitutto in conto competenza durante la gestione o, in caso di motivata impossibilità, in sede di rendiconto. Le somme accantonate in conto competenza assicurano — se non sono finanziate da avanzo di amministrazione nei casi ammessi — corrispondenti spazi ai fini del pareggio sui saldi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi 465 e seguenti della legge n. 232/2016. Tali accantonamenti non potranno essere impegnati durante l'anno e le relative risorse a copertura confluiranno nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

Anche in occasione della redazione del rendiconto è necessario verificare la congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, analizzando, secondo il sistema ordinario, l'incassato a residuo rispetto ai residui attivi iniziali degli ultimi cinque esercizi. Fino al rendiconto relativo all'esercizio 2018 è possibile procedere, oltre che con il sistema ordinario, con il sistema semplificato di cui al punto 3.3. dei principi contabili, anche se è consigliabile accantonare quote maggiori per avvicinarsi all'importo dell'accantonamento previsto a regime. La verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare, durante l'esercizio, l'avanzo di amministrazione.

Si raccomanda il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo inziale e nell'adeguamento del FCDE, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la verifica dell'organo di revisione.

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza.

Gli enti devono prestare massima attenzione anche alla quantificazione, se ne sussistono i presupposti, degli accantonamenti a fondo rischi per escussione garanzie, come da punto 5.5. principio contabile allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e a fondo perdite società partecipate di cui art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», seguendo procedure analoghe di quantificazione iniziale e verifica congruità durante l'esercizio, come evidenziato nei punti precedenti. Sarà inoltre a carico dell'ente e oggetto di verifica dell'organo di revisione, la quantificazione di accantonamenti a fronte di altri rischi non coperti dai fondi individuati.

Si richiama inoltre la necessità di provvedere a stanziare adeguati accantonamenti, finanziati da entrate correnti non vincolate, per fronteggiare oneri futuri quali il rinnovo del contratto dei dipendenti (per le annualità in corso definito da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017), il trattamento di fine mandato di sindaco e presidente ed altri oneri futuri specifici, i quali richiedono la preventiva quantificazione sulla base degli ultimi dati disponibili.

Per quanto riguarda il fondo per anticipazione di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, si ricorda la necessità di una puntuale ricognizione dello stesso in sede di rendiconto (per la parte non utilizzata per finanziare il Fondo crediti dubbia esigibilità — FCDE — ai sensi dell'art. 2, comma 6, decreto-legge n. 78/2015). Tale fondo sarà svincolato, parzialmente e gradualmente, solo dopo aver incassato i residui attivi incagliati che hanno determinato la richiesta di liquidità. Come evidenziato dalla deliberazione n. 33/2015 della sezione delle autonomie, è importante evitare effetti espansivi della capacità di spesa, iscrivendo, secondo esigibilità, nel relativo titolo IV il rimborso prestiti finanziandolo con nuove entrate correnti di competenza e non certo con le risorse provenienti dallo stesso anticipo di liquidità, posto che quest'ultimo, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, è finalizzato al pagamento dei debiti scaduti e non certo al rimborso di sé stesso.

La parte di residui attivi che non arriverà ad incasso e che sarà, di conseguenza eliminata dal conto del bilancio, con opportune motivazioni, determinerà invece corrispondente eliminazione di avanzo accantonato, nella forma specifica di FCDE (nella misura di cui all'art. 2, comma 6, decreto-legge n. 78/2015) o nella forma di avanzo accantonato da Fondo ex decreto-legge n. 35/2013 e norme correlate.

4.2. La corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) incide sia sul piano contabile, sia sul rispetto del pareggio sui saldi di bilancio di cui art. 1, commi 465 e seguenti della legge n. 232/2016. Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. È formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Solo in limitati e particolari casi è ammesso che il FPV sia formato da entrate correnti libere, per finanziare la premialità e il trattamento accessorio del personale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo; le spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su procedure di contenzioso, la cui esigibilità non è determinabile. Prescinde inoltre dalla natura vincolata o destinata dell'entrata esclusivamente il FPV costituito dal riaccertamento straordinario dei residui (se non ancora completamente utilizzato) e dal riaccertamento ordinario ma solo, in quest'ultimo caso, per ipotesi di effettiva impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione, come richiamato nel principio contabile al punto 5.4. lettera *a)*. Eventuali reimputazioni di impegni correnti, coperti con entrate non vincolate, non potranno essere finanziati con FPV (tranne i casi in deroga citati), ma semmai (nei casi ammessi) con entrate di competenza dell'anno successivo. Nemmeno è ammissibile utilizzare il FPV in caso di impegni in corso d'anno, nelle poche ipotesi in cui è possibile ai sensi dell'art. 183, comma 6 del TUEL. Si richiama a tal proposito il punto 5.2. *b)* del principio contabile, allegato 4/2, in particolare dove è precisato «al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del Fondo pluriennale vincolato».

In fase di previsione di bilancio, il FPV stanziato tra le spese è formato da due componenti bene distinte che vanno seguite attentamente durante la gestione:

1) la quota di risorse già accertate negli esercizi precedenti, che coprono spese impegnate giuridicamente negli esercizi precedenti ed esigibili negli esercizi successivi;

2) la quota di risorse che si prevede di accertare durante l'esercizio stesso, che danno copertura a spese che si impegneranno durante l'esercizio, con esigibilità, e relativa imputazione, negli esercizi successivi.

La verifica della corretta determinazione del FPV in gestione richiede:

a) nell'esercizio di riferimento, la nascita dell'obbligazione giuridica perfezionata e la piena esigibilità dell'entrata vincolata o destinata agli investimenti (oppure di entrate non vincolate nei soli casi in deroga citati);

b) l'impegno giuridicamente perfezionato nell'esercizio, con esigibilità (parziale o totale) negli esercizi successivi e relativa conseguente imputazione;

c) la prestazione in corso di svolgimento.

In caso di prestazione conclusa per importi inferiori all'impegno originario finanziato da FPV, si provvede alla cancellazione dell'impegno e alla dichiarazione di indisponibilità di quota corrispondente di FPV iscritto in entrata, con liberazione di risorse che confluiranno nel risultato di amministrazione. Se l'entrata è stata accertata o anche incassata ma la spesa non è stata impegnata, tutti gli stanziamenti di spesa e lo stesso FPV vengono cancellati e le relative risorse affluiscono nel risultato di amministrazione.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni né effettuare pagamenti.

In merito alla determinazione del FPV relativo alle spese di investimento si ricorda che possono essere finanziate da FPV solo le spese relative a procedure di affidamento effettivamente attivate, come chiarito dal principio contabile, allegato 4/2. In caso di formazione del FPV in assenza di tale requisito o in casi diversi da quelli previsti dal principio contabile, l'ente incorre in ipotesi di elusione ai fini del rispetto del pareggio sui saldi di bilancio, richiamate dalla circolare Ragioneria generale dello Stato n. 17/2017 al paragrafo I.

Per la corretta imputazione della spesa, è inoltre fondamentale la definizione di un puntuale cronoprogramma sulle opere pubbliche, anche ai fini di eventuali variazioni per esigibilità a fronte di attuazione delle opere differenti dalla programmazione. La nota integrativa al bilancio, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, indica le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Anche in caso di assenza di cronoprogramma, è comunque ammesso stanziare il FPV nel primo esercizio in cui si prevede l'investimento, per importo pari all'investimento stesso. Nel corso dell'esercizio, non appena definito il cronoprogramma, l'ente dovrà apportare le relative variazioni di bilancio per stanziare la spesa e di conseguenza il FPV negli esercizi di presunta esigibilità.

Il Fondo pluriennale vincolato, depurato della quota proveniente da indebitamento, sarà allocato negli anni 2017-2018-2019 tra le entrate e le spese finali ai fini del raggiungimento del pareggio dei saldi di cui art. 1, comma 465, legge n. 232/2017. A partire dall'esercizio 2020, invece, sarà rilevante ai fini del pareggio solo il FPV finanziato dalle entrate finali.

5. Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

In tale contesto di riferimento vanno a collocarsi le nuove regole introdotte dal legislatore al fine di completare il percorso attuativo del disegno tratteggiato dalla legge n. 243/2012 — peraltro significativamente rivisitato per effetto della novella recata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 — ed avviato con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, come noto, ha previsto l'introduzione di nuovi saldi di finanza pubblica in luogo del patto di stabilità interno.

A superamento della regola della c.d. competenza finanziaria mista — e nelle more della entrata in vigore della richiamata legge rinforzata — la legge di stabilità 2016 ha, invero, previsto la graduale introduzione del c.d. pareggio di bilancio semplificato, disponendo, con un rilevante ampliamento della platea dei destinatari, che tutti gli enti territoriali sono tenuti a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali come partitamente specificate (*cfr.* art. 1, commi 710 e 711).

Nella citata deliberazione di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR si è avuto, peraltro, modo di rimarcare la correlazione tra il sistema di contabilità armonizzata ed il nuovo vincolo di finanza pubblica la cui «concreta portata va vista alla luce dei principi che regolano il riformato sistema di contabilità» avendo specifico riguardo agli «effetti che producono sulla programmazione e sulla gestione» (*cfr.* deliberazione citata, pag. 15).

A tal proposito, pur valorizzando gli aspetti di maggior favore, soprattutto sotto il profilo delle movimentazioni di cassa, del nuovo regime che «associa alla finalità propria di strumento di controllo dell'indebitamento netto la teorica disponibilità di maggiori spazi di spesa che dovrebbero servire a superare il *gap* della programmazione nel settore degli investimenti» sono stati formulati specifici *caveat* rilevando come, a detti fini, assumano particolare rilevanza «le valutazioni in termini di attendibilità delle entrate previste in bilancio, corrette secondo i criteri della reale esigibilità (costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità) nonché la ponderata allocazione delle risorse rispettosa dei vincoli imposti soprattutto ai fini della revisione della spesa».

Nella medesima prospettiva è stato, altresì, rilevato come in vista di un effettivo conseguimento del nuovo vincolo di finanza non possa prescindersi ma debbano, anzi, tenersi in debita considerazione le prescrizioni dettate dall'art. 40, decreto legislativo n. 118/2011 e dal novellato art. 162, comma 6 del TUEL in tema di equilibri di bilanci.

Dalle stesse discende, invero, l'esigenza, per un verso, di una corretta determinazione del risultato di amministrazione — e, dunque, dell'eventuale avanzo utilizzabile, ovvero dell'eventuale disavanzo da ripianare — nonché, per altro verso, di una movimentazione di liquidità tale da assicurare un fondo di cassa non negativo.

Tali raccomandazioni risultano attuali alla luce della riconduzione a sistema dei saldi di finanza pubblica previsti per l'esercizio 2016, mediante l'art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012 (come modificata dalla legge n. 164/2016).

È, quindi, a regime per gli enti territoriali l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio).

Sostanziale continuità con quanto previsto per l'esercizio 2016 è dato rilevare, altresì, per ciò che attiene alla regolazione del FPV di entrata e di spesa atteso che, nelle more della modifica strutturale prevista a decorrere dall'esercizio 2020 dall'art. 9, comma 1-*bis* della legge n. 234/2012, parimenti per il triennio 2017-2019, lo stesso è computato nel saldo finale di competenza al netto della quota riveniente da debito.

Ne consegue, di tutta evidenza, un *favor* per gli enti, in termini di rispetto degli equilibri, oltre che di aumento, nell'arco temporale considerato, della capacità di spesa, soprattutto sul versante degli investimenti.

Nondimeno, anche alla luce del regime differenziato previsto dall'art. 9 comma 1-*bis* della legge n. 234/2012 — in forza del quale a decorrere dall'esercizio 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa solo se finanziato dalle entrate finali — non appare superfluo richiamare le sollecitazioni già formulate con la menzionata deliberazione di orientamento n. 9/SEZAUT/2016/INPR circa la necessità di una capacità programmatoria di più ampio respiro informata a valutazioni prudenziali sì da neutralizzare il rischio di illusorie capacità di spesa.

D'altro canto, nel fare rinvio a quanto si dirà appresso in ordine al potere sanzionatorio che il comma 481 della legge n. 232/2016 intesta alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, si raccomanda un attento monitoraggio relativamente alla corretta costituzione del FPV rimarcando come una gestione dello stesso difforme dalle chiare indicazioni dei principi contabili — laddove tale da incidere in termini di effettività sul conseguimento del saldo pur formalmente rispettato — possa comportare l'attivazione del peculiare potere sanzionatorio.

Sotto lo specifico profilo della corretta costituzione del FPV e delle sue correlazioni con il pareggio si ritiene utile richiamare l'attenzione sugli effetti che si producono nella costituzione del FPV determinato dalla devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spese finanziate da mutui da considerarsi alla stessa stregua dell'indebitamento e, quindi, da escludersi dal saldo finale di competenza rilevante ai fini del pareggio.

Particolare cura dovranno prestare gli enti nella descritta evenienza, sia nell'individuazione del saldo programmatico rilevante ai fini del vincolo di finanza pubblica, sia nella verifica successiva dell'effettivo conseguimento. In pratica la diversa destinazione ad altri investimenti delle risorse derivanti dalle suddette economie o da eventuali nuovi finanziamenti o da altre cause deve essere contabilizzato eliminando solo il residuo passivo e mantenendo quello attivo che, quindi, concorre alla formazione dell'avanzo vincolato. Tale avanzo, per la copertura delle nuove spese, dovrà essere considerato come indebitamento e non come utilizzo del risultato di amministrazione strutturalmente proprio, per cui il FPV che dovesse generare, ai fini del saldo di finanza pubblica, nell'esercizio di sua formazione, non avrà rilievo né in entrata, né in uscita.

In una prospettiva più generale preme, peraltro, ribadire come la centralità del principio di programmazione e lo stretto rapporto di interdipendenza reciproca tra lo stesso principio ed il rispetto del nuovo vincolo rappresenti criterio informatore della complessiva disciplina che ne occupa.

Le stesse prescrizioni relative al monitoraggio ed alla certificazione del rispetto del vincolo di finanza pubblica, lungi dal risolversi su un piano meramente ricognitivo, si atteggiano come uno strumento efficace per monitorare con continuità il rispetto del pareggio e per garantire la coerenza delle previsioni finanziarie con le regole di finanza pubblica.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento al c.d. prospetto dimostrativo, si richiama, invero, l'attenzione sull'ampiezza di siffatto adempimento che — pur non costituendo un'assoluta novità rinvenendosi omologhe disposizioni già nella legge di stabilità 2016 — si è arricchito di nuovi contenuti in forza, dapprima, della previsione di cui all'art. 1, comma 468 della legge di bilancio 2017, che ha ricompreso nell'obbligo di verifica del rispetto del pareggio di bilancio, già previsto per il bilancio di previsione e per le variazioni di competenza consiliare (ancorché adottate in via d'urgenza dalla giunta con i poteri del consiglio), una serie di variazioni adottate con provvedimenti amministrativi ed idonee ad incidere sul rispetto del saldo di finanza pubblica e, successivamente, per effetto dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2017 che ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo del predetto obbligo. Significativo momento di chiusura della nuova disciplina è la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio che, pur non del tutto originale, presenta aspetti di interesse che appare opportuno, in tale sede, evidenziare.

Rileva, in particolare, sotto tale profilo il comma 475 della citata legge di bilancio 2017 che, nel confermare, per l'ipotesi di mancato conseguimento del saldo di competenza, il tradizionale impianto incentrato

su *a)* riduzione del FSC (Fondo di solidarietà comunale), *b)* limitazione degli impegni di parte corrente, *c)* divieto di indebitamento, *d)* divieto di assunzioni ed *e)* riduzione delle indennità, introduce, tuttavia, criteri di proporzionalità previsti *ex novo* dalla legge n. 243/2012 e volti a garantire la sostenibilità della sanzione oltre che a contenere l'incidenza della stessa sulla gestione e sulla funzionalità dell'ente.

Ciò nondimeno stringenti sono le indicazioni fornite dal MEF con la circolare n. 17 del 3 aprile 2017 concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 in ordine all'autoapplicazione delle sanzioni.

Sul punto si precisa che «la stessa opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dello stesso, non sarà rispettato il saldo di finanza pubblica» e che «più precisamente in tale circostanza l'ente autonomamente deve autoapplicare le sanzioni in corso di esercizio nonché ogni altro provvedimento correttivo e contenitivo finalizzato a non aggravare la propria situazione finanziaria al fine di recuperare il prevedibile mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica evidenziato in corso di gestione finanziaria».

Del tutto inedita è, di contro, l'introduzione di un sistema premiale (*cfr.* comma 479 della legge di bilancio 2017), parimenti informato a criteri di proporzionalità, e correlato al conseguimento, unitamente al saldo di finanza pubblica, di ulteriori e specifici obiettivi — in termini di saldi di cassa ovvero di contenimento del c.d. *overshooting* entro limiti considerati fisiologici — per effetto dei quali l'ente virtuoso può beneficiare rispettivamente di una premialità monetaria o di un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale.

Ne consegue, all'evidenza, un articolato regime nell'ambito del quale, al pari che per il previgente patto di stabilità interno, appare imprescindibile il rispetto sostanziale del vincolo di finanza pubblica.

In tal senso, nell'evidenziare come il comma 480 della legge di bilancio 2017 confermi la comminatoria di nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere in elusione delle rinnovate regole di finanza pubblica, si sollecita, altresì, un'attenta riflessione sulle c.d. operazioni elusive di cui al successivo comma 481 attese le conseguenze che si riconnettono alle stesse.

Detta disposizione ribadisce, infatti, l'attribuzione di peculiari poteri sanzionatori in favore delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per l'ipotesi che «il rispetto delle regole sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive».

Appare, peraltro, opportuno in questa sede evidenziare come il citato comma 481 introduca un elemento di novità — rispetto ad omologhe previsioni introdotte sin dal decreto legislativo n. 118/2011 con riguardo all'ambito applicativo della disciplina in parola: si rileva, sul punto, come il riferimento al «responsabile amministrativo» in luogo del solo responsabile del servizio finanziario comporti, invero, una estensione del novero dei soggetti al sindacato della magistratura contabile che risulta, del tutto, coerente con l'ampliamento degli attori del nuovo sistema di contabilità armonizzata.

Inalterato permane il quadro per ciò che riguarda l'intensità di siffatto sindacato che, secondo un orientamento ormai consolidato, può estendersi all'esame della natura sostanziale delle poste ovvero delle operazioni scrutinate in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Quanto alla individuazione delle specifiche fattispecie si segnalano i contenuti della già richiamata circolare MEF n. 17/2017 e la disamina operata, sia pur a fini meramente esemplificativi, alla luce dei nuovi istituti introdotti dall'armonizzazione: di interesse, in particolare, il richiamo alla non corretta formazione ed utilizzo del FPV, all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in conto capitale, alla imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi.

Attuali permangono, altresì, le indicazioni già elaborate, anche dalla giurisprudenza contabile, nella vigenza del patto di stabilità interno, circa il carattere elusivo di operazioni poste in essere dagli enti con le proprie società partecipate (valorizzazioni immobiliari al solo fine di reperire risorse in difetto di una effettiva vendita del patrimonio, sottostima dei contratti di servizio) nonché delle operazioni di investimento contabilizzate in difformità ai principi contabili ovvero gestite *off balance* in difetto dei dovuti presupposti.

6. La costruzione degli equilibri finanziari di bilancio.

La costruzione e la conservazione degli equilibri di bilancio 2017-2019 richiede una precisa azione volta al rispetto sia degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa sia dei numerosi vincoli di finanza pubblica, dal pareggio dei saldi, ai limiti alle spese di personale e vincoli assunzionali, all'indebitamento, ai tetti di spesa di cui al decreto-legge n. 78/2010 ed al decreto-legge n. 95/2012 e altre norme di finanza pubblica, pur con le attenuazioni portate dal recente decreto-legge n. 50/2017.

Occorre innanzitutto evidenziare la necessità di garantire, già in sede di predisposizione del bilancio, non solo un equilibrio generale di parte corrente, bensì un equilibrio strutturale di parte corrente, dando copertura a spese relative ad obbligazioni giuridiche già assunte (spese a carattere permanente) solo con entrate correnti ripetitive, garantite da un *trend* costante, maturato negli anni precedenti.

L'equilibrio di parte corrente si fonda soprattutto su entrate tributarie, per la cui determinazione gli enti locali non hanno potuto prevedere, in sede di approvazione di bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017, aumenti di aliquote, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 42, legge n. 232/2016, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti, per la maggiorazione Tasi applicata nella stessa misura del 2016 e per gli enti che hanno deliberato il riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del TUEL o che hanno deliberato il dissesto di cui all'art. 244 dello stesso testo unico. La possibilità di aumentare le aliquote è preclusa anche per ripristinare l'equilibrio corrente in caso di squilibrio accertato ai sensi art. 193 del TUEL, come ha ribadito il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nella recente risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017.

Il Fondo di solidarietà comunale mantiene anche nel bilancio 2017-2019 la fisionomia del 2016, con l'articolazione in due quote, di cui una a valere sui ristori per il minore gettito Imu e Tasi abitazione principale ed una derivante dalla quota di alimentazione, pari al 22,43% dell'Imu ad aliquota base, da parte dei comuni. Tale ultima quota è assegnata, ai comuni a credito, per una parte (parte fissa, nel 2017 pari al 60%) sulla base della spesa storica e per una parte (parte variabile, nel 2017 pari al 40%) sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale. La parte variabile crescerà progressivamente nel corso dei prossimi anni (nel 2018 al 55%; nel 2019 al 70%, fino a raggiungere il 100% nell'anno 2021).

Significative per gli equilibri di bilancio sono le risorse di parte corrente derivanti dai fondi di cui all'art. 1, comma 433 e comma 437, legge n. 232/2016, come ripartiti sulla base di quanto disposto dal comma 439. Si raccomanda tuttavia di prevedere la spesa finanziata da tali fondi, non di carattere permanente, in modo correlato alle relative entrate, che presentano carattere di straordinarietà, sebbene alcune di esse siano già previste dalla norma anche per gli anni successivi.

Risorse straordinarie, quindi utilizzabili per finanziare unicamente spesa non permanente, sono anche quelle rivenienti dalla rinegoziazione dei mutui, per le quali cui l'art. 1, comma 440, legge n. 232/2016 consente in via straordinaria per l'anno 2017 l'utilizzo anche in parte corrente, in deroga al loro naturale sbocco volto a finanziare gli investimenti.

L'utilizzo dei proventi da concessioni edilizie e sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è disciplinato per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 737, legge n. 208/2015, con la possibilità di finanziare spesa corrente per manutenzione ordinaria delle strade, del verde e del patrimonio comunale impiegando fino al 100% delle entrate stesse. L'utilizzo di tale fonte per la spesa di investimento non presenta per l'anno 2017 vincoli particolari, mentre a partire dall'esercizio 2018 l'utilizzo sarà condizionato dall'entrata a regime dell'art. 1, comma 460, legge n. 232/2016 che permetterà l'utilizzo delle entrate da concessioni edilizie e sanzioni per finanziare manutenzioni ordinarie delle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per finanziare spesa in conto capitale solo per realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per altri interventi straordinari (risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico; tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano).

Il FPV di parte corrente finanzierà spesa corrente impegnata giuridicamente negli anni precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2017-2019, ma solo nei casi ammessi, ovvero:

spesa corrente coperta da entrate correnti vincolate;

spesa corrente coperta da entrate correnti non vincolate nei soli casi in deroga (premialità e trattamento accessorio del personale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo;

spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su procedure di contenzioso;

spese reimputate in occasione del riaccertamento straordinario;

spese reimputate con il riaccertamento ordinario ma solo per ipotesi di effettiva impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione).

La parte capitale del bilancio sarà finanziata, oltre che da FPV per finanziare spesa per investimenti impegnata giuridicamente negli anni precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2017-2019, da fonti diverse quali:

eventuale eccedenza di parte corrente ed entrate correnti destinate agli investimenti;

entrate da trasferimenti in conto capitale e da alienazioni (sulla cui esigibilità si richiamano i principi contabili);

entrate da concessioni edilizie.

Il ricorso all'indebitamento è possibile solo in caso di incapienza di altre risorse alternative non onerose e in caso di disponibilità di spazi ai fini del rispetto del pareggio sui saldi di bilancio. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione, articolato nelle diverse componenti accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, libere, deve seguire rigorosamente quanto previsto dall'art. 187 del TUEL e dal punto 9.2 principi contabili, allegato 4/2.

In caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti, che alleggeriscono, a parità di condizioni, la parte corrente di bilancio per gli anni successivi è possibile utilizzare, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, può utilizzare, per detto scopo, quote di avanzo destinato agli investimenti, purché l'ente accantoni somme per una quota pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante e che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere riservata agli equilibri di cassa, affinché, in un dato istante e in proiezione al 31 dicembre dell'anno, l'ente disponga sempre di un fondo cassa finale presunto positivo, dato dalla somma del fondo cassa iniziale e delle entrate incassate/incassabili in conto competenza e in conto residui, detratte le spese pagate/pagabili in conto competenza e in conto residui e il fondo di riserva di cassa. All'interno del fondo di cassa occorre tenere distinta la quota vincolata, per la quale si richiama la deliberazione della sezione delle autonomie n. 31/2015.

In caso di utilizzo dell'anticipo di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL, si raccomanda la verifica delle condizioni per la puntuale restituzione o l'individuazione di un tempestivo piano di rientro, agendo anche sulla competenza.

Per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica si richiama l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente, come recentemente chiarito dalla circolare Ragioneria generale dello Stato n. 17/2017, in materia di pareggio dei saldi di bilancio, e dalle circolari Ragioneria generale dello Stato n. 26/2016 e n. 18/2017 in materia di limiti alla spesa, tenendo conto di quanto previsto dal decreto-legge n. 50/2017.

7. Programmazione e gestione di cassa.

Il bilancio di previsione degli enti locali torna a contenere, dopo vent'anni di assenza, le previsioni dei residui e della cassa e proprio queste ultime, a suo tempo, venivano redatte senza alcuna cognizione di causa, effettuando una mera somma aritmetica tra le previsioni dei residui e quelle della competenza. Affinché il bilancio di previsione svolga pienamente la sua funzione di «sintesi numerica della programmazione», deve distribuire le risorse finanziarie tra missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto nel documento unico di programmazione indicando, per ciascuna unità di voto, anche l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Il pareggio semplificato, cioè l'obbligo per gli enti territoriali di concorrere al contenimento dei saldi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali soltanto in termini di competenza, richiede, comunque, cautele gestionali e, soprattutto, non deroga ai principi contabili generali che impongono al sistema di bilancio e alle sue previsioni veridicità, attendibilità, correttezza, congruità e coerenza.

I nuovi saldi di finanza pubblica previsti dall'art. 9, comma 1, legge n. 243/2012 (come modificato dalla legge n. 164/2016) non devono indurre a relegare le previsioni di cassa a un mero esercizio aritmetico dato dalla sommatoria dei residui con la competenza. La possibilità, poi, di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio il saldo del FPV, per la parte che non proviene dall'indebitamento, facilita il rispetto degli equilibri ed aumenta la capacità di spesa, capacità che può rivelarsi illusoria se non corroborata da una adeguata giacenza di cassa.

Con la competenza finanziaria potenziata, gli accertamenti e gli impegni imputati all'esercizio di riferimento sono relativi, generalmente, a partite da realizzare o liquidare nell'anno e l'evenienza che, alla fine dell'anno, si trasformino in residui è ipotesi assai circoscritta e temporalmente limitata. Nel confinare gli accertamenti di competenza ai soli crediti esigibili nell'esercizio, la formazione di residui attivi diventa fisiologica, in quanto limitata alle sole ipotesi contemplate dal principio applicato della contabilità finanziaria potenziata.

La rigidità dei bilanci richiede attente riflessioni circa il grado di realizzazione delle entrate previste in bilancio sia in conto competenza sia in conto residui, tenuto conto dell'inesigibilità registrata negli ultimi esercizi e considerata ai fini della corretta determinazione del FCDE. Di conseguenza, è necessaria una ponderata allocazione delle autorizzazioni di cassa dal lato della spesa. Ambito che l'ordinamento ha presidiato adeguatamente, attribuendo il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria al responsabile del servizio finanziario, con il concorso, su un piano di pari responsabilità (per i rispettivi profili di competenza), dei responsabili dei servizi (art. 153 del TUEL).

Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche. Essi dovranno ispirarsi ai principi di veridicità, di attendibilità, di congruità e di prudenza, al fine di rendere credibili le autorizzazioni di spesa in termini di cassa. Con l'applicazione della competenza potenziata il legislatore intende infatti avvicinare — con la valorizzazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche — i due momenti della gestione.

Gli stanziamenti di spesa di competenza devono riflettere strettamente le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli interventi programmati che daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Un impegno conservato a residuo, generalmente, equivale a un debito scaduto e, come tale, deve tendenzialmente trovare esito in tempi utili a evitare l'insorgenza di ulteriori oneri finanziari. Un residuo passivo risalente a un anno o oltre è indicativo di una patologia, che richiede una attenta disamina delle ragioni che ne sono alla base. La permanenza anomala di somme su una singola posta di bilancio può essere correlata ad un debito controverso o temporaneamente «congelato» per l'assenza della regolarità contributiva o fiscale, mentre la larga diffusione del fenomeno è sintomatica di uno stato di carenza di risorse finanziarie.

In sostanza, la previsione di cassa costituisce un elemento chiave del bilancio che va determinata sulla base dei postulati sopra enunciati, calcolando, per ciascuna entrata, l'ammontare che presumibilmente si potrà riscuotere. Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al materiale pagamento per singola unità elementare del bilancio o del PEG.

Si rende necessario, pertanto, eseguire previsioni di entrata attendibili e coerenti al fine di determinare il limite autorizzatorio effettivo entro il quale il titolare del potere di spesa può disporre *ex novo* sull'esercizio corrente.

A mente dell'art. 162, comma 6 del TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo. La concreta declinazione di tale postulato presuppone che il totale dei pagamenti venga bilanciato, al più, dalla sommatoria del fondo di cassa iniziale e del totale delle riscossioni. L'eventuale esubero di tale sommatoria costituirà il fondo di riserva di cassa.

Per contro, il bilancio non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, mentre l'avanzo ed il disavanzo, i fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa nonché tutti i capitoli appartenenti alla missione 20 (fondi ed accantonamenti), non possono contenere previsioni di cassa.

Fa eccezione il fondo di riserva di cassa la cui previsione (di sola cassa) deve risultare coerente e congrua con quella dei singoli flussi di cassa di entrata e spesa. La sua sussistenza è incompatibile con la contemporanea previsione del ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione non reintegrate entro l'esercizio. Infatti, l'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo va interpretato in senso «sostanziale» e non puramente formale, per cui gli enti che a fine esercizio non avessero reintegrato tutte le entrate vincolate utilizzate temporaneamente per le spese correnti, o non avessero restituito tutta l'anticipazione di tesoreria concessa, devono considerarsi in squilibrio di cassa.

Ad accrescere la complessiva efficienza del «sistema di cassa» finora illustrato concorrono le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, relative alla tempestività dei pagamenti, trasfuse nell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011 per le regioni e nell'art. 183, comma 8 del TUEL, per gli enti locali, unitamente al costante monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla verifica del rispetto dei tempi di pagamento (*cfr.* le misure previste dagli articoli 27, 35 e 41 del decreto-legge n. 66/2014, in coerenza con il quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 231/2002).

Ne deriva che la previsione di cassa di fatto viene a costituire il vero limite entro il quale possono disporsi spese, senza incorrere nelle responsabilità disciplinari, amministrative e contabili in capo al funzionario che adotta la determina di spesa e che non abbia accertato di poter tempestivamente onorare il debito.

L'organo consiliare dovrà deliberare gli stanziamenti di cassa con la consapevolezza che essi costituiranno, per il funzionario deputato alla spesa, vero limite autorizzatorio, anche a prescindere da maggiori disponibilità sugli stanziamenti di competenza che, se impegnate, potrebbero generare nuove obbligazioni che scadranno nell'esercizio in corso e non potranno essere pagate per insufficiente autorizzazione di cassa.

8. Avvio del bilancio consolidato, della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato.

La centralità del bilancio consolidato, nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale, è stata ribadita dalla precedente deliberazione d'indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR, nella quale sono state affrontare talune rilevanti problematiche tra cui, in particolare, la tempistica e le modalità del consolidamento dei conti tra gli enti e gli organismi loro partecipati, nonché i profili legati alla conciliazione dei rapporti credito-debito tra enti e organismi.

Per il primo aspetto, è stata evidenziata la facoltà degli enti territoriali (non aderenti alla fase di sperimentazione) di rinviare all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, ai fini della redazione del conto consolidato nell'anno in corso (con riferimento al 2016, ai sensi degli articoli 3, comma 12 e 11-*bis*, comma 4, decreto legislativo n. 118/2011). Lo slittamento di un ulteriore anno è previsto in favore degli enti locali con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti, i quali possono rinviare all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (art. 232 del TUEL), così da redigere il bilancio consolidato nel 2018 con riferimento al 2017 (in tal senso è da intendere la previsione dell'art. 233-*bis* del TUEL, come precisato dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4, par. 1, decreto legislativo n. 118/2011). È stata sollecitata in sede di Conferenza Stato-città, inoltre, la proroga al 31 luglio 2017 del termine di presentazione del conto economico e dello stato patrimoniale, con trasmissione alla BDAP nei 30 giorni successivi (art. 18 del già ricordato decreto-legge n. 50/2017).

Per il secondo profilo, la richiamata deliberazione n. 9/2016 riferiva che le prime esperienze di consolidamento (da parte degli enti in sperimentazione) hanno dimostrato che, a fronte dell'ampiezza della previsione normativa, che include nel perimetro un gran numero di organismi (aziende, enti e organismi strumentali degli enti territoriali, società controllate e meramente partecipate, ex art. 11-*bis*, decreto legislativo n. 118/2011), l'applicazione matematica della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l'effetto distorsivo dell'esclusione dall'area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti *in house* e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento (richiamando Corte dei conti, sezione Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP).

In effetti, il richiamato principio contabile chiarisce che «Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici».

La sezione delle autonomie, nella relazione annuale sugli organismi partecipati (deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, paragrafo 1.3.3 e paragrafo 3.7), ha monitorato l'estensione dell'area della «rilevanza» su un campione relativamente ridotto ma fortemente caratterizzato: di 698 organismi interamente partecipati da un unico ente locale, solo 330, il 47,3% del totale, sono risultati assoggettabili a consolidamento in base ai predetti criteri, contro 368, il 52,7% del totale, che sarebbero «irrilevanti». Si tratta di un dato che fa riflettere, in quanto la partecipazione totalitaria da parte di un unico ente depone per la considerazione dell'organismo come un'articolazione interna del primo (sia pure con tutti i «distinguo» correlati anche alle diverse tipologie di organismo), rendendo poco plausibile la sua esclusione dal bilancio del «gruppo».

Invero, il predetto principio contabile applicato contempera il criterio della «rilevanza» — fondato sul mero calcolo matematico — con quello della «significatività», prevedendo che «Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate».

Si tratta, evidentemente, di una valutazione che il legislatore affida alla discrezionalità degli enti o, meglio, alla loro responsabilità, dal momento che i due elenchi (degli organismi che compongono il gruppo amministrazione pubblica e di quelli compresi nel bilancio consolidato) «sono oggetto di approvazione da parte della giunta». Nell'ambito di tale valutazione, potrebbero essere ammessi al consolidamento gli organismi e le società partecipati al 100% dall'ente territoriale e/o che siano affidatari diretti di servizi da parte del medesimo ente, benché sotto la soglia di rilevanza.

La sezione delle autonomie, nelle linee guida destinate agli organi di revisione presso gli enti locali per la relazione sul bilancio di previsione, ha chiesto di riferire circa la predisposizione dei due elenchi riguardanti il consolidamento e, in particolare, se «è stata effettuata una valutazione della significatività delle partecipazioni con percentuali inferiori alla soglia di rilevanza, includendole nel perimetro di consolidamento» (deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, quesito 13.1). In senso analogo sono le linee guida ai revisori dei conti presso le regioni (deliberazione n. 21/SEZAUT/2016/INPR, quesito 5.2).

L'auspicio è che l'applicazione del principio di significatività, con riferimento alle partecipazioni non rilevanti, sia in grado di correggere l'effetto distorsivo sopra evidenziato, nell'ambito di una valutazione che, allo stato, resta affidata alla responsabilità degli enti.

Per il terzo profilo, si rammenta che, vigente l'obbligo del bilancio consolidato, resta fondamentale la verifica della corrispondenza dei rapporti credito-debito tra enti ed organismi, come già esposto nella precedente deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR. Nell'ambito delle regole sull'armonizzazione contabile è, infatti, previsto che tutti gli enti territoriali, per una migliore comprensione dei dati contabili, illustrino, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate (art. 11, comma 6, lettera j, decreto legislativo n. 118/2011).

Per garantire la piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati (*cfr.* Corte dei conti, deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). Tuttavia, in caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell'ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti controllanti/partecipanti. È, quindi, necessario che gli enti territoriali eseguano un costante monitoraggio della corrispondenza dei reciproci rapporti debitori-creditori con i propri organismi, anche in vista degli adempimenti richiesti in sede di rendicontazione.

17A04796

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adriblastina».

Estratto determina AAM/PPA n. 707 del 26 giugno 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Variazione Tipo IB-B.II.b.1f.

MODIFICHE QUALITATIVE DEL PRODOTTO FINITO. FABBRICAZIONE. SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DI UN SITO DI FABBRICAZIONE PER UNA PARTE O PER LA TOTALITÀ DEL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINITO "SITO IN CUI SONO EFFETTUATE TUTTE LE OPERAZIONI AD ECCEZIONE DEL RILASCIO DEI LOTTI, DEL CONTROLLO DEI LOTTI E DEL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO, PER MEDICINALI STERILI (COMPRESI QUELLI FABBRICATI SECONDO UN METODO ASETTICO), AD ESCLUSIONE DEI MEDICINALI BIOLOGICI/IMMUNOLOGICI".

Table 1.2-1. **Comparative Drug Product Manufacturing Sites, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL**

DA — Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)

Table 3.2.P.3-1. Site and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride RTU Solutions for Injection 2mg/ml

Site	Responsibility
Actavis Italy S.p.A. Nerviano Plant Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Milan) Italy	Manufacturing Packaging Labelling QC Testing Release Stability testing

A — Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)

Table 3.2.P.3.1-1. Sites and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL in Polypropylene Vials

	Name	**Address**
Manufacturing Site of Drug Product Testing Site Packaging Site **Release Site** **Stability Testing Site**	**Pfizer (Perth) Pty Limited**	**15 Brodie Hall Drive Technology Park Bentley WA 6102 AUSTRALIA**
EU Release Site	Pfizer Service Company bvba	Hoge Wei, 10 B-1930 Zaventem BELGIUM

Variazione Tipo IA_{IN} B.II.b.1a.

SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DI UN SITO DI FABBRICAZIONE PER UNA PARTE O PER LA TOTALITA' DEL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINITO. SITO DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO.

Table 1.2-2. **Comparative Drug Product Manufacturing Sites, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL**

DA
Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)

Table 3.2.P.3-1. Site and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride RTU Solutions for Injection 2mg/ml

Site	Responsibility
Actavis Italy S.p.A. Nerviano Plant Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Milan) Italy	Manufacturing Packaging Labelling QC Testing Release Stability testing

A
Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)

Table 3.2.P.3.1-1. Sites and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL in Polypropylene Vials

	Name	Address
Manufacturing Site of Drug Product	**Pfizer (Perth) Pty Limited**	**15 Brodie Hall Drive Technology Park Bentley WA 6102 AUSTRALIA**
Testing Site		
Packaging Site		
Release Site		
Stability Testing Site		
EU Release Site	Pfizer Service Company bvba	Hoge Wei, 10 B-1930 Zaventem BELGIUM

Variazione Tipo IA B.II.b.2a

MODIFICHE QUALITATIVE PRODOTTO FINITO FABBRICAZIONE MODIFICHE A LIVELLO DI IMPORTATORE, DI MODALITÀ DI RILASCIO DEI LOTTI E DI PROVE DI CONTROLLO QUALITATIVO DEL PRODOTTO FINITO SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DI UN SITO IN CUI SI EFFETTUANO IL CONTROLLO DEI LOTTI/LE PROVE.

Table 1.2-3. **Comparative Drug Product Manufacturing Sites, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL**

DA
Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)

Table 3.2.P.3-1. Site and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride RTU Solutions for Injection 2mg/ml

Site	Responsibility
Actavis Italy S.p.A. Nerviano Plant Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Milan) Italy	Manufacturing Packaging Labelling QC Testing Release Stability testing

A
Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)

Table 3.2.P.3.1-1. Sites and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL in Polypropylene Vials

	Name	Address
Manufacturing Site of Drug Product	**Pfizer (Perth) Pty Limited**	**15 Brodie Hall Drive Technology Park Bentley WA 6102 AUSTRALIA**
Testing Site		
Packaging Site		
Release Site		
Stability Testing Site		
EU Release Site	Pfizer Service Company bvba	Hoge Wei, 10 B-1930 Zaventem BELGIUM

Variazione Tipo IA_{IN} B.II.b.2c.1.

MODIFICHE A LIVELLO DI IMPORTATORE, DI MODALITÀ DI RILASCIO DEI LOTTI E DI PROVE DI CONTROLLO QUALITATIVO DEL PRODOTTO FINITO SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DI UN FABBRICANTE RESPONSABILE DELL'IMPORTAZIONE E/O DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Table 1.2-4. Comparative Drug Product Manufacturing Sites, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL

DA **Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)**	A **Section 3.2.P.3.1 Manufacturer(s)**
Table 3.2.P.3-1. Site and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride RTU Solutions for Injection 2mg/ml	**Table 3.2.P.3.1-1. Sites and Responsibilities for Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL in Polypropylene Vials**

Table 3.2.P.3-1:

Site	Responsibility
Actavis Italy S.p.A. Nerviano Plant Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Milan) Italy	Manufacturing Packaging Labelling QC Testing Release Stability testing

Table 3.2.P.3.1-1:

	Name	**Address**
Manufacturing Site of Drug Product Testing Site Packaging Site Release Site Stability Testing Site	Pfizer (Perth) Pty Limited	15 Brodie Hall Drive Technology Park Bentley WA 6102 AUSTRALIA
EU Release Site	**Pfizer Service Company bvba**	**Hoge Wei, 10 B-1930 Zaventem BELGIUM**

Variazione Tipo II B.II.b.4d.

MODIFICA DELLA DIMENSIONE DEL LOTTO (COMPRESE LECATEGORIE DI DIMENSIONE DEL LOTTO) DEL PRODOTTO FINITO LA MODIFICA RIGUARDA TUTTE LE ALTRE FORME FARMACEUTICHE FABBRICATE SECONDO PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE COMPLESSI

Table 1.2-5. Comparative Batch Sizes, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL

DA Section 3.2.P.3.2 Batch Formula	A Section 3.2.P.3.2 Batch Formula
The current commercial batch sizes for Doxorubicin Hydrochloride RTU Solution for Injection 2 mg/mL are: • 130 L of solution are equivalent to 130.650 Kg (relative density: 1.005 g/mL) and correspond to 25,000 theoretical vials for Doxorubicin Hydrochloride RTU solution for injection 10 mg. 5.20 mL are equivalent to 5.226 g. ..... • 200 L of solution are equivalent to 201.0 Kg (relative density: 1.005 g/mL) and correspond to 7,843 theoretical vials for Doxorubicin Hydrochloride RTU solution for injection 50 mg. 25.50 mL are equivalent to 25.628 g.	**Minimum (60 L) and maximum (1180 L)** batch sizes for commercial production of Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL in polypropylene vials. As Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL is formulated as a simple aqueous solution, commercial batch sizes may vary within the stated range (60 L – 1180 L) following appropriate validation studies.

Variazione Tipo IB unforeseen B.II.b.3.z.

MODIFICHE QUALITATIVE PRODOTTO FINITO. FABBRICAZIONE. MODIFICHE A LIVELLO DI IMPORTATORE, DI MODALITÀ DI RILASCIO DEI LOTTI E DI PROVE DI CONTROLLO QUALITATIVO DEL PRODOTTO FINITO MODIFICA NEL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINITO.
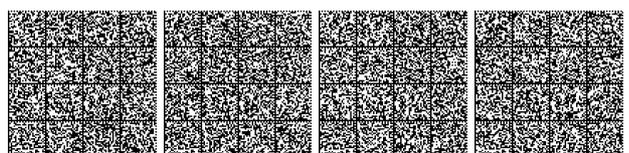
Variazione Tipo IA B.II.b.5b.

B.II.B.5.B MODIFICA DELLE PROVE IN CORSO DI FABBRICAZIONE O DEILIMITI APPLICATI DURANTE LA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINITO AGGIUNTA DI NUOVE PROVE E DI NUOVI LIMITI

Table 1.2-6. Comparison between Current and Proposed IPCs Parameters and Acceptance Criteria, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL

DA Section 3.2.P.3.4 Controls of Critical Steps and Intermediates	A Section 3.2.P.3.4 Controls of Critical Steps and Intermediates
	<u>Assay</u> Assay of doxorubicin hydrochloride in the bulk solution prior to filtration is to be performed by either an ultraviolet (UV) absorption spectrophotometric test method or a high-performance liquid chromatographic (HPLC) test method. .... The acceptance criterion of 2.00-2.20 mg/mL for doxorubicin hydrochloride (100.0-110.0% label claim), is identical to the acceptance criterion for assay of doxorubicin hydrochloride in the time-of-manufacture (release) specification for the drug product. <u>Chloride</u> The chloride content of the bulk solution prior to filtration is determined by a potentiometric autotitration test method, a copy of which is provided in Section 3.2.P.3.4.1. The acceptance criterion of 145-165 mmol/L confirms the required tonicity for the drug product. <u>Filter integrity testing</u> The integrity of the sterilising filter/s is tested using a validated integrity test both pre- and post-filling. **Filter integrity is demonstrated by meeting the minimum validated forward-flow value or bubble-point value.**

Variazione Tipo IA B.II.b.5c.

MODIFICA DELLE PROVE IN CORSO DI FABBRICAZIONE O DEI LIMITI APPLICATI DURANTE LA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINITO. SOPPRESSIONE DI UNA PROVA NON SIGNIFICATIVA IN CORSO DI FABBRICAZIONE: Appearance

Variazione Tipo IB unforeseen B.II.b.5.z.

MODIFICA DELLE PROVE IN CORSO DI FABBRICAZIONE O DEI LIMITI APPLICATI DURANTE LA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINITO. ALTRE VARIAZIONI: Fill volume

Table 1.2-7. Comparison between Current and Proposed IPCs Parameters and Acceptance Criteria, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL

DA Section 3.2.P.3.4 Controls of Critical Steps and Intermediates	A Section 3.2.P.3.3 Description of Manufacturing Process and Process Controls
	Fill volume **Fill volume is determined gravimetrically and must be within the target limits to achieve the required overfill. Acceptance criteria for the different fill volumes and nominal vial head space volumes are as in the Approval Decree.**

Nominal Fill Volume (mL)	Fill Weight Acceptance Criteria (g)	Nominal Head Space Volume (mL)	
		Type A Vials	Type B Vials
5	5.26 – 6.33	2.6 – 3.6	2.6 – 4.6
10	10.36 – 12.36	3.55 – 5.55	3.35 – 6.35
25	25.57 – 28.64	2.37 – 6.37	1.37 – 5.37
100	100.85 – 113.87	13.75 – 23.75	N/A

Variazione Tipo IA B.II.d.1a

B.II.D.1.A MODIFICA DEI PARAMETRI DI SPECIFICA E/O DEI LIMITI DELPRODOTTO FINITO RAFFORZAMENTO DEI LIMITI DELLE SPECIFICHE

Table 1.2-8. Comparative Changes of Drug Product Release and Expiry Specifications, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL

DA Section 3.2.P.5.1. Specifications	A Section 3.2.P.5.1. Specifications
	Release Specification – Doxorubicin Hydrochloride Injection, 2mg/mL in Polypropylene Vials Test / Acceptance Criteria / Method Appearance / Clear and clean red solution, **practically free from visible particles** / Visual inspection Expiry Specification – Doxorubicin Hydrochloride Injection, 2mg/mL in Polypropylene Vials Test / Acceptance Criteria / Method Appearance / Clear and clean red solution, **practically free from visible particles** / Visual inspection

Variazione Tipo IA B.II.d.1c

MODIFICA DEI PARAMETRI DI SPECIFICA E/O DEI LIMITI DELPRODOTTO FINITO AGGIUNTA DI UN NUOVO PARAMETRO DI SPECIFICA ALLA SPECIFICA CON IL CORRISPONDENTE METODO DI PROVA

Table 1.2-9. Comparative Changes of Drug Product Release and Expiry Specifications, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL

DA Section 3.2.P.5.1. Specifications	A Section 3.2.P.5.1. Specifications
	Release Specification – Doxorubicin Hydrochloride Injection, 2mg/mL in Polypropylene Vials Test / Acceptance Criteria / Method Identification of Doxorubicin HCl **UV** / **Positive for doxorubicin HCl** / **BP – Method A** Expiry Specification – Doxorubicin Hydrochloride Injection, 2mg/mL in Polypropylene Vials Test / Acceptance Criteria / Method Identification of Doxorubicin HCl **UV** / **Positive for doxorubicin HCl** / **BP – Method A**

Variazioni Tipo IB B.II.d.2.d

MODIFICA DELLA PROCEDURA DI PROVA DEL PRODOTTO FINITO ALTRE MODIFICHE DI UNA PROCEDURA DI PROVA: Identification of doxorubicin HCl, Assay and Related Substances con il metodo PLC C01345 (at release and shelf-life)

Variazione Tipo II B.II.e.1b2

MODIFICA DELL'IMBALLAGGIO PRIMARIO DEL PRODOTTO FINITO TIPO DI CONFEZIONE MEDICINALI STERILI E MEDICINALI BIOLOGICI O IMMUNOLOGICI

Table 1.2-10. Comparative Description of Container Closure System, Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL

<table>
<tr><th>DA
Section 3.2.P.7 Container Closure System</th><th>A
Section 3.2.P.7 Container Closure System</th></tr>
<tr><td>Container description
Vials

...
The product is contained in colourless glass vials, Type I.
....

Rubber stoppers
....
Teflon-faced grey chlorobutyl rubber stoppers.
The rubber stoppers are the same for Doxorubicin Hydrochloride RTU solution for injection 2 mg/mL.

Snap-caps
...
The snap-caps consist of an aluminum seal with an inset polypropylene disk.
The snap-caps are the same for Doxorubicin Hydrochloride RTU solution for injection 2 mg/Ml.</td><td>...

Table 3.2.P.7.1-1. Packaging Description for Doxorubicin Hydrochloride Injection 2 mg/mL in Polypropylene Vials
<table>
<tr><th>Strength</th><th>Count</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>10 mg in 5 mL</td><td>1 vial</td><td>5 mL medical-grade polypropylene vial closed with a siliconised halobutyl rubber stopper (FluroTec® Plus-faced) and sealed with a plain aluminium crimp (or cap) with an opaque, coloured, plastic flip-off top.</td></tr>
<tr><td>20 mg in 10 mL</td><td>1 vial</td><td>10 mL medical-grade polypropylene vial closed with a siliconised halobutyl rubber stopper (FluroTec® Plus-faced) and sealed with a plain aluminium crimp (or cap) with an opaque, coloured, plastic flip-off top.</td></tr>
<tr><td>50 mg in 25 mL</td><td>1 vial</td><td>25 mL medical-grade polypropylene vial closed with a siliconised halobutyl rubber stopper (FluroTec® Plus-faced) and sealed with a plain aluminium crimp (or cap) with an opaque, coloured, plastic flip-off top.</td></tr>
<tr><td>200 mg in 100 mL</td><td>1 vial</td><td>100 mL medical-grade polypropylene vial closed with a siliconised halobutyl rubber stopper (FluroTec® Plus-faced) and sealed with a plain aluminium crimp (or cap) with an opaque, coloured, plastic flip-off top.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

relativamente al medicinale **"ADRIBLASTINA"**, nelle forme e confezioni:

AIC N. 022393058 - "10 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " 1 FLACONE 5 ML
AIC N. 022393060 - "50 MG/25 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " 1 FLACONE 25 ML

TITOLARE AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in VIA ISONZO, 71, 04100 - LATINA (LT)

SMALTIMENTO SCORTE:

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.101 del 03/05/2014.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

17A04852

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viapres».

Estratto determina AAM/PPA n. 705 del 26 giugno 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC - Variazioni

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VIAPRES, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU/PAP - AIC n. 027887088 (base 10) 0UM1HJ (base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU/PAP - AIC n. 027887090 (base 10) 0UM1HL (base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU/PAP - AIC n. 027887102 (base 10) 0UM1HY (base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU/PAP - AIC n. 027887114 (base 10) 0UM1JB (base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU/PAP - AIC n. 027887126 (base 10) 0UM1JQ (base 32).

Principio attivo: lacidipina.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Vengono contestualmente autorizzate le seguenti variazioni:

B.II.e.6 *b)* Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito - Modifica che non incide sulle informazioni relative al prodotto:

«Modifica della composizione del blister»;

B.II.e.2.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto): «Aggiornamento delle specifiche del confezionamento primario e correzione errori tipografici».

Sono autorizzati, altresì, i nuovi standard terms per le confezioni del medicinale «VIAPRES» già autorizzate:

AIC n. 027887025 – da «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili

a: «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU

AIC n. 027887076 – da «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili

a: «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU

AIC n. 027887049 – da «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse

a: «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU

AIC n. 027887052 – da «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

a: «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU

AIC n. 027887064 – da «6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse

a: «6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister OPA/ALU/PVC-ALU

Titolare AIC: Crinos S.P.A. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni autorizzate di cui all'art. 1 della determinazione, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni autorizzate di cui all'art. 1 della determinazione, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica

Stampati

Le nuove confezioni autorizzate all'art. 1 devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04853

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colistimetato Accord».

Estratto determina AAM/AIC n. 85/2017 del 21 giugno 2017

Procedura europea ES/H/0416/001-002/MR.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COLISTIMETATO ACCORD nella forma e confezioni:

«1.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro;

«2.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited con sede in Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

«1.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. 045312016 (in base 10) 1C6U0J (in base 32);

«2.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. 045312028 (in base 10) 1C6U0W (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile e per infusione.

Validità prodotto integro: prima dell'apertura: 3 anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

Principio attivo:

«Colistimetato Accord» 1 milione di UI: ogni flaconcino contiene 1 milione di unità internazionali (UI), che sono equivalenti a circa 80 mg di sodio colistimetato (INN);

«Colistimetato Accord» 2 milioni di UI: ogni flaconcino contiene 2 milioni di unità internazionali (UI) che sono approssimativamente equivalenti a 160 mg di sodio colistimetato (INN);

Eccipienti: nessuno.

Produttore principio attivo: Xellia Pharmaceuticals ApS - Dalslandsgade 11, 2300 Copenaghen S - Copenaghen - 2300 - Danimarca.

Produttore del prodotto finito.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Xellia Pharmaceuticals ApS - Dalslandsgade 11, 2300 Copenaghen S - Copenaghen - 2300 - Danimarca.

Indicazioni terapeutiche:

Uso endovenoso:

«Colistimetato Accord» è indicato negli adulti e nei bambini, inclusi i neonati, per il trattamento di infezioni gravi dovute a determinati patogeni Gram-negativi in pazienti per i quali le opzioni terapeutiche sono limitate. Si deve prestare attenzione alle linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici;

Uso inalatorio:

«Colistimetato Accord» è indicato per la gestione delle infezioni polmonari croniche da Pseudomonas aeruginosa in pazienti adulti e pediatrici affetti da fibrosi cistica. Si deve prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso corretto degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura RNRL: su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, infettivologo, pneumologo, pediatra).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04870

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Momendol»

Estratto determina AAM/AIC n. 86/2017 del 21 giugno 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MOMENDOL, nella forma e confezioni:

«220 mg capsula molle» 10 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

«220 mg capsula molle» 12 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

«220 mg capsula molle» 20 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

«220 mg capsula molle» 24 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

«220 mg capsula molle» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A. - viale Amelia, 70 - 00181 Roma (Italia).

Confezioni:

«220 mg capsula molle» 10 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 025829211 (in base 10) 0SN7UV (in base 32);

«220 mg capsula molle» 12 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 025829223 (in base 10) 0SN7V7 (in base 32);

«220 mg capsula molle» 20 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 025829235 (in base 10) 0SN7VM (in base 32);

«220 mg capsula molle» 24 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 025829247 (in base 10) 0SN7VZ (in base 32);

«220 mg capsula molle» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 025829250 (in base 10) 0SN7W2 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: naprossene sodico 220 mg;

eccipienti:

contenuto capsula:

macrogol 600;

acido lattico;

acqua depurata;

capsula:

gelatina;

sorbitolo/glicerolo speciale (50:50);

acqua depurata;

blu brillante (E133);

inchiostro di stampa:

inchiostro bianco (opacode nsp-78-18022) (etanolo, etil acetato, propilen glicole, titanio diossido, polivinil acetato ftalato, alcol isopropilico, polietilen glicole, acqua depurata, ammonio idrossido);

lecitina;

trigliceridi a catena media.

Produttore del principio attivo: Dr Reddy's Laboratories Ltd., Chemical Technical Operations-Unit V, Peddadevulapalli Village, Tripuraram Mandal, Miryalaguda Taluk, Nalgonda District, 508207, Andhra Pradesh, India.

Produttore del prodotto finito:

produzione bulk: Catalent Argentina S.A.I.C. Av. Márquez 691 - Villa Loma Hermosa Pcia. de Buenos Aires Argentina;

confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio del lotto: Catalent Italy S.P.A. via Nettunense KM.20,100 - 04011 Aprilia (Latina), Italia;
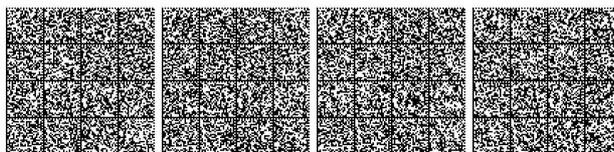
confezionamento secondario e rilascio del lotto: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.P.A. via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60100 Ancona, Italia.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico di breve durata dei dolori lievi e moderati quali dolore muscolare ed articolare, mal di testa, mal di denti e dolore mestruale. Momendol può essere utilizzato anche nel trattamento della febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04871

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina AAM/PPA n. 589/2017 del 1° giugno 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) C.I.1.z) C.I.z) Modifica dei paragrafi da 4.3 a 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, a seguito dei nuovi dati di letteratura e per armonizzazione delle informazioni delle diverse formulazioni, a seguito di rianalisi dei dati disponibili. Modifica dei testi per l'adeguamento degli stessi alla conclusione della procedura di Referral per i medicinali a base di ibuprofene. Modifiche per adeguamento al QRD Template. Aggiornamento del foglio illustrativo a seguito dei risultati del «Readability User Test», relativamente al medicinale BRUFEN, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 022593103 - «600 mg granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 022593115 - «800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 022593178 - «600 mg granulato effervescente» 10 bustine;

A.I.C. n. 022593204 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 022593216 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 022593228 - «20 mg/ml sospensione orale» flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 022593230 - «20 mg/ml sospensione orale» flacone in pet da 200 ml con siringa dosatrice.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: BGP Products S.r.l..

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della det. n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04872

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Linde Medicale».

Estratto determina AAM/PPA n. 636 del 12 giugno 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «OSSIGENO LINDE MEDICALE», anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 0,5 litri - A.I.C. n. 039133412 (base 10) 15B874 (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola integrata da 0,5 litri - A.I.C. n. 039133424 (base 10) 15B87J (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 50 litri - A.I.C. n. 039133436 (base 10) 15B87W (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 40 litri - A.I.C. n. 039133448 (base 10) 15B888 (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 40 litri - A.I.C. n. 039133451 (base 10) 15B88C (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 50 litri - A.I.C. n. 039133463 (base 10) 15B88R (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 0,5 litri - A.I.C. n. 039133475 (base 10) 15B893 (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 0,5 litri - A.I.C. n. 039133487 (base 10) 15B89H (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 3 litri - A.I.C. n. 039133499 (base 10) 15B89V (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 3 litri - A.I.C. n. 039133501 (base 10) 15B89X (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 7 litri - A.I.C. n. 039133513 (base 10) 15B8B9 (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 7 litri - A.I.C. n. 039133525 (base 10) 15B8BP (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 14 litri - A.I.C. n. 039133537 (base 10) 15B8C1 (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 14 litri - A.I.C. n. 039133549 (base 10) 15B8CF (base 32).

Forma farmaceutica: Gas medicinale compresso.

Principio attivo: Ossigeno 100%.

Titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Guido Rossa n. 3, 20019 Arluno, Milano, codice fiscale n. 0441146639.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 0,5 litri (A.I.C. n. 039133412), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola integrata da 0,5 litri (A.I.C. n. 039133424), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 0,5 litri (A.I.C. n. 039133475), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 0,5 litri (A.I.C. n. 039133487), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 3 litri (A.I.C. n. 039133499), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 3 litri (A.I.C. n. 039133501), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 7 litri (A.I.C. n. 039133513), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 7 litri (A.I.C. n. 039133525), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 14 litri (A.I.C. n. 039133537), «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 14 litri (A.I.C. n. 039133549) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica

Per le confezioni:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 50 litri (A.I.C. n. 039133436), «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 40 litri (A.I.C. n. 039133448), «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 40 litri (A.I.C. n. 039133451), «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 50 litri (A.I.C. n. 039133463) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04873

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dopamina Hospira» e «Fenobarbitale sodico Hospira».

Estratto determina AAM/PPA n. 637 del 12 giugno 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale n. 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio nn. 20/22, 80122 Napoli (NA).

Medicinale: DOPAMINA HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035442019 - «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale;

A.I.C. n. 035442021 - «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale.

Medicinale: FENOBARBITALE SODICO HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030061016 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061028 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061030 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061042 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml.

alla società:

Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 Latina (LT).

Con variazione delle denominazioni:

da: «Dopamina Hospira»; a: «Dopamina Pfizer»;

da: «Fenobarbitale Sodico Hospira»; a: «Fenobarbitale Sodico Pfizer».

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04874

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acamba».

Estratto determina AAM/PPA n. 638 del 12 giugno 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.A. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (Salerno).

Medicinale: ACAMBA

Confezione AIC n.

042869014 - «40 mcg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml

042869026 - «40 mcg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,1 ml

alla società:

Sooft Italia S.P.A. (codice fiscale 01624020440) con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Molino, 17, 63833 - Montegiorgio - Fermo (FM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04875

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 639 del 12 giugno 2017

Autorizzazione del rinnovo: DE/H/0513/001/R01

Autorizzazione della variazione DE/H/0513/001/IB/023

È autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 6.6 dell'RCP e corrispettivi paragrafi del FI a seguito del Referral Art. 31 della Direttiva 2001/83/EC.

È, altresì, autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.5 e 8 dell'RCP e corrispettivi paragrafi del FI.

Il medicinale METFORMINA EG, nelle forme e confezioni di seguito indicate, è rinnovato con validità illimitata

037040019 - «1000 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL

037040021 - «1000 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

037040033 - «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

037040045 - «1000 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

037040058 - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

037040060 - «1000 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL

037040072 - «1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

037040084 - «1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL

037040096 - «1000 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/AL

037040108 - «1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL

037040110 - «1000 mg compresse rivestite con film» 600 compresse in blister PVC/AL

037040122 - «1000 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040134 - «1000 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040146 - «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040159 - «1000 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040161 - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040173 - «1000 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040185 - «1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040197 - «1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040209 - «1000 mg compresse rivestite con film»150 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040211 - «1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037040223 - «1000 mg compresse rivestite con film» 600 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Titolare AIC: EG S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Pavia,6, CAP 20136, codice fiscale 12432150154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'aic che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04876

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Polinail» e «Niogermox».

Estratto determina AAM/PPA n. 640 del 12 giugno 2017

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4)

Numero procedura europea: n. DE/H/2121/001/WS/017 per il medicinale «Niogermox» e n. DE/H/2952/001/WS/006

Si autorizza un aggiornamento del paragrafo 5.1 «Proprietà farmacodinamiche» dell'RCP, per meglio esplicitare le caratteristiche farmacodinamiche dei medinali POLINAIL e NIOGERMOX ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

L'RCP corretto ed approvato è allegato alla presente determinazione.

Titolare AIC: Polichem S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Giuseppe Marcora , 11 CAP 20121, Codice Fiscale 12967130159.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04877

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 656 del 19 giugno 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bracco S.P.A. (codice fiscale 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 - Milano (MI).

Medicinale CETIRIZINA BRACCO

Confezione AIC n.

037639010 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili

037639022 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml

Medicinale MESALAZINA BRACCO

Confezione AIC n.

034218014 - «400 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse gastroresistenti

034218026 - «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse gastroresistenti

034218038 - «1,5 g polvere per sospensione rettale» 20 buste + 20 cannule + 1 flacone con imbuto

034218040 - «500 mg/5g gel rettale» 20 tubi

034218053 - «4 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione + 7 cannule

034218065 - «2 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione + 7 cannule

034218091 - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml

034218103 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml

034218115 - «500 mg supposte» 20 supposte

Medicinale PARACETAMOLO E VITAMINA C BRACCO

Confezione AIC n. 036422018 - «330 mg+200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili

Medicinale SIMETICONE BRACCO

Confezione AIC n.

035517010 - «40 mg compresse masticabili» 50 compresse

035517022 - «80 mg compresse masticabili» 30 compresse

035517034 - «120 mg compresse masticabili» 24 compresse

035517046 - «8 mg/ml emulsione orale» flacone 100 ml

alla società:

Dompe' Primary S.R.L. (codice fiscale 09696190967) con sede legale e domicilio fiscale in via Santa Lucia 6, 20122 - Milano (MI).

Con variazione delle denominazioni:

Da CETIRIZINA BRACCO a CETIRIZINA DOMPE'

Da MESALAZINA BRACCO a MESALAZINA DOMPE'

Da PARACETAMOLO e VITAMINA C BRACCO a PARACETAMOLO e VITAMINA C DOMPE'

Da SIMETICONE BRACCO a SIMETICONE DOMPE'

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04878

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 657 del 19 giugno 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pharmeg S.R.L. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale AMODIVYR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033471018 - «800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 033471020 - «400 mg/5ml sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 033471032 - «5% crema» tubo da 10 g.

Medicinale CHIARIDOXINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037247057 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037247069 - «4 mg compresse» 20 compresse divisibili.

Medicinale GLOSID.

Confezioni:

A.I.C. n. 037947013 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 037947025 - «2,7 g/10 ml sciroppo» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 037947037 - «90 mg/ ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 037947049 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine in carta/al/pe.

Medicinale LEVOBAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 040042018 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 040042020 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse,

alla società: Dymalife pharmaceutical S.R.L. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo 95, 80063 - Piano di Sorrento - Napoli (NA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04879

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citarabina Hospira».

Estratto determina AAM/PPA n. 712 del 4 luglio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Hospira Italia S.R.L. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22, 80122 - Napoli (NA).

Medicinale CITARABINA HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034164018 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 034164020 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 1 ml;

A.I.C. n. 034164032 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 034164044 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 034164057 - «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 034164069 - «2 g/20 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 034164071 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 034164083 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 034164095 - «1 g/50 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml,

alla società: Hikma farmacêutica (Portugal) S.A. con sede legale e domicilio in estrada Do Rio Da Mó, 8 - 8A - 8B - Fervença, 2705-906 - Terrugem SNT (Portogallo).

Con variazione della denominazione del medicinale in Citarabina Hikma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04880

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipodepomedrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 686 del 26 giugno 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB, relativamente al medicinale LIPODEPOMEDROL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Lipodepomedrol», nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 042860015 - «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml;

AIC n. 042860027 - «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml;

AIC n. 042860039 - «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino da 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04881

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depo Medrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 687 del 26 giugno 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazioni di tipo IB, relativamente al medicinale DEPO MEDROL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Depo Medrol», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 017932017 - «40 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 017932029 - «40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04882

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 688 del 26 giugno 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazioni di tipo IB, relativamente al medicinale MEDROL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Medrol», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 014159014 - «4 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 014159026 - «4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 014159040 - «16 mg compresse» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04883

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto determina AAM/PPA n. 696 del 26 giugno 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale XALATAN.

Numero di procedura: N. UK/H/xxxx/WS/194.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Xalatan», nelle forme e confezioni autorizzate: gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, cap 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04884

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bluquet».

Estratto determina AAM/PPA n. 674 del 23 giugno 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Intas Pharmaceuticals Limited (codice fiscale GB843486895), con sede legale e domicilio fiscale in Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito.

Medicinale BLUQUET.

Confezioni:

A.I.C. n. 043191016 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191028 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191030 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191042 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191055 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191067 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043191079 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043191081 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043191093 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043191105 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043191117 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191129 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191131 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191143 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191156 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191168 «300 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191170 «300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191182 «300 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191194 «300 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191206 «300 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191218 «400 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191220 «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191232 «400 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191244 «400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043191257 «400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.
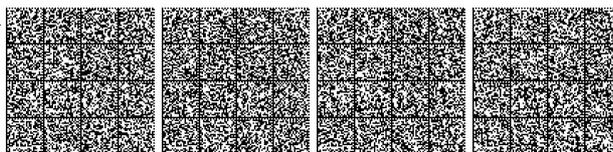
È ora trasferita alla società: nuovo titolare A.I.C.: Bluefish Pharmaceuticals AB - P.O. box 49013 - 100 28 - Stoccolma (Svezia) - Svezia (SE); partita IVA SE556673916401.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04885

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 654 del 15 giugno 2017

Autorizzazione delle variazioni: C.I.z) Modifica degli stampati a seguito di una rivalutazione dei dati presenti nel database di farmacovigilanza dell'Azienda e dei dati disponibili in letteratura. Aggiornamento del foglio illustrativo a seguito dei risultati del readability User Teste adeguamento del RCP al QRD Template.

Paragrafi modificati:

ASCRIPTIN: 2, 4.2, 4.4, 4.6 (titolo), 4.8, 5.2 e intero foglio illustrativo ed etichette;

FLECTADOL INIETTABILE: 2, 4.6 (titolo), 4.8, 6.4 e intero foglio illustrativo ed etichette;

FLECTADOL POLVERE PER SOLUZIONE ORALE: 2, 4.2, 4.4, 4.6 (titolo), 4.8, 6.1 e intero foglio illustrativo ed etichette;

ACIDO ACETILSALICILICO ZENTIVA 1g: 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e intero foglio illustrativo ed etichette;

ACIDO ACETILSALICILICO ZENTIVA 500 mg: 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e intero foglio illustrativo ed etichette.

relativamente al medicinale «Ascriptin», nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 023075029 - «Ascriptin compresse», 20 compresse divisibili;

relativamente al medicinale «Flectadol», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 022620165 - «500 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM e EV» 6 flaconcini polvere + 6 fiale solventi da 2,5 ml;

A.I.C. n. 022620191 - «1 g/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM e EV» 6 flaconcini polvere + 6 fiale solventi da 5 ml;

A.I.C. n. 022620215 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022620227 - «1000 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 022620239 - «1000 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

relativamente al medicinale «Acido Acetilsalicilico Zentiva», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 022619086 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022619100 - «1 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;

relativamente al medicinale «Migpriv», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 029474018 - «900 mg + 10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine.

Titolari A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) e Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della Det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04828

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del «Santuario Maria Santissima della Civita», in Itri.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 giugno 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del «Santuario Maria Santissima della Civita», con sede in Itri (LT).

17A04858

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione Monasteri Agostiniani d'Italia «Madonna del Buon Consiglio», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 giugno 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione Monasteri Agostiniani d'Italia «Madonna del Buon Consiglio», con sede in Roma.

17A04859
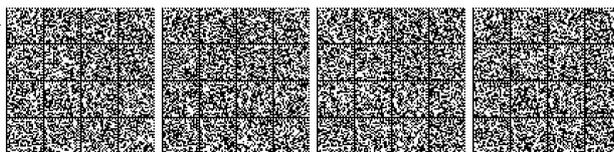
MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Novaquin».

Provvedimento n. 366 del 19 giugno 2017

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V.

Rappresentante in Italia: G.A.B.A. srl.

Specialità medicinale: NOVAQUIN.

Confezioni autorizzate: 2.

EU/2/15/186 - sospensione orale per cavalli - N.I.N. 105113.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Le Vet Beheer B.V.	Novaquin	Flaconcino da 125 ml	105113-017	EU/2/15/186/001
Le Vet Beheer B.V.	Novaquin	Flaconcino da 336 ml	105113-029	EU/2/15/186/002

Regime di dispensazione: ricetta in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A04862

Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Fipralone Duo 50 mg/60 mg» soluzione spot-on per gatti e «Fipralone Duo 100 mg/120 mg» soluzione spot-on per gatti.

Decreto n. 89 del 16 giugno 2017

Procedura decentrata n. UK/V/0544/005-006/DC.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0544/005-006/IB/002.

Medicinale veterinario FIPRALONE DUO 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e FIPRALONE DUO 100 mg/120 mg soluzione spot-on per gatti.

Titolare A.I.C.: La società Alfamed con sede in 13ère rue - L.I.D. - 06517 Carros Cedex (Francia);

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Alfamed con sede in 13ère rue - L.I.D. - 06517 Carros Cedex (Francia);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Fipralone Duo 50 mg/60 mg» soluzione spot-on per gatti:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104837012;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104837024;

scatola da 3 pipette A.I.C. n. 104837036;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104837048;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104837051.

«Fipralone Duo 100 mg/120 mg» soluzione spot-on per gatti:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104837063;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104837075;

scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 104837087;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104837099;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104837101.

Composizione:

«Fipralone Duo 50 mg/60 mg» soluzione spot-on per gatti: ogni pipetta da 0,5 ml contiene: principi attivi: Fipronil 50 mg; piriproxifene 60 mg; eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Fipralone Duo 100 mg/120 mg» soluzione spot-on per gatti, ogni pipetta da 1 ml contiene: principi attivi: Fipronil 100 mg; Piriproxifene 120 mg; eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Fipralone Duo 50 mg/60» mg soluzione spot-on per gatti

Gatti

«Fipralone Duo 100 mg/120» mg soluzione spot-on per gatti

Gatti (>6-12 Kg)

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da pulci da sole o in associazione con zecche.

Contro le pulci: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.). Il trattamento previene l'ulteriore infestazione per 5 settimane.

Prevenzione della moltiplicazione delle pulci impedendo alle uova di svilupparsi in pulci adulte per 12 settimane dopo l'applicazione.

Contro le zecche: per il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus e Rhipicephalus turanicus).

Un trattamento determina una persistente efficacia acaricida per una settimana.

Se sono presenti zecche al momento della applicazione, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le 48 ore.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Tempi di attesa: non pertinente;

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A04863

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Credelio».

Provvedimento n. 362 del 15 giugno 2017

Registrazione mediante procedura centralizzata

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Elanco Europe Ltd

Rappresentante in Italia: Elanco Italia S.p.A.

Specialità medicinale: CREDELIO

Confezioni autorizzate: 15

EU/2/17/206 - compresse masticabili per cani - N.I.N. 105108

DITTA TITOLARE	MEDICINALE	CONFEZIONE	NIN	PROCEDURA EUROPEA
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	1 compressa da 56 mg	105108 – 043	EU/2/17/206/001
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	3 compresse da 56 mg	105108 – 056	EU/2/17/206/002
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	6 compresse da 56 mg	105108 – 068	EU/2/17/206/003
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	1 compressa da 112 mg	105108 – 070	EU/2/17/206/004
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	3 compresse da 112 mg	105108 – 082	EU/2/17/206/005
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	6 compresse da 112 mg	105108 – 094	EU/2/17/206/006
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	1 compressa da 225 mg	105108 – 106	EU/2/17/206/007
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	3 compresse da 225 mg	105108 – 118	EU/2/17/206/008
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	6 compresse da 225 mg	105108 – 120	EU/2/17/206/009
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	1 compressa da 450 mg	105108 – 132	EU/2/17/206/010
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	3 compresse da 450 mg	105108 - 144	EU/2/17/206/011
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	6 compresse da 450 mg	105108 – 157	EU/2/17/206/012
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	1 compressa da 900 mg	105108 – 169	EU/2/17/206/013
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	3 compresse da 900 mg	105108 – 171	EU/2/17/206/014
Elanco Europe Ltd	CREDELIO	6 compresse da 900 mg	105108 – 183	EU/2/17/206/015

Regime di dispensazione: RNR – ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Unione europea.

17A04864

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 841/2017.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Ciò premesso, con il regolamento (UE) n. 841/2017, il periodo di approvazione delle sostanze attive: bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), pimetrozina, famoxadone, metalaxyl-M, flumiossazina, è stato prorogato al 30 giugno 2018.

Contestualmente, lo stesso regolamento proroga al 31 luglio 2018 il periodo di approvazione per le seguenti sostanze attive: imazamox, oxasulfuron, foramsulfuron, ciazofamid, pendimetalin, trifloxystrobin, carfentrazone etile, fenamidone, isoxaflutole, chlorpropham, alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, phenmedipham, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, laminarin, metossifenozide, S-metolachlor, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, etoxazole, bifenazato, milbemectin e imazosulfuron.

Si rende pertanto necessario prorogare, per lo stesso periodo, anche i prodotti contenenti tali sostanze attive. Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di scadenza.

Il presente Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate. Sarà inoltre reso disponibile sul portale del Ministero www.salute.gov.it, nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto della proroga sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

17A04891

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Syvazul 1» sospensione iniettabile per bovini e ovini.

Estratto decreto n. 88 del 13 giugno 2017

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0274/001/MR.

Medicinale veterinario ad azione immunologica SYVAZUL 1 sospensione iniettabile per bovini e ovini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Syva S.A.U., Av. Pàrroco Pablo Diez, 49-57 - 24010 Leòn Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratorios Syva S.A.U., Parque Tecnològico de Leòn, Av. Portugal s/n parcelas M15-M16 24009 Leòn (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 80 ml - A.I.C. 105027015;

bottiglia da 200 ml - A.I.C.105027027.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: virus inattivato della lingua blu (BTV), sierotipo 1, ceppo ALG2006/01 E1 PR*≥1.

* Potenza relativa, misurata in unità ELISA rispetto ad un vaccino di riferimento che ha dimostrato di essere efficace tramite challenge su specie di destinazione;

adiuvanti: idrossido di alluminio (Al^{3+}) 2,08 mg, saponina 0,2 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

ovini: immunizzazione attiva di ovini per prevenire la viremia* e ridurre i segni clinici causati dal sierotipo 1 del virus della lingua blu.

* Valore ciclo soglia (Ct) ≥36 attraverso un metodo convalidato, il che indica assenza di genoma virale.

Inizio dell'immunità: 39 giorni dopo la vaccinazione (se si applica una sola dose) e 21 giorni dopo la seconda vaccinazione (se si applicano due dosi).

Durata dell'immunità: un anno dopo la conclusione del primo schema vaccinale;

bovini: immunizzazione attiva di bovini per prevenire la viremia* e ridurre i segni clinici causati dal sierotipo 1 del virus della lingua blu.

* Valore ciclo soglia (Ct) ≥36 attraverso un metodo convalidato, il che indica assenza di genoma virale.

Inizio dell'immunità: 21 giorni dopo la conclusione del primo schema vaccinale.

Dopo la rivaccinazione, la durata dell'immunità di un anno si basa su dati sierologici.

Specie di destinazione: bovini e ovini.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Regime di dispensazione: l'approvvigionamento e l'impiego di «Syvazul 1» è riservato ai medici veterinari autorizzati nell'ambito del programma di vaccinazione blu tongue.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A04893

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxysol L.A.» sospensione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 351 del 13 giugno 2017

Medicinale veterinario: AMOXYSOL L.A., sospensione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102471012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102471024;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102471036;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102471048.

Titolare dell'A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa 130, 20156, Milano (MI).

Oggetto del provvedimento: variazione raggruppate di tipo IB.

B.II.a.3.b.6 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizza la variazione di seguito indicata: sostituzione dell'eccipiente olio di cocco frazionato con glicole propilenico dicaprilocaprato.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.1 del RCP e le relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo deve essere modificato come segue:

6.1 Elenco degli eccipienti:

butilidrossianisolo;

butilidrossitoluene;

alluminio stearato;

glicol propilenico dicaprilcaprato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04894

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevac Meta L» liofilizzato per sospensione per polli.

Estratto provvedimento n. 352 del 13 giugno 2017

Medicinale veterinario: CEVAC META L, liofilizzato per sospensione per polli.

Confezioni:

scatola con 1 flaconcino da 10 ml × 500 dosi - A.I.C. n. 104956014;

scatola con 1 flaconcino da 10 ml × 1000 dosi - A.I.C. n. 104956026;

scatola con 1 flaconcino da 10 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956038;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956040;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 3000 dosi - A.I.C. n. 104956053;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 4000 dosi - A.I.C. n. 104956065;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 5000 dosi - A.I.C. n. 104956077;

scatola con 10 flaconcini da 10 ml × 500 dosi - A.I.C. n. 104956089;

scatola con 10 flaconcini da 10 ml × 1000 dosi - A.I.C. n. 104956091;

scatola con 10 flaconcini da 10 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956103;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956115;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 3000 dosi - A.I.C. n. 104956127;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 4000 dosi - A.I.C. n. 104956139;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 5000 dosi - A.I.C. n. 104956141;

scatola con 20 flaconcini da 10 ml × 500 dosi - A.I.C. n. 104956154;

scatola con 20 flaconcini da 10 ml × 1000 dosi - A.I.C. n. 104956166;

scatola con 20 flaconcini da 10 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956178;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956180;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 3000 dosi - A.I.C. n. 104956192;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 4000 dosi - A.I.C. n. 104956204;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 5000 dosi - A.I.C. n. 104956216.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni 15, 20864, Agrate Brianza (MB) - Italia.

Oggetto del provvedimento: si autorizza l'aggiunta delle seguenti tre confezioni:

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 2500 dosi - A.I.C. n. 104956228;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 2500 dosi - A.I.C. n. 104956230;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 2500 dosi - A.I.C. n. 104956242.

La variazione sopra indicata modifica le seguenti sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

scatola con 1 flaconcino da 10 ml × 500 dosi - A.I.C. n. 104956014;

scatola con 1 flaconcino da 10 ml × 1000 dosi - A.I.C. n. 104956026;

scatola con 1 flaconcino da 10 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956038;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956040;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 3000 dosi - A.I.C. n. 104956053;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 4000 dosi - A.I.C. n. 104956065;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 5000 dosi - A.I.C. n. 104956077;

scatola con 10 flaconcini da 10 ml × 500 dosi - A.I.C. n. 104956089;

scatola con 10 flaconcini da 10 ml × 1000 dosi - A.I.C. n. 104956091;

scatola con 10 flaconcini da 10 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956103;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956115;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 3000 dosi - A.I.C. n. 104956127;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 4000 dosi - A.I.C. n. 104956139;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 5000 dosi - A.I.C. n. 104956141;

scatola con 20 flaconcini da 10 ml × 500 dosi - A.I.C. n. 104956154;

scatola con 20 flaconcini da 10 ml × 1000 dosi - A.I.C. n. 104956166;

scatola con 20 flaconcini da 10 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956178;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 2000 dosi - A.I.C. n. 104956180;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 3000 dosi - A.I.C. n. 104956192;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 4000 dosi - A.I.C. n. 104956204;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 5000 dosi - A.I.C. n. 104956216;

scatola con 1 flaconcino da 13,5 ml × 2500 dosi A.I.C. n. 104956228;

scatola con 10 flaconcini da 13,5 ml × 2500 dosi A.I.C. n. 104956230;

scatola con 20 flaconcini da 13,5 ml × 2500 dosi A.I.C. n. 104956242.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04895

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Zipyran» compresse per cani e «Zipyran XL» compresse per cani.

Estratto provvedimento n. 359 del 13 giugno 2017

Medicinale veterinario ZIPYRAN compresse per cani e ZIPYRAN XL compresse per cani.

Confezioni:

«Zipyran» compresse per cani:

scatola di cartone con 1 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301015;

scatola di cartone con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104301027;

scatola di cartone con 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104301039.

«Zipyran XL» compresse per cani:

scatola di cartone contenente 1 blister di 2 compresse - A.I.C. n. 104301041;

scatola di cartone contenente 2 blister di 2 compresse - A.I.C. n. 104301054;

scatola di cartone contenente 5 blister di 2 compresse - A.I.C. n. 104301066;

scatola di cartone contenente 12 blister di 2 compresse - A.I.C. n. 104301078;

scatola di cartone contenente 16 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301080;

scatola di cartone contenente 24 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301092;

scatola di cartone contenente 30 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301104.

Titolare A.I.C: Laboratorios Calier S.A. C/Barcelonès, 26 (Plà del Ramassà), Les Franqueses del Valles (Barcelona) Spagna.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: FR/V/0224/001 - 002/II/011;

Variazione di tipo II, C.I.1.z

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati sono modificati nelle seguenti sezioni:

precauzioni speciali per l'impiego;

impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione;

posologia e via di somministrazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04896

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 12,5%»

Estratto provvedimento n. 350 del 12 giugno 2017

Medicinale veterinario DENAGARD 12,5%.

Titolare A.I.C.: Elanco Europe Ltd. Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL - Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

Variazione IAin A.5 Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di seguito descritta:

Modifica del nome e dell'indirizzo del sito autorizzato per tutte le fasi della fabbricazione del prodotto finito, incluso il rilascio dei lotti:

da: Vericore Ltd, Kinnoull Road, Kingsway West, Dundee DD2 3XR, UK;

a: Argenta Dundee Limited, Kinnoull Road, Dunsinane Industrial Estate, Dundee DD2 3XR, United Kingdom.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04897

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Fortekor 2,5 mg».

Estratto decreto n. 86 del 5 giugno 2017

Importazione parallela del medicinale veterinario.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario, FORTEKOR 2,5 mg, 28 compresse, dal Portogallo, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto.
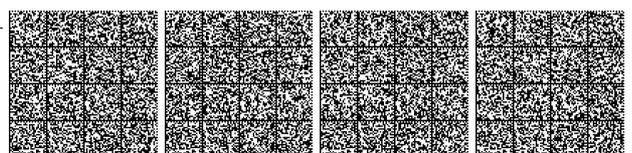
Importatore: Società Programmi Sanitari Integrati Srl, via G. Lanza 3 - 20121 Milano.

Confezione da commercializzare: Fortekor® 2.5 compresse per cani di piccola taglia e gatti.

Codice autorizzazione importazione parallela 105136016.

Forma farmaceutica: scatola contenente 2 blister pvc/pe/pvdc-alluminio da 14 compresse.

Principi attivi: 1 compressa contiene:

benazepril cloridrato 2,5 mg.

Eccipienti:

cellulosa microcristallina;

crospovidone;

povidone-K30;

butilmetacrilato-metacrilato-metimetacrilato-copolimero;

biossido di silicio anidro;

sodio laurilsolfato;

dibutil sebacato;

silice colloidale anidra;

lievito in polvere;

vanillina;

olio di ricino idrogenato.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

cani: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.

gatti: riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di PB Beltracchini s.r.l. - viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: scatola contenente 2 blister pvc/pe/pvdc-alluminio da 14 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105136016.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

17A04898

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G100 Premix».

Estratto provvedimento n. 301 del 23 maggio 2017

Medicinale veterinario: TYLAN SULFA G100 PREMIX.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102724010;

sacco da 25 kg - A.IC. n. 102724022.

Titolare dell'A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB.

B.II.a.3.b.6 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: sostituzione dell'eccipiente olio di semi di soia con l'agente antipolvere Isopar M.

Per effetto della suddetta variazione i punti 2 e 6.1 del RCP e le relative sezioni delle etichette e foglietto devono essere modificati come segue:

2. Composizione qualitativa e quantitativa: un chilogrammo di prodotto contiene:

principi attivi:

tilosina (come tilosina fosfato) 100 g;

sulfametazina 100 g;

eccipienti:

isopar M 10 g;

buccetta di soia q.b. a 1000 g.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

6.1 Elenco degli eccipienti:

amido pregelatinizzato;

farina di estrazione di soia;

isopar M;

buccetta di soia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04899

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Fondo Gas: criteri per la ripartizione del contributo straordinario relativo ai trattamenti pensionistici.

Con decreto interministeriale 5 aprile 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Fondo Gas: criteri per la ripartizione del contributo straordinario relativo ai trattamenti pensionistici», sono stati definiti i criteri per la ripartizione degli oneri del contributo straordinario relativo ai trattamenti pensionistici integrativi per gli anni 2015-2020 dei lavoratori già iscritti al Fondo Gas, di cui al comma 9-*decies*, dell'art. 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico al link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2036371-decreto-interministeriale-5-aprile-2017-fondo-gas-criteri-per-la-ripartizione-tra-i-datori-di-lavoro-degli-oneri-del-contributo-straordinario-relativi-ai-trattamenti-pensionistici-integrativi

17A04856

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-165) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
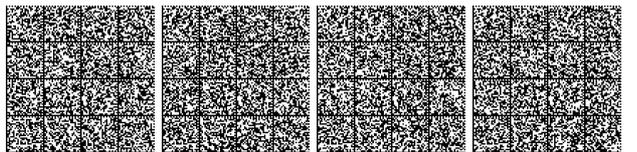
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.